



**Comune
di Bologna**

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA 2022/2023

Settembre 2022 – Dicembre 2023

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale
Antonio Ianniello

FUNZIONE E POTERI DEL GARANTE - 3

IL DRASTICO PEGGIORAMENTO (E PROGRESSIVO) DEL CARCERE MINORILE
(e le altre strutture del CGM) - 31

LA DOZZA. FRA (IN)SOSTENIBILITA' DEL NUMERO DELLE PRESENZE,
INADEGUATEZZE STRUTTURALI, SEGMENTAZIONE DEI CIRCUITI E SFORZO
DEGLI OPERATORI - 63

I LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER PAZIENTI
PSICHIATRICI. CASA DEGLI SVIZZERI, SPDC MAGGIORE - 144

MESSA ALLA PROVA. L'INTERVENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA - 148

ALLEGATI - SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA
SPERIMENTAZIONE DI UN'AZIONE DI SISTEMA DI RILIEVO REGIONALE PER
L'ACCOGLIENZA DI GENITORI DETENUTI CON FIGLI/E AL SEGUITO.
BUDGET - 158

FUNZIONE E POTERI DEL GARANTE

Sulle base delle attribuzioni conferite dallo Statuto del Comune di Bologna (art.13bis) **nonché dal relativo Regolamento, si è promosso l'esercizio dei diritti e delle** opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento, operando per migliorarne le condizioni di vita e di inserimento sociale. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti istituzionali, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno.

Il Garante svolge la sua attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Si è costruito un solido dialogo con il Consiglio Comunale, mantenendo un collegamento costante con il Sindaco e la Giunta, con particolare riferimento alle **specifiche questioni nell'ambito di competenza.**

Il Garante esercita la propria funzione con riferimento ai luoghi di privazione della libertà personale che insistono sul territorio del Comune di Bologna.

Andando a intendere per privazione della libertà ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo - proprio in questo senso va la definizione di privazione della libertà che si trova all'art. 4 del Protocollo opzionale alla Convenzione ONU contro la tortura di New York del 18.12.2002 ratificato dalla L. 9 novembre 2012, n. 195.

Con particolare riguardo alle prerogative che la Legge penitenziaria (Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni) riconosce, è possibile:

- avere colloqui con le persone detenute (art.18);
- le persone detenute possono inviare reclami al Garante (art.35);
- visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione (art.67);
- visitare le camere di sicurezza senza autorizzazione (art.67bis).

Si è sviluppata l'attività attraverso uno stretto confronto con i vari attori del quadro istituzionale di riferimento (in particolare: Magistratura di Sorveglianza; Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, prevalentemente nella sua articolazione locale; Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, prevalentemente nella sua articolazione locale; Azienda USL Bologna).

Si è continuato a lavorare per consolidare la relazione di prossimità istituzionale con le persone detenute.

A fronte di situazioni che si è ritenuto potessero comportare la compressione di un diritto o il suo **mancato esercizio, anche nell'ottica di prevenire trattamenti inumani**

o degradanti, si sono chiesti alle amministrazioni competenti chiarimenti e spiegazioni, sollecitando, laddove necessari, adempimenti e/o azioni.

In ambito sanitario, rientrano nell'ambito di competenza i reparti del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura in cui si svolgono i ricoveri coatti finalizzati al trattamento sanitario obbligatorio.

Anche la Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS) vi rientrava sino a quando non ha terminato la sua esperienza (Casa degli Svizzeri è stata ora destinata a residenza terapeutica riabilitativa a carattere estensivo e accoglie pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza non detentiva, in particolare in libertà vigilata).

Possono essere visitati anche i locali che l'Autorità di pubblica sicurezza ha adottato quali ambienti idonei al trattenimento temporaneo del cittadino straniero sottoposto a misura di rimpatrio, ai sensi dell'art. 13, comma 5 bis del T.U. Imm. e ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis del T.U. Imm., lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale, ai regionali o locali.

Il Garante può essere delegato dal Garante nazionale per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali per anziani e disabili presenti sul territorio di competenza.

La preliminare richiesta di disponibilità del Garante nazionale a effettuare attività di monitoraggio, su sua delega, nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali per anziani e disabili presenti sul territorio di competenza.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Ai Garanti territoriali
Sede

Cari Garanti,

come sapete, il Garante nazionale all'interno del suo ampio mandato monitora anche le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali comprese le residenze sanitarie per anziani (RSA) e disabili (RSD) presenti sul territorio nazionale.

Considerata la complessità di tali strutture, la loro diffusione capillare su tutto il territorio e il loro complessivo numero è nostra intenzione esercitare in questo ambito il potere di delega ai Garanti territoriali attribuito al Garante nazionale dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Vorremmo pertanto chiedervi di esprimere la disponibilità ad effettuare attività di monitoraggio, su delega del Garante nazionale, nelle strutture in questione presenti sul territorio di vostra competenza.

Vi chiediamo di far pervenire tale dichiarazione di intenti, entro il 15 maggio, all'indirizzo e-mail ufficiostudi@garantenpl.it e salute@garantenpl.it.

Per i Garanti che esprimeranno la volontà di collaborare con il Garante nazionale in tale ambito, il nostro Ufficio provvederà successivamente a effettuare specifiche iniziative di formazione concordando insieme le modalità di implementazione della delega.

Grazie per la consueta disponibilità

Roma, 21 Aprile 2022


Mauro Palma

La manifestazione di disponibilità a effettuare attività di monitoraggio su delega del Garante nazionale.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

Garante nazionale dei diritti delle
persone private della libertà personale
Presidente
Mauro Palma

**Oggetto: manifestazione disponibilità a effettuare attività di
monitoraggio su delega del Garante nazionale**

Gentile Presidente,

stante la normativa vigente e lo spirito di leale collaborazione che deve caratterizzare i rapporti con il Garante nazionale, sono a rappresentare la disponibilità a effettuare attività di monitoraggio su delega del Garante nazionale secondo quanto previsto dal decreto-legge 21 ottobre 2022, n. 130 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173.

Restando a disposizione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 15 maggio 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Significativa è la relazione di confronto e di collaborazione che si è instaurata con il Garante regionale, anche intraprendendo iniziative congiunte.

Recentemente si è anche costituito un coordinamento dei Garanti territoriali emiliano-romagnoli (con i quali non è mancata una stretta collaborazione anche con riferimento a singole vicende detentive) che intende portare avanti iniziative congiunte relative a questioni di carattere generale inerenti all'esecuzione penale.

Si è partecipato alle attività della conferenza nazionale dei Garanti territoriali (regionali, provinciali, comunali).

Il Garante nazionale resta il naturale punto di riferimento (a brevissimo sarà rinnovato nella sua composizione, insediandosi il nuovo Collegio).

Prima che venisse istituito per legge il Garante nazionale, il collettivo dei Garanti territoriali, sin dalle origini e nel corso degli anni, si è battuto con determinazione affinché le sperimentazioni del livello locale potessero anche trovare la propria consacrazione attraverso l'istituzione di una figura nazionale di garanzia, essendo questa sempre stata considerata il coronamento della virtuose esperienze già avviate nei territori più sensibili alla condizione delle persone private della libertà personale. Proprio in ragione di questa storia, appare quanto meno disfunzionale che, oggi, la conferenza dei Garanti territoriali, nell'ambito dei rapporti con il livello centrale politico-amministrativo, ministeriale e dipartimentale - per intenderci - possa intraprendere iniziative che non prevedano un continuo raccordo, confronto e connessione con il Garante nazionale.

Il Collegio del Garante nazionale uscente (formato dal Presidente Mauro Palma, Daniela de Robert ed Emilia Rossi), in questi quasi otto anni di mandato, è stato un solido ed essenziale punto di riferimento istituzionale. In momenti delicati e inediti, come il periodo dell'emergenza pandemica, ha svolto una preziosa attività quotidiana attraverso il monitoraggio continuo e puntuale della situazione che ha anche aiutato a orientare l'azione dei livelli locali di garanzia.

In questi anni, in cui era necessario insediare e consolidare la figura del Garante nazionale, sono stati presidiati (chirurgicamente) tutti gli ambiti di competenza, andando ad attivare tutte le necessarie connessioni con il quadro istituzionale di riferimento affinché il complessivo sistema - e tutta la comunità sociale - potesse giovare di una crescita culturale intorno al tema dei diritti delle persone comunque private della libertà personale e anche per contribuire al miglioramento della capacità a gestire l'enorme responsabilità del monopolio dell'uso legittimo della forza (miglioramento così necessario in chi lo detiene).

Di particolare rilievo è stata la sottoscrizione del Protocollo d'intesa fra Garante nazionale e ANCI, attraverso il quale si è andata a strutturare una stabile connessione fra l'ANCI e i Garanti comunali, tutta orientata al riconoscimento/consolidamento/valorizzazione della figura istituzionale.

Si è così costituito un gruppo di lavoro composto da ANCI, Garante nazionale e alcuni Garanti comunali - di cui Bologna ha fatto parte - per la redazione delle linee-guida per i Comuni sui requisiti minimi da adottare per la nomina del Garante comunale.

La comunicazione della costituzione del gruppo di lavoro per la redazione delle linee-guida per i Comuni sui requisiti minimi da adottare per la nomina del Garante comunale.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Sonia Caronni
Garante del Comune di Biella

Sofia Ciuffoletti
Garante del Comune di San Gimignano

Eros Crucolini
Garante del Comune di Firenze

Elisabetta De Robertis
Garante del Comune di Trani

Monica Cristina Gallo
Garante del Comune di Torino

Antonio Ianniello
Garante del Comune di Bologna

Francesco Maisto
Garante del Comune di Milano

Paolo Mocci
Garante del Comune di Oristano

Luisa Ravagnani
Garante del Comune di Brescia

Gabriella Stramaccioni
Garante della Città Metropolitana di Roma

Gentili Garanti,

ho ricevuto la vostra comunicazione con i nominativi di coloro che avete individuato come componenti del Gruppo di Lavoro che Anci deve costituire in base all'articolo 3 del Protocollo di Intesa tra Anci e il Garante nazionale sottoscritto l'11 luglio scorso.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private della libertà personale*

Presidente

Mi rallegro del fatto che il Gruppo abbia una composizione così ampia, eterogenea e distribuita sul territorio.

Comunicherò a breve ad Anci i nomi dei Garanti proposti insieme al nominativo di Alessandro Albano che, sempre ai sensi dello stesso articolo, ho individuato come esperto dello stesso Gruppo di Lavoro per il Garante nazionale.

Nell'augurarvi buon lavoro vi raccomando di arrivare alla redazione di un documento condiviso in tempi più brevi che sia possibile, in modo da sfruttare in pieno l'occasione che ci è data di diffondere delle Linee guida efficaci sulla configurazione dei Garanti comunali.

Intanto buona estate.

Roma, 10 agosto 2022

Mauro Palma

Le linee-guida per l'omogeneità dei criteri di nomina e dei metodi di lavoro dei/delle Garanti delle persone private della libertà personale.



Linee Guida per l'omogeneità dei criteri di nomina e dei metodi di lavoro dei e delle Garanti delle persone private della libertà personale nominati e nominate dai singoli Comuni


ai sensi del Protocollo d'intesa

tra ANCI e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale volto a sostenere i e le Garanti delle persone private della libertà nominati e nominate dai singoli Comuni e a dare maggiore omogeneità ai loro criteri di nomina e ai loro metodi di lavoro

[Handwritten signature]



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



Premessa

Fondamento costituzionale e consolidamento normativo della figura dell'autorità garante dei diritti delle persone private della libertà personale

Le linee di tendenza della legislazione ordinaria del nostro Paese, per quanto incomplete, ma progressive, tracciano identità, ruolo e funzioni dei e delle Garanti comunali e territoriali, comunque denominati/e, che allo stato, necessitano di integrazioni anche a mezzo della normativa secondaria e di linee-guida. La stessa normativa presuppone oggi requisiti, formazione ed un certo livello di competenza tecnica che, allo stato, può essere assicurata solo da Linee-guida. Basta infatti considerare come la più recente legge n.173 del 2020 di conversione del DL. n. 130 del 2020, abbia previsto la facoltà di delega per materia, per territorio e per tempo determinato ai Garanti territoriali da parte del Garante Nazionale, oltre ad aver previsto nella norma istitutiva la cooperazione con le realtà territoriali che, del resto, preesistevano alla stessa definizione normativa del Garante nazionale.

Una ulteriore conferma della tendenza al rafforzamento della figura dei Garanti territoriali, in quanto più prossimi alle realtà di privazione della libertà personale, emerge dalla Legge 25 giugno 2020 n.70, di conversione del D.L. del 30 aprile 2020, n.28, che all'art.2 *sexies*, ha attribuito ai *Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti* l'accesso in visita ai reparti sottoposti al regime ex art. 41 bis. O.P., riprendendo quanto previsto dall'articolo 67 o.p. Stessa possibilità è per i luoghi di Polizia, di cui all'articolo 67-bis o.p.

Infine, il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge 13 aprile 2017, n. 46 ha previsto, l'estensione della possibilità di cui all'articolo 67 OP alle visite ai Centri per il rimpatrio (Cpr).

Si tratta invero, di progressivi ampliamenti di competenze rispetto a quelle originarie, come il diritto delle persone detenute ai colloqui ed alla corrispondenza con le autorità Garanti comunali ex art.18 OP., il diritto di proporre istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa ex art.35 OP. a tali Garanti, la legittimazione, già richiamata, dei medesimi Garanti alle visite senza autorizzazione agli Istituti di pena ed alle camere di sicurezza ex artt. 67 e 67 bis OP.

Le funzioni delle Autorità di Garanzia territoriali, sia per effetto di normative di settore, sia per estensione analogica rispetto alle competenze del Garante Nazionale, sia in virtù della possibile delega in taluni ambiti da parte del Garante nazionale e sia in forza di normative locali secondarie, ormai si vanno estendendo - e in alcuni Comuni si sono già estese - alla tutela dei diritti di



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



tutte le persone limitate della libertà personale, indipendentemente dalla specificità delle strutture ove siano ristrette.

In questa prospettiva, vale la pena sottolineare come il ruolo dell'Autorità garante in Italia trovi legittimazione costituzionale nel monitoraggio e nella tutela "rafforzata" che deve essere garantita alle posizioni di vulnerabilità contestuale costituita dalla soggezione all'autorità pubblica, nella precipua dimensione della limitazione della libertà personale, così come delineata dall'art. 13 Cost. che espressamente si riferisce a ogni restrizione di libertà. Occorre, infatti, ricordare che, come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n. 105/2001) a proposito dei centri di trattenimento degli stranieri, anche compressioni della libertà di circolazione o altre analoghe rientrano nell'alveo della tutela dell'articolo 13, quando siano talmente stringenti da determinare di fatto una detenzione o, cosa ancora più importante, quando vengano a ledere la sfera della dignità.

Quindi un/a Garante potenzialmente a tutto campo, dei diritti delle persone limitate nella libertà personale che tutela tanto diritti dei singoli in via extragiudiziaria, quanto in modo proattivo, anche diffondendo la cultura dei diritti finalizzata alla sicurezza sociale.

Per tutti questi motivi la figura del/la Garante deve essere e apparire come Autorità effettivamente indipendente quanto alla nomina e alla trasparenza del procedimento di scelta, quanto ai requisiti ed alle incompatibilità, quanto alla autonomia di risorse adeguate alla conformazione del territorio di competenza.

Il necessario equilibrio fra ruolo istituzionale e autonomia di azione.

Nel contesto della definizione di linee guida comuni per la figura dell'autorità di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale a livello comunale, occorre, d'altronde, consolidare la riflessione sul bilanciamento tra natura istituzionale e necessità di autonomia e indipendenza dal potere politico e da ogni altra forma di ingerenza dell'autorità stessa.

Talvolta, infatti, si è rischiato di sottolineare l'indipendenza del ruolo, a fronte di una *deminutio* in termini di riconoscimento istituzionale (e conseguentemente a scapito dell'efficacia dell'azione di prevenzione e tutela dei diritti), anche attraverso una dimidiata capacità di collaborazione inter-istituzionale che costituisce, invece, insieme alla confidenzialità, il cardine dell'attività dell'autorità di garanzia. Talaltra, invece, il riconoscimento della partecipazione attiva al dibattito inter-istituzionale rischia di accompagnarsi a una minore affermazione in termini di autonomia e indipendenza dell'organo.

La figura, il ruolo e i poteri delle autorità di garanzia dei diritti e, in particolare, delle autorità garanti dei diritti delle persone private della libertà personale,



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



anche nella dimensione territoriale comunale, necessitano, infatti, di una lettura costituzionalmente orientata perchè non rispondono alla logica seccamente maggioritaria bensì a quella di bilanciamento dei poteri, tipica degli Stati di diritto costituzionali attraverso il parametro degli articoli 2 e 3 della Carta costituzionale italiana. Il principio personalistico e solidaristico, unitamente all'esigenza di "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana", si saldano al fine di valorizzare la necessità istituzionale di garantire il "diritto di avere diritti" a chi, per la posizione di vulnerabilità contestuale sopra richiamata, rischia di non avere voce. Questo appare il contributo costituzionale più importante, nell'ambito di una corretta definizione di ruolo, per le figure di garanzia a tutti i livelli territoriali e si ancora in maniera perfetta con la tradizione europea, in particolare con l'esperienza e l'attività del Comitato per la Prevenzione della Tortura, così come con il paradigma onusiano disegnato all'interno della Convenzione contro la Tortura.


In questa prospettiva, preme sottolineare l'aspetto della natura 'istituzionale' dell'organo che deve, in questa sua veste, essere incarnato da professionalità di comprovata esperienza in materia di tutela dei diritti in situazione di privazione della libertà personale. D'altro canto, alla natura prettamente istituzionale si accompagna anche il requisito della confidenzialità dell'operato che si colloca in quell'area di preventiva mediazione e negoziazione inter-istituzionale che deve sempre precedere ogni azione di pubblica denuncia da parte dell'autorità di garanzia dei diritti.

È significativo e deve essere adeguatamente valorizzato, il fatto che in Italia, il ruolo di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale nasca proprio dalle esperienze comunali che paiono, in questa prospettiva, essersi legate all'esigenza europea di monitoraggio dall'esterno dei luoghi di privazione della libertà personale e, al contempo, alla prospettiva costituzionale interna della tutela dei diritti delle minoranze, nel tentativo costante di restituire voce a chi si trova in condizione di non averne.

In questo senso, davvero, l'autorità di garanzia territoriale si colloca nell'ambito dell'incrocio dei poteri legislativo ed esecutivo (ma potremmo dire anche giudiziario nella misura in cui il garante può sollecitare l'intervento giurisdizionale e stare in giudizio, anche come parte civile, all'interno di procedimenti penali) come "colui che fa da tramite" (*ombudsperson*, d'altronde, questo vuol dire) tra stato (latamente inteso in tutte le sue articolazioni, anche territoriali) e individui.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



Linee Guida Comuni per l'omogeneità dei criteri di nomina e dei metodi di lavoro dei e delle Garanti delle persone private della libertà nominati dai singoli Comuni.

Il ruolo del/la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è fortemente connotato da quel principio virtuosamente non rispondente alla logica seccamente maggioritaria sopra richiamato, tipico degli Stati di diritto costituzionali secondo la massima per cui i diritti rappresentano "la promessa della maggioranza alle minoranze che la loro dignità e uguaglianza saranno rispettate"¹.

Da quel laboratorio sperimentale che fu l'esperienza del primo Garante dei detenuti italiano, il Garante del Comune di Roma, si è dipanata una rete di figure di garanzia territoriali, che è andata infittendosi, diversificandosi, ampliandosi secondo uno schema plurale e variegato. Quell'esperienza fu inoltre fonte di azioni creative e di negoziazione di significati, competenze e poteri da un lato; e di un grado significativo di disomogeneità in relazione alle forme tipiche per la progressiva individuazione di un sistema integrato.

Se gli organi di garanzia a livello regionale hanno nel tempo individuato standard comuni legati alla funzione, ai rapporti con l'organo politico di nomina, il panorama delle Garanti e dei Garanti "di primo livello" ha mantenuto e intensificato nel tempo le forme plurali delle esperienze nate dal basso, che sono il risultato di un lavoro strenuo sul campo, consolidate dalla lotta per i diritti nel rispetto del principio della leale collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con l'organo politico di nomina.

Consapevoli che il patrimonio di esperienze e prassi locali, espressione dei territori, costituisca la base per la costruzione di un sistema complesso che valorizzi i fattori comuni e le prospettive auspicabili del ruolo di garanzia dei diritti delle persone private della libertà personale, abbiamo deciso di presentare una serie di principi a cui deve ispirarsi l'azione dei/delle Garanti e di quelle amministrazioni locali che intendano assumere e rendere effettiva la funzione di tutela dei diritti della comunità dei reclusi.

Il primo passo nella individuazione dei fattori e dei principi che fungano da linee-guida per l'istituzione e il consolidamento della funzione dell'organo di garanzia a livello locale è stata l'analisi speculare del panorama esistente, attraverso i dati collezionati nella ricerca Diritti Comuni, allegata al "Protocollo d'intesa tra Anci e il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale" volto a sostenere i Garanti delle persone private della libertà nominati

¹ R. DWORKIN, *Taking Rights Seriously*, Bloomsbury, Londra, 2013, p. 246. Si veda anche l'analisi di Letsas contro il principio ermeneutico del consensus europeo, G. LETSAS, *A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2007, p. 5 e pp. 110-119. 23



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



dai singoli Comuni, e a dare maggiore omogeneità ai loro criteri di nomina e ai loro metodi di lavoro, che funge da base portante per questo lavoro di individuazione di Linee Guida e che ha fornito una fotografia dell'identità plurale dei Garanti e delle Garanti comunali a oggi presenti sul territorio nazionale. Al contempo è stata necessaria anche l'analisi degli standard comuni individuati per le Autorità Garanti regionali e la riflessione relativa ai principi ispiratori del ruolo di monitoraggio e garanzia tipici dell'organo di riferimento europeo, il Comitato per la Prevenzione della Tortura (CPT) del Consiglio d'Europa, in particolare in tema di doveri di riservatezza e leale collaborazione.

Nello specifico, sono state fonte di ispirazione, le "Linee guida del Garante Nazionale per l'istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale" del 2 novembre 2016 e le "Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di garanzia: Difensore Civico, Garante per l'Infanzia e l'adolescenza e Garante per i diritti dei detenuti", approvate dalla Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome del 26 settembre 2019. Entrambi questi strumenti si proponevano l'intento di uniformare le legislazioni regionali in materia.

Se, nel caso della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, scopo precipuo delle Linee di indirizzo consisteva in un'armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna amministrazione, le Linee guida del Garante Nazionale si proponevano di articolare forme e procedure comuni fondate sui due principi direttivi dell'indipendenza e dell'autonomia dagli organi di governo e più in generale dal potere politico. Tali principi, infatti, sono fondamentali per orientare l'azione dei Meccanismi Nazionali di Prevenzione (NPMs)² e costituiscono quindi il contenuto minimo indispensabile che un organo di garanzia (in quel caso il Garante regionale) doveva integrare per entrare a fare parte della rete NPM o verso cui deve oggi tendere per consentire al Garante nazionale la delega dei propri poteri in ambiti predeterminati dalla legge³. Questi due documenti hanno costituito la griglia di riferimento per interpretare e mettere a fattore comune la pluralità di esperienze desunte dalla mappatura svolta dalla Clinica legale Carcere e Diritti I, individuando, quindi, i

² Istituito in Italia in ossequio all'obbligo internazionale derivante dalla legge 2 novembre 2012 n. 95, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002" (OPCAT).

³ Tali Linee guida erano state elaborate dal Garante nazionale in un periodo storico in cui lo Stato italiano aveva designato come NPM il Garante nazionale e la rete dei Garanti territoriali coordinata dal GNPL. Poi il sistema NPM italiano è stato modificato dal Legislatore nazionale nel senso di designare il GNPL in qualità di NPM, che conserva però la possibilità di delegare alcuni dei propri poteri ai singoli Garanti territoriali a certe condizioni e con determinate modalità. Sull'intricata questione si rinvia a A. ALBANO, *Lo sviluppo del paradigma preventivo. L'esperienza del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL). Prima parte*, in *Studium iuris*, 2021, n. 10, p. 1161 ss.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



principi di indipendenza e autonomia, accanto alle direttive per l'azione di visita, monitoraggio, tutela della riservatezza e della leale collaborazione.

In questa prospettiva e nella volontà di individuare un nucleo di procedure e forme comuni basate sul principio del 'contenuto minimo essenziale', tale da non livellare e annullare la ricchezza delle esperienze territoriali, la creatività dei contesti specifici e la potenziale espressione locale di buone prassi, ma al contempo capace di gettare le fondamenta di un sistema "ecologico e complesso"⁴ costruito intorno a pochi, ma essenziali principi direttivi, abbiamo individuato alcune aree di riflessione ed elaborato alcune direttive per l'azione delle Autorità Garanti a livello comunale.

Tale necessità di armonizzazione sistematica nasce dal bisogno di immaginare un lavoro in rete⁵ basato su principi comuni all'identità, sempre in fisiologico divenire, ma ormai salda della figura del/la Garante locale (in particolare di quello/a comunale), non solo al fine di partecipare, come primo livello in termini di prossimità, alla rete di garanzia nazionale, ma anche al fine di rafforzare ed estendere una funzione, come quella del monitoraggio e tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, che deve diventare patrimonio comune e stabile della cultura e della tradizione di amministrazione locale italiana.

1. Inserimento della figura dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale nello Statuto⁶ dell'Ente Locale

L'inserimento, all'interno dello Statuto dell'Ente locale della figura dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale costituisce il riconoscimento di come le persone comunque private della libertà personale, siano parte integrante di quella cittadinanza dei diritti, dei servizi e della partecipazione alla comunità locale anche attraverso politiche di integrazione, di promozione della tutela dei diritti, della prevenzione di fenomeni di tortura o

⁴ Per coniugare il concetto di complessità di Edgar Morin (E. MORIN, *Il metodo. Ordine, disordine, organizzazione*, Feltrinelli, Milano, 1994) con quello di ecologia di Gregory Bateson (G. BATESON, *Verso un'ecologia della Mente*, Adelphi, Milano, 1977).

⁵ Cfr. A. ALBANO, *Lavorare in Reti, Relazione al Convegno e Incontro di coordinamento con i Garanti territoriali*, organizzato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale a Palazzo Valentini, Aula consiliare "Giorgio Fregosi", Roma, 14 dicembre 2018, reperibile online presso: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/aae52dcf7cfd81541ce69c7e7b5fb28a.pdf>

⁶ È necessaria la denominazione uniforme della figura in questione. Molti e molte garanti comunali sono solo "Garanti dei diritti dei detenuti", altri/e sono "Garanti per le persone private della libertà". In linea con il recente intervento normativo del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 173, che ha assegnato all'organismo nazionale la denominazione di "Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale", allo stesso modo, è necessario uniformare la denominazione di tutti e tutte le Garanti comunali in "Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale". Tale scelta è sintomatica del riconoscimento di una competenza che non sia limitata soltanto alla detenzione in ambito penale e che evidenzia la centralità delle persone e dei loro diritti.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



trattamenti inumani e degradanti e della relazione tra società dei detenuti e società dei liberi che costituiscono il primo passo per rendere effettivo il principio del reinserimento sociale di cui all'art. 27 comma 3 della Costituzione.

Il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale risponde ai principi di effettiva indipendenza e autonomia ed esercita la propria azione di tutela nei confronti delle persone comunque presenti nel territorio del Comune/Ente Locale anche con riferimento alle competenze dell'Amministrazione.

Con apposito regolamento sono individuate le modalità di funzionamento, di elezione, di durata del mandato e di revoca nonché i profili procedurali riferiti all'attività.

2. Regolamento - Modalità di presentazione delle candidature, elezione e durata del mandato

Il regolamento disciplina i requisiti di nomina prevedendo, oltre ai requisiti previsti per l'elezione a consigliere comunale, il possesso di diploma di laurea magistrale o di vecchio ordinamento in materie affini in ragione dell'incarico o altro titolo equipollente ovvero il possesso di specifica comprovata esperienza, almeno decennale, nei settori di esercizio delle funzioni.

Il regolamento dovrà prevedere modalità che assicurino la più ampia condivisione nel conferimento della nomina. Il regolamento disciplina, inoltre, i casi di revoca nonché le norme di incompatibilità e incandidabilità. Si ritiene che l'elezione diretta da parte del Consiglio comunale possa garantire tale previsione coniugata con la necessità di evitare poteri di veto che potrebbero tradursi in situazioni di stallo permanente. In tale prospettiva, è auspicabile inserire criteri di maggioranza progressivamente attenuati, per arrivare al voto a maggioranza semplice.

L'istanza di autonomia e indipendenza si realizza anche nella durata del mandato del Garante prevedendo, di norma, una durata più lunga, rispetto a quella della Consiliatura nonché l'attivazione delle procedure di presentazione delle candidature almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato. Specifiche procedure vanno invece previste per la revoca e la scadenza anticipata del mandato (dimissioni o impedimenti) con la precisazione che i motivi di revoca dell'incarico devono essere limitati alle ipotesi di grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero ai casi di condanna penale definitiva per delitto non colposo. Il regolamento disciplina, inoltre, i principi di funzionamento e gli aspetti finanziari.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



3. L'Autorità comunale Garante dei diritti delle persone private della libertà personale: funzionamento

Ai fini dell'ordinato svolgimento dell'azione dell'Autorità comunale Garante dei diritti delle persone private della libertà personale è necessario che l'Ente Locale preveda una sede fisica con locali possibilmente accessibili al pubblico. L'Amministrazione supporta l'azione dell'Autorità territoriale Garante dei diritti delle persone private della libertà prevedendo, ogni anno, lo stanziamento di risorse finanziarie per l'espletamento delle attività previste dal regolamento comunale.

Sul fronte della eventuale retribuzione, riteniamo che le specificità dei contesti locali (diversi per i numeri, la tipologia e le caratteristiche della popolazione di persone detenute o comunque private della libertà personale, così come per il numero di istituti e strutture comprese nel territorio di competenza) debbano prevalere su una scelta uniforme. È, invece, imprescindibile la previsione di un rimborso spese anche in forma forfettaria e facilitando gli aspetti amministrativi e di rendicontazione delle spese.

Il tema della retribuzione si coniuga con quello dell'incompatibilità rispetto allo svolgimento di attività lavorative. In questo senso l'inibizione di qualsiasi attività lavorativa deve poter corrispondere all'adeguamento della retribuzione della carica.

4. Ineleggibilità e Incompatibilità

In tema di regime di ineleggibilità ed incompatibilità, si ritiene segnalare i seguenti elementi.

- Non sono eleggibili a Garante i membri del Governo e Parlamento nazionale, i Presidenti di regioni e province, i Sindaci, i Consiglieri o Assessori comunali e municipali, di Città metropolitana, di Comunità montana e di Unioni di Comuni, i direttori di vertice delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, i dirigenti di vertice regionali, di aziende regionali e locali, e di aziende partecipate dal Comune. Le cariche devono essere inoltre cessate da almeno due anni.
- Non sono inoltre eleggibili i soggetti che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di vertice nelle amministrazioni soggette alla vigilanza del/la Garante dello specifico territorio comunale (anche se in quiescenza);
- Sono incompatibili con la carica di Garante i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti o movimenti politici e associazioni sindacali e di categoria.
- Sono incompatibili con la carica di Garante i soggetti che esercitano



l'attività forense, limitatamente al patrocinio di persone private della libertà personale, nello specifico territorio comunale.

5. Requisiti

Nell'ottica di valorizzare la ricchezza di esperienze e professionalità espresse dai singoli territori, appare importante rimarcare il ruolo eminentemente istituzionale dell'Autorità comunale garante dei diritti delle persone detenute, ruolo che necessita di formazione ed esperienza sul campo nell'ambito della promozione e della tutela dei Diritti Umani, in particolar modo in quello della privazione della libertà personale e dell'Esecuzione penale.

6. Copertura Assicurativa

Nell'ambito delle attività condotte dal Garante territoriale dei Diritti delle Persone Private della Libertà personale, il Comune che procede alla nomina, dovrà garantire una copertura assicurativa per gli infortuni sul luogo di lavoro, in itinere o durante l'attività lavorativa svolta in missione, sia in Italia sia all'estero, per tutto il periodo dello svolgimento delle attività istituzionali, con apposita copertura INAIL, attraverso il meccanismo della "gestione per conto dello stato", a norma del D.P.R. del 30 maggio 1965, n.1124 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Estensione a tutti gli ambiti di privazione della libertà

Considerato che l'ambito oggetto della funzione di garanzia è incardinato, a livello interno, nell'art. 13 della Costituzione e nell'inviolabilità della libertà personale se non "*per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge*", appare necessario rifondare l'identità costitutiva dei Garanti e delle Garanti e includere nel loro mandato precipuo ogni situazione di privazione della libertà personale e, conseguentemente, i poteri di visita e monitoraggio di tutti i luoghi e forme di privazione della libertà personale, inclusi, a titolo d'esempio non esaustivo, gli istituti penitenziari (art. 67 OP), le camere di sicurezza di tutte le Forze di polizia ivi comprese le stazioni di polizia ferroviaria o aeroportuale (art. 67-bis OP), i Centri di Permanenza per i Rimpatri (Art. 19 comma 3 del DL 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in Legge 13 aprile 2017, n. 46), le strutture sanitarie destinate all'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori (in forza di talune normative locali secondarie).

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del DL 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 10, l'esercizio delle funzioni del



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



Garante nazionale può essere delegato nel rispetto della norma alle figure di garanzia territoriali ricomprendendo così le strutture sanitarie e socio-sanitarie e assistenziali, le comunità terapeutiche e di accoglienza per adulti e per minori nonché i luoghi in cui lo straniero può essere trattenuto a qualunque titolo.

8. Rapporto poteri/doveri

Come detto, l'Autorità territoriale di garanzia agisce con poteri di monitoraggio e interviene direttamente sulle situazioni critiche rilevate, attraverso la interlocuzione istituzionale con le Amministrazioni competenti del livello locale formulando raccomandazioni e richieste.

A tale ampiezza di poteri corrispondono doveri precisi in relazione ai principi di riservatezza e leale collaborazione. Il dovere di riservatezza si estende a tutte le informazioni in ogni modo acquisite, da un lato perché la funzione esercitata ha finalità di denuncia pubblica soltanto in caso di inerzia dell'Amministrazione interessata, dall'altro perché l'accesso a colloqui riservati in assenza di testimoni comporta un dovere di tutela dei dati acquisiti e della fonte che li ha forniti in linea con la normativa italiana sulla riservatezza che integra il regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR). La leale collaborazione con le Autorità amministrative competenti, nel rispetto della diversità dei ruoli, costituisce un imprescindibile dovere dell'organo di garanzia, dal momento che l'obiettivo primario della funzione è la protezione dei diritti delle persone private della libertà personale e tale obiettivo è perseguibile solo attraverso un'azione interistituzionale nello scambio e nella interlocuzione con le amministrazioni pubbliche coinvolte.

Bari, 2 agosto 2023

Per Il Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale

Presidente

Mauro Palma

Per A.N.C.I – Associazione
Nazionale Comuni Italiani

Presidente

Antonio Decaro



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



**PROTOCOLLO DI
INTESA**

TRA

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani, di seguito denominata "ANCI", con sede a Roma, Via dei Prefetti 46, C.F. 80118510587, rappresentata dal Presidente, Antonio Decaro, legale rappresentante pro-tempore;

e

Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della Libertà Personale, di seguito denominata "Garante Nazionale", con sede in Roma, Via di San Francesco di Sales, n. 34, C.F. 97908230580, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore Mauro Palma, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Autorità

ANCI e Garante Nazionale di seguito congiuntamente denominate le Parti";

Visto

- la legge 26 luglio 1975, n. 345 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà e successive modificazioni;
- la legge 3 novembre 1988, n. 498 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984;
- la legge 5 giugno 2003, n. 131, che specifica la portata dell'articolo 117 della Costituzione, vincolando la potestà legislativa statale e regionale al rispetto degli obblighi internazionali derivanti da "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di limitazione reciproca della sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali";
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, che all'art. 12-bis, comma 1, lett. a), ha riconosciuto ai detenuti e agli internati la facoltà di "avere colloqui e corrispondenza con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici";
- la legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha riconosciuto ai Garanti "comunque denominati" la facoltà di visita degli istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente estesa alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 2-bis, comma 1, lett. b, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9) e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



in legge 13 aprile 2017, n. 46).

- la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità che all'art. 15 sancisce il diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti e il dovere degli Stati Parti di adottare tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura idonee ad impedire che persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, siano sottoposte a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- la legge 9 novembre 2012, n. 195 recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002;
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni, che all'art. 7 istituisce il Garante nazionale e in particolare lo designa Meccanismo nazionale di prevenzione (National preventive mechanism) della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5, affida al Garante nazionale la responsabilità di "promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie";
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 7, comma 5.1, attribuisce al Garante nazionale il potere di "delegare i garanti territoriali per l'esercizio delle proprie funzioni relativamente alle strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, alle comunità terapeutiche e di accoglienza, per adulti e per minori, nonché alle strutture di cui alla lettera e) del comma 5" dello stesso art. 7 della legge istitutiva del Garante nazionale, "quando particolari circostanze lo richiedano".
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 1, lett. a) ha concesso ai detenuti e agli internati la facoltà di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2019, n. 89



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



recante Regolamento concernente la determinazione della struttura e della composizione dell'Ufficio posto alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

- il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173 e successive modificazioni che all'art. 3, comma 4, ha concesso "allo straniero trattenuto" la facoltà di "rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa al Garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone private della libertà personale";
- il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni in legge 25 giugno 2020, n. 70 recante Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
- la delibera presidenziale del Garante nazionale 30 marzo 2021 recante il proprio Codice di autoregolamentazione.

Premesso che

- l'ANCI, come definito nello Statuto dell'Associazione, costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale; rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi agli organi della Pubblica Amministrazione; ne promuove lo sviluppo e la crescita; direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni;
- l'ANCI, nell'ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di migliorare l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l'utilizzo delle infrastrutture e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- Il Garante Nazionale svolge la funzione di Meccanismo nazionale di prevenzione (*National preventiv mechanism*) della tortura e delle pene



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



o trattamenti crudeli, promuovendo la collaborazione con i garanti territoriali ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate aventi competenza per le stesse materie;

- ANCI ed il Garante Nazionale intendono collaborare al fine di promuovere la cooperazione tra quest'ultimo ed i Garanti comunali e di città metropolitana al fine della promozione ed il sostegno della corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento a livello territoriale;

CONSIDERATO

- che l'ANCI può operare efficacemente con un ruolo attivo e di supporto per l'attuazione delle politiche volte ad assicurare il corretto coordinamento degli enti locali con le autorità preposte a garantire i diritti delle persone private della libertà favorendo lo scambio di buone pratiche;
- che in particolare fra i propri compiti, l'ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni materia riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre, l'ANCI svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al fine di una migliore applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale vigente anche in materia di diritti e partecipazione civica e che è il soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di informazioni nei Comuni da essa rappresentati;
- che il Garante Nazionale, nella Relazione al Parlamento 2020, p. 284, rilevava *«la disomogeneità normativa delle fonti istitutive dei Garanti territoriali, l'emanazione da diversi enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni», la nomina talvolta da parte degli organismi esecutivi anziché da quelli legislativi, le questioni attinenti al mandato spesso non esteso a tutti i luoghi di privazione della libertà, insomma la discontinuità normativa unita alla non conformità operativa rispetto agli standard internazionali fissati dall'Opcat; infine, una difficoltà di fondo dei Garanti – quali espressione di enti territoriali autonomi – a consentire un coordinamento compiuto e pieno da parte della Authority statale;*
- che sin dal 2003, le Regioni, le Province e i Comuni italiani hanno avviato la sperimentazione di una nuova figura di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà, che si rifà al tempo stesso alla tradizione della difesa civica e all'esperienza della prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti implementato dall'omonimo Comitato del Consiglio d'Europa;
- che ad aprile 2022, 16 Regioni e Province autonome, 7 Province e Città Metropolitane, 48 Comuni si sono dotati della figura del Garante delle



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



- persone private della libertà;
- che tale rete di autorità locali costituisce una ricchezza del nostro Paese e testimonia l'attenzione delle articolazioni territoriali della Repubblica verso il mondo della privazione della libertà e – sebbene i Garanti non facciano direttamente parte del Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura – verso la prevenzione di trattamenti inumani o degradanti nonché verso le esigenze di assistenza e reinserimento sociale delle persone a qualsiasi titolo private della libertà;
 - che la legislazione nazionale ha riconosciuto il contributo dei Garanti territoriali delle persone private della libertà nell'attuazione degli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione riconoscendo loro alcune importanti facoltà anche in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, come nell'ordinamento penitenziario e di polizia e nella disciplina in materia di immigrazione;
 - che l'esperienza di lungo periodo maturata dal Comune di Torino e lo studio intitolato "Diritti comuni" a cura della Garante nominata dal Comune di Torino e allegato alla presente, possono essere messi a valore al fine di contribuire a rendere uniforme la configurazione dei Garanti comunali.

Tutto quanto visto, premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli eventuali allegati richiamati formano parte integrante, essenziale e sostanziale del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2

(Finalità ed oggetto del Protocollo)

Le Parti, con la stipula del presente Protocollo intendono avviare una collaborazione finalizzata ad uniformare il mandato, i poteri e in generale la configurazione dei Garanti comunali e di città metropolitana per consolidare la loro istituzione, per dotarli di una identità uniforme e condivisa sul tipo del Garante nazionale, contribuendo alla costruzione di uno statuto comune, riconoscibile e condiviso che consenta una migliore e più strutturata cooperazione con il Garante nazionale, tale da facilitare anche l'esercizio dei poteri di delega attribuiti dalla legge nazionale attraverso la promozione e il sostegno della corretta diffusione di un modello volto alla prevenzione delle pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento, a livello locale, da realizzare con azioni di supporto amministrativo, informativo e formativo verso gli enti locali, utili a rafforzare la rete dei garanti locali.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



Articolo 3 (Impegni delle Parti)


1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente locale, si impegnano congiuntamente a:
 - a) collaborare alla definizione di atti amministrativi utili per la corretta diffusione del modello volto alla prevenzione di pratiche contrarie ai diritti umani, quali la tortura e le gravi forme di maltrattamento;
 - b) promuovere incontri e tavoli di confronto a livello nazionale e regionale per consolidare le figure di garanzia locali, uniformare le procedure di identificazione e conferimento dell'incarico per l'esercizio del ruolo di garante locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e favorire le attività di collaborazione tra Garante nazionale, comunali e di città metropolitane.
2. L'ANCI si impegna a promuovere appositi appuntamenti nazionali dedicati alla partecipazione diretta dei soggetti autorizzati da ciascun Comune e Città Metropolitana ad esercitare le funzioni di garante locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
3. L'Anci si impegna inoltre a costituire un gruppo di lavoro di almeno otto componenti con il coinvolgimento e partecipazione diretta dei "Garanti comunali", individuati fra quelli con la più lunga permanenza in tale funzione. Al gruppo di lavoro partecipa un esperto indicato dal Garante nazionale. Il suddetto gruppo di lavoro procederà alla redazione di linee-guida per i Comuni sui requisiti minimi da adottare per la nomina del Garante comunale.
3. Il Garante Nazionale si impegna ad avviare una procedura condivisa di riconoscimento dei garanti locali al fine di potere conferire loro apposita delega delle funzioni come previsto dalla normativa vigente.
4. Le attività promosse nel presente protocollo saranno esercitate dai soggetti preposti nel massimo rispetto della normativa vigente e laddove la normativa lo consenta.
5. Oltre a quanto sopra indicato, le Parti potranno promuovere e realizzare iniziative congiunte per il raggiungimento delle finalità del presente Protocollo di Intesa, di cui al precedente art.2, nei tempi e modi di volta in volta stabiliti tra le Parti.

Articolo 4 (Oneri)

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale e non comporta alcuna forma di esclusiva, restando le Parti pienamente libere di stipulare analoghi accordi con soggetti terzi.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



**Articolo 5
(Decorrenza, durata e modifiche)**

1. Il presente Protocollo di Intesa entrerà in vigore dalla data della stipula ed avrà durata di anni 3 (tre). È escluso il rinnovo tacito.
2. Ciascuna parte, valutato alla scadenza il permanere degli interessi e degli obiettivi del presente Protocollo, potrà chiederne il rinnovo, con lettera raccomandata o PEC da inviare 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, specificando l'ulteriore periodo di validità. In alternativa, le Parti potranno concordare di comune accordo espressamente e per iscritto eventuali rinnovi.
3. Qualsiasi modifica al presente Protocollo non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

**Articolo 6
(Utilizzo dei marchi)**

1. Le Parti danno atto dell'esigenza di promuovere le attività disciplinate nel presente Protocollo d'Intesa e la propria immagine nei settori di propria competenza.
2. Le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi, ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.
Nell'ambito della realizzazione degli obiettivi e delle attività individuate agli artt. 2 e 3 del Presente Protocollo d'Intesa, il Garante Nazionale potrà richiedere l'uso del logo di ANCI. La relativa autorizzazione verrà rilasciata da ANCI nelle forme stabilite dal "Regolamento per l'uso del Marchio ANCI", disponibile sul sito internet istituzionale www.anci.it, del quale il Garante Nazionale, con la sottoscrizione in calce al presente Protocollo, dichiara sin d'ora di aver preso visione e di accettare integralmente lo stesso.
3. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati Accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.



Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale



Articolo 7 (Comunicazione e visibilità del Protocollo)

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa.

Articolo 8 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Articolo 9 (Disposizioni generali)

1. Del presente Protocollo verranno redatti due originali, di cui ogni parte conserverà un esemplare.
2. Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni del presente Protocollo dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC e indirizzata a:
 - ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Via dei Prefetti, 46, 00186 Roma, pec anci@pec.anci.it
 - Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della Libertà Personale, via di San Francesco di Sales, n. 34, CAP 00165, Roma, pec prot.segreteria@cert.garantenpl.it

Articolo 10 (Controversie)

In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse.
In caso di mancato accordo, il Foro competente sarà quello di Roma.



*Garante Nazionale
dei diritti delle persone private
della libertà personale*



Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 11 luglio 2022

Per

Il Garante Nazionale dei diritti
delle persone private della Libertà
Personale

Presidente

Mauro Palma

Per

A.N.C.I. – Associazione
Nazionale Comuni Italiani

Presidente del Consiglio
Nazionale ANCI

Enzo Bianco

IL DRASTICO PEGGIORAMENTO (E PROGRESSIVO) DEL CARCERE MINORILE (e le altre strutture del CGM)

Sta perdurando il drastico peggioramento della situazione presso il carcere minorile di Bologna in ragione dell'impatto assai negativo che ha avuto l'apertura del secondo piano detentivo, iniziata a far data dall'ottobre 2021, che ha di fatto raddoppiato la capienza regolamentare dell'istituto (da 22 a 40 ragazzi), sussistendo, peraltro, in modo piuttosto ricorrente, sforamenti della capienza regolamentare che vanno a dare sostanza alla condizione di sovraffollamento della struttura.

Ciò che non risulta essere in discussione è la vocazione educativo-trattamentale dell'istituto che rimane ampia e solida, attraverso il quotidiano impegno della direzione e dello staff tutto, ma risulta evidente il deterioramento delle condizioni necessarie per mantenere un'accettabile qualità dell'esperienza detentiva per i ragazzi.

Il processo in corso, a cui si sta plasticamente assistendo in questi anni, da quando si è dato corso all'apertura del secondo piano detentivo, è una inaccettabile (e progressiva) assimilazione della detenzione minorile alla detenzione degli adulti, aumentando e proliferando il tempo vuoto e privo di qualità che i ragazzi devono trascorrere nelle celle e i contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento nei loro confronti.

Non c'è stato alcun incremento dei professionisti che, a tempo pieno, curano gli interventi educativi dedicati ai ragazzi, né alcuna traccia, nei fatti, di ampliamento della pianta organica degli operatori della Polizia Penitenziaria.

Così sta diventando pressoché ordinario che, in particolare, l'attuale carenza di organico degli operatori della Polizia Penitenziaria possa comportare la riduzione delle attività educativo-trattamentali in favore dei ragazzi, nella misura in cui la mancanza del personale che deve garantire le condizioni di sicurezza può non consentire il regolare svolgimento delle attività.

Nell'ultimo anno a più riprese - anche facendo espresso riferimento a note già inviate a seguito della determinazione di aprire il secondo piano detentivo - si è rappresentata seria preoccupazione alle autorità competenti rispetto al peggioramento della situazione presso la struttura e di seguito se ne darà conto, presentando quanto inviato.

Nota del 3 aprile 2023 inviata al Sottosegretario di Stato Ostellari e al Capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità avente a oggetto - Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - **(perduranti) problematiche connesse all'apertura del secondo piano detentivo** (storico delle note già a suo tempo inviate).



**Comune
di Bologna**

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale

Ministero della Giustizia
Sottosegretario di Stato
Andrea Ostellari

Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità
Capo dipartimento
Antonio Sangermano

Oggetto: Istituto Penale per i Minorenni di Bologna – (perduranti) problematiche connesse all'apertura del secondo piano detentivo (storico delle note già a suo tempo inviate)

Alle Autorità in indirizzo,

nel salutare, sono a porgere alla Vostra attenzione le note, già a suo tempo inviate, relative all'apertura del secondo piano detentivo presso l'IPM di Bologna che, nei fatti, ha comportato un drastico peggioramento della complessiva situazione, anche degenerata nei disordini del 19 dicembre 2022.

Si allegano di seguito:

- nota del 20 dicembre 2022 (così come inviata ai media);
- nota PG 601399/2022 del 16.09.2022;
- nota PG 416867/2021 del 21.09.2021.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Antonio Ianniello
Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Disordini presso l'istituto penale per i minorenni.

Nella giornata di ieri si sono verificati disordini presso il carcere minorile, che hanno interessato il secondo piano detentivo, dove sono collocati i ragazzi maggiorenni.

Si è avuto modo di effettuare un sopralluogo a ridosso degli accadimenti, risultando cinque le celle attualmente inagibili: due al primo piano detentivo, in ragione degli eventi critici verificatisi durante il fine settimana; tre al secondo piano, interessate dai fatti di ieri (in due di esse è stato appiccato il fuoco e in una risulta essere stata in parte divelta la porta blindata).

In relazione alle condizioni di sicurezza della struttura, risulta assai preoccupante la verosimile inadeguatezza delle vie di fuga, nella malaugurata evenienza in cui, in caso di incendio di ampie proporzioni, dovesse configurarsi la necessità di evacuare i ragazzi.

I disordini si sono consumati interamente all'interno della sezione detentiva, i cui accessi erano stati bloccati da parte degli operatori penitenziari.

A seguito dei fatti, tre ragazzi maggiorenni sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Bologna.

Il deterioramento del contesto detentivo dell'istituto penale per i minorenni affonda le sue radici nell'apertura del secondo piano, risalente a circa un anno fa.

Tale opzione organizzativa ha comportato nei fatti il raddoppio della capienza regolamentare all'interno di un contesto strutturale inadeguato con evidenti ricadute anche sulle condizioni di vita dei ragazzi, le cui fragilità si sono con tutta evidenza amplificate.

Peraltro non si è corrisposto all'aumento della capienza regolamentare con ampliamenti degli organici degli operatori della sicurezza e dell'area educativa (a tempo pieno).

Tutto il personale è risultato in affanno nel recente periodo, essendo esposto a situazioni di maggiorata tensione che, se prolungate nel medio/lungo periodo, si teme possano anche andare a incidere sulla congruità degli interventi posti in essere da parte degli stessi operatori.

I disordini di Bologna sono solo gli ultimi in ordine temporale. Va a terminare un anno che sembra aver visto difficoltà senza precedenti in tutti gli istituti penali per i



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

minorenni, da nord a sud, isole comprese.

Nel complesso della detenzione minorile non si contano più gli eventi critici, i danneggiamenti, le aggressioni in danno del personale, risultando a questo punto non più differibili un'urgente e risolutiva riflessione su quanto sta accadendo, nonché conseguenti interventi congrui rispetto all'attuale contesto.

Bologna, 20 dicembre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità
Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità
Direzione Generale del
Personale, delle Risorse e per
l'attuazione del
provvedimenti del Giudice
Minorile
Giuseppe Cacciapuoti

Centro Giustizia Minorile di
Bologna – Dirigente
Marco Bonfiglioli

p.c.

Garante Nazionale dei Diritti
delle persone private della
libertà personale
Presidente
Mauro Palma

Tribunale per i Minorenni di
Bologna – Presidente
Gabriella Tomai



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Magistrato di Sorveglianza
Francesca Salvatore

Garante della Regione Emilia
- Romagna delle Persone
private della libertà
personale
Roberto Cavalieri

Istituto Penale per i
Minorenni di Bologna -
Direzione
Alfonso Paggiarino

Oggetto: seria preoccupazione circa l'attuale situazione presso l'IPM di Bologna (intimamente connessa all'apertura del secondo piano detentivo)

Alle Autorità in indirizzo,

trasmetto la nota in oggetto, ricollegandomi a quanto già rappresentato con la nota PG 416867/2021 del 21/09/2021 (che si allega).

Preoccupa constatare che l'apertura del secondo piano detentivo abbia nei fatti comportato un nuovo scenario all'interno dell'IPM di Bologna, contribuendo, a parere dello scrivente, a un peggioramento della situazione.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Certamente l'apertura del secondo piano detentivo ha comportato la possibilità di operare una netta separazione - così come previsto dalla normativa di riferimento - fra minorenni e maggiorenni (collocati al secondo piano) che restano separati in tutte le attività giornaliere.

Tale aumento della capienza regolamentare (attualmente attestandosi a 40 ragazzi, ma - come noto - i posti letto già predisposti risultano 44) è però avvenuto in un contesto detentivo che già si caratterizza per le croniche inadeguatezze strutturali degli ambienti, trattandosi di un edificio storico riadattato per l'uso carcerario, che si ripercuotono anche sulle condizioni di vita dei ragazzi.

C'è stato, in un primo momento e in parte, un ampliamento dell'organico della Polizia Penitenziaria, anche se nel recente periodo sono intervenuti alcuni trasferimenti e/o distacchi che nei fatti pare abbiano vanificato il precedente intervento.

La diretta conseguenza che in talune circostanze si viene così a configurare è che "saltino" attività trattamentali dedicate ai ragazzi perché non c'è il personale che possa garantire le condizioni di sicurezza per il loro regolare svolgimento con un evidente pregiudizio per il percorso educativo dei ragazzi (nonché disagio e disservizio per gli operatori che accedono dall'esterno per condurre l'attività).

Allo stato non risulta essere intervenuto alcun potenziamento dell'area educativa (il cui organico è rimasto numericamente immutato, prendendo comunque atto che c'è stata l'integrazione di due esperti con un monte ore predeterminato), non prevedendo in particolare l'integrazione di figure educative a tempo pieno.

In questo contesto, come noto, l'Azienda USL di Bologna ha raddoppiato il monte ore del medico che opera nella struttura.

Nel corso dell'anno, come noto, si sono verificate vicende che hanno destato particolare preoccupazione, restando coinvolti ragazzi, in particolare minorenni, in numerosi eventi critici (ripetuti atti di autolesionismo che hanno anche comportato periodi di permanenza presso strutture sanitarie esterne nonché un tentativo suicidario).

Come noto, episodi di autolesionismo continuano tuttora a verificarsi.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Si è così avuta la percezione che l'aumento della capienza regolamentare abbia amplificato con tutta evidenza le fragilità presenti nei ragazzi, peraltro sottoponendo l'intero istituto nonché il personale a situazioni di maggiorata tensione che, se prolungate nel medio/lungo periodo, comportando un aumento dello stress correlato, si teme possano anche andare a incidere sull'adeguatezza degli interventi posti in essere da parte degli stessi operatori.

Appare di tutta evidenza che lo scenario sia fortemente mutato rispetto a quando la capienza era fissata a 22 ragazzi.

Resta comunque solida l'impostazione trattamentale che caratterizza l'istituto, anche sempre considerando che in questi anni sono stati conseguiti importanti risultati in termini educativi, creandosi le condizioni affinché il progetto educativo personalizzato che riguarda i ragazzi potesse esplicarsi nella sua pienezza, tracciando percorsi orientati alla responsabilizzazione, all'educazione e al pieno sviluppo psico-fisico anche (e soprattutto) per una preparazione adeguata alla vita libera. Il conseguimento del diploma da parte di alcuni ragazzi, anche durante l'emergenza sanitaria, nonché l'iscrizione all'Università di altri, sono indicatori che possono proprio essere letti come importanti risultati conseguiti anche da parte di tutto lo staff grazie al rapporto equilibrato che si è instaurato fra le varie aree.

Quello che nella nota PG 416867/2021 del 21/09/2021 si paventava come potenziale rischio concreto sembra essersi plasticamente configurato: in ragione del ricalibramento verso l'alto della capienza regolamentare stanno venendo a mancare le condizioni essenziali per mantenere lo standard qualitativo delle condizioni di vita e degli interventi educativi che hanno contraddistinto in questi anni l'istituto penale minorile, in ragione dell'attuale carenza di figure educative e della nota limitatezza del contesto strutturale, temendo anche derive involutive – che per certi versi già si sono materializzate - che possano accentuare i contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento dei ragazzi. In questo contesto, da ultimo, anche la sopravvenuta riduzione di organico del personale della Polizia Penitenziaria.

Tutto ciò premesso, mi permetto di rappresentare seria preoccupazione per l'attuale situazione dell'IPM di Bologna, auspicando l'attuazione di ogni migliore intervento per consentire un adeguato standard qualitativo delle condizioni di vita e degli interventi educativi che ha contraddistinto assai positivamente in questi anni l'istituto penale minorile quando la capienza regolamentare era fissata a 22 ragazzi.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Si auspica, inoltre, che non intervengano ulteriori ricalibramenti della capienza regolamentare verso l'alto che potrebbero evidentemente andare a complicare la già difficile situazione in atto.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 16 settembre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità
Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità
Direzione Generale del
Personale, delle Risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti
del Giudice Minorile
Giuseppe Cacciapuoti

Centro Giustizia Minorile di
Bologna – Dirigente
Antonio Pappalardo

p.c.

Garante Nazionale dei Diritti
delle persone private della libertà
personale
Presidente
Mauro Palma

Garante della Regione Emilia-
Romagna delle Persone private
della libertà personale
Marcello Marighelli

Istituto Penale per i Minorenni
di Bologna - Direzione
Alfonso Paggiarino

**Oggetto: preoccupazione relativa alla prossima apertura del secondo
piano detentivo presso l'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna.**



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Alle Autorità in indirizzo,

nel salutare, essendosi appreso che è maturata la determinazione di procedere alla progressiva apertura del secondo piano detentivo dell'Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - così da raggiungere una capienza massima di 36 ragazzi detenuti da quella attuale di 22, anche attraverso una graduale pianificazione temporale a partire dall'1 ottobre 2021 (capienza massima sino a 24 ragazzi) sino all'1 gennaio 2022 (capienza massima sino a 36 ragazzi) – mi permetto di rappresentare, anche in ragione della frequentazione piuttosto assidua che, nel corso del mandato, ho avuto del locale istituto, alcuni profili di seria preoccupazione connessi all'opzione di un progressivo ampliamento della ricettività dell'IPM di Bologna.

Una prima considerazione riguarda il contesto detentivo dell'istituto bolognese che, come noto, già si caratterizza per le croniche inadeguatezze strutturali degli ambienti, trattandosi di un edificio storico riadattato per l'uso carcerario, che si ripercuotono anche sulle condizioni di vita dei ragazzi. Infatti, essendo particolarmente angusto lo spazio dell'area dei corridoi a ridosso delle camere di pernottamento, risulta difficile rendere operativo il regime detentivo aperto, quando i ragazzi non sono impegnati nelle attività e restano all'interno della camera detentiva. Questa considerazione, già rilevante con riferimento all'attuale assetto collegato alla capienza massima di 22 ragazzi, potrà essere ovviamente estesa anche al secondo piano detentivo, una volta aperto, peraltro risultando amplificato il profilo di criticità.

Inoltre, gli spazi in cui vengono effettuate attualmente le attività educative, come noto, nel corso degli ultimi anni, sono andati riducendosi.

In particolare, l'ampliamento della capienza desta preoccupazione anche nella misura in cui a tale opzione non dovessero seguire interventi di adeguamento dell'organico, tanto dell'Area Educativa quanto della Polizia Penitenziaria, temendosi che, senza un adeguato rafforzamento degli organici in servizio, possa verosimilmente configurarsi un grave impatto sugli equilibri organizzativi, potendosi materializzare un significativo disagio lavorativo per le varie professionalità penitenziarie, anche con il rischio concreto di ricadute negative sulle complessive condizioni di detenzione dei ragazzi, con eventuale collegato aumento del clima di tensione.

La stessa organizzazione dell'offerta di attività trattamentali (scolastiche, formative,



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

culturali, ricreative e sportive), attualmente congrua rispetto al numero dei ragazzi presenti e all'organico del personale, potrebbe rischiare di subire contraccolpi.

Lo scenario che, per questa via, potrebbe profilarsi sarebbe in controtendenza rispetto a quanto ha caratterizzato il locale istituto penale minorile.

Infatti, in questi anni sono stati conseguiti importanti risultati.

Il conseguimento del diploma da parte di alcuni ragazzi, anche durante l'emergenza sanitaria, nonché l'iscrizione all'Università in questo ultimo anno di altri, sono indicatori che possono essere letti come importanti risultati conseguiti anche da parte di tutto lo staff grazie al rapporto equilibrato che si è instaurato fra le varie aree. Allo stato sembrano esserci le condizioni – e i risultati conseguiti possono anche essere letti in chiave di conferma – affinché il progetto educativo personalizzato che riguarda i ragazzi possa esplicarsi nella sua pienezza, tracciando percorsi orientati alla responsabilizzazione, all'educazione e al pieno sviluppo psico-fisico anche (e soprattutto) per una preparazione adeguata alla vita libera.

A mero titolo di esempio, è di particolare pregio la nota esperienza dell'osteria formativa all'interno dell'istituto, inaugurata nell'ottobre 2019, che è il frutto di un ambizioso progetto sociale portato avanti da un ente per la formazione professionale nell'ambito della ristorazione di concerto con la Direzione del carcere e con il contributo di una fondazione bancaria. Nell'ambito di questo progetto, come noto, prima dell'emergenza sanitaria, i ragazzi lavoravano fra sala e cucina, essendo già state organizzate alcune serate in cui il carcere minorile si era aperto alla città. La sensazione era e rimane che questa grande opportunità per i ragazzi possa anche diventare patrimonio della città di Bologna.

Così, date le attuali premesse, la seria preoccupazione è che, portando la capienza a 36 ragazzi (dagli attuali 22), nell'ambito del limitato contesto strutturale esistente, possa andarsi ad alterare proprio quel delicato equilibrio organizzativo grazie al quale si sono raggiunti i risultati accennati.

Ancor più, nel caso di mancanza di congrui interventi di adeguamento degli organici, il rischio concreto è che possano venire a mancare le condizioni essenziali per mantenere l'attuale standard qualitativo delle condizioni di vita e degli interventi educativi, potendosi aprire la strada a una deriva involutiva in cui i contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento dei ragazzi possano prendere il sopravvento.

Tutto ciò premesso, sono a rappresentare la preoccupazione in oggetto, con particolare riguardo al progressivo ampliamento della ricettività dell'IPM "Pietro



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Siciliani” di Bologna.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 21.09.21

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 20 giugno 2023 inviata al Sottosegretario di Stato Ostellari e al Capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità avente a oggetto - Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - sopralluogo del 20 giugno 2023 - preoccupazione relativa all'attuale condizione di sovraffollamento della struttura.



Sottosegretario di Stato
alla giustizia
Andrea Ostellari

Capo dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità
Antonio Sangermano

p.c.

Garante nazionale dei
diritti delle persone private
della libertà personale
Presidente
Mauro Palma

Centro Giustizia Minorile
di Bologna
Dirigente
Marco Bonfiglioli

Garante E-R delle persone private
della libertà personale
Roberto Cavalieri

Istituto Penale per i
Minorenni di Bologna
Direttore
Alfonso Paggiarino

Oggetto: Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - sopralluogo del 20 giugno 2023 - preoccupazione relativa all'attuale condizione di sovraffollamento della struttura

Alle Autorità in indirizzo,

nel salutare, sono a rappresentare preoccupazione in merito all'attuale condizione di sovraffollamento della struttura, a seguito di accesso in istituto effettuato nella tarda mattinata del 20 giugno 2023.

A fronte della capienza regolamentare di 40 ragazzi, risultavano presenti 44.

L'imminente avvento della stagione estiva è periodo dell'anno nel quale, come noto, può anche andare ad accentuarsi l'insorgenza di situazioni di rischio e disagio per la popolazione detenuta e, in questo senso, proprio emerge il timore che la perdurante condizione di sovraffollamento possa andare ad amplificare tali situazioni in un contesto che, come noto, è già stato teatro di disordini a fine 2022.

L'attuale criticità del sovraffollamento va a sommarsi al progressivo deterioramento del contesto detentivo dell'istituto in essere da quando si è proceduto all'apertura del secondo piano detentivo che ha raddoppiato di fatto la capienza regolamentare, andando a incidere assai negativamente sulle condizioni di vita dei ragazzi e sulle condizioni di lavoro degli operatori.

Come noto, a fronte di tale raddoppio della capienza regolamentare, in un contesto strutturale peraltro inadeguato (sono assai dispersivi gli spazi ricavati da un edificio storico riadattato per l'uso carcerario), è rimasta invariata la pianta organica degli operatori addetti alla sicurezza e invariato il numero dei professionisti che, a tempo pieno, curano gli interventi educativi nei confronti dei ragazzi (nell'ambito della relazione educativa è così scemata la frequenza dei contatti fra ragazzi ed educatore di riferimento rispetto a quanto avveniva prima).

Così anche il regolare svolgimento delle attività trattamentali dedicate ai ragazzi può subire (e subisce) contraccolpi nella misura in cui può venire a mancare il personale che deve garantire le condizioni di sicurezza, magari impegnato all'esterno dell'istituto in contingenti e concomitanti attività di traduzione varia.

Inoltre, è risultato tangibile allo scrivente il crescente affanno che sta attraversando il personale, la cui esposizione a situazioni di maggiorata tensione, se prolungata nel tempo, potrebbe anche andare a incidere in negativo sulla congruità degli stessi interventi posti in essere.

Tutto ciò premesso, si rappresenta preoccupazione in relazione al perdurare della condizione di sovraffollamento, auspicando interventi che possano interrompere il progressivo deterioramento in essere del contesto detentivo di cui si tratta.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 20 giugno 2023



Antonio Ianniello
Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 21 luglio 2023 inviata al Capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità avente a oggetto - Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - sopralluogo odierno - **preoccupazione relativa all'attuale carenza di organico degli operatori della Polizia Penitenziaria e alla conseguente riduzione delle attività in favore dei ragazzi.**



Capo dipartimento per la
giustizia minorile e di comunità
Antonio Sangermano

p.c.

Garante nazionale dei
diritti delle persone private
della libertà personale
Presidente
Mauro Palma

Centro Giustizia Minorile
di Bologna
Dirigente
Marco Bonfiglioli

Garante E-R delle persone private
della libertà personale
Roberto Cavalieri

Istituto Penale per i
Minorenni di Bologna
Direttore
Alfonso Paggiarino

Oggetto: Istituto Penale per i Minorenni di Bologna - sopralluogo odierno - preoccupazione relativa all'attuale carenza di organico degli operatori della Polizia Penitenziaria e alla conseguente riduzione delle attività in favore dei ragazzi

All'Autorità in indirizzo,

nel salutare, sono a rappresentare preoccupazione in merito alla situazione che ho potuto riscontrare durante l'odierno sopralluogo.

Ferme restando le accentuate perplessità che lo scrivente ha avuto modo di rappresentare (a più riprese) in merito all'apertura del secondo piano detentivo - avvenuto senza alcun ampliamento della pianta organica degli operatori della Polizia Penitenziaria; invariato il numero dei professionisti che, a tempo pieno, curano gli interventi educativi; in un contesto strutturale peraltro inadeguato (sono, come noto, assai dispersivi gli spazi ricavati da un edificio storico riadattato per l'uso carcerario) - ciò che attualmente preoccupa è che la carenza di organico della Polizia Penitenziaria sta comportando come diretta conseguenza la riduzione delle attività educativo-trattamentali in favore dei ragazzi.

Infatti, sono rimasti attivi i corsi formativi di ristorazione ed edilizia, ma si è dovuto interrompere il regolare svolgimento di corsi scolastici (alfabetizzazione) e attività sportiva (UISP), nella misura in cui manca il personale che deve garantire le condizioni di sicurezza per consentirne il regolare svolgimento, peraltro proprio durante la stagione estiva che è periodo dell'anno nel quale, come noto, può anche andare ad accentuarsi l'insorgenza di situazioni di rischio e disagio per la popolazione detenuta.

In questa sede non risulta essere minimamente in discussione la vocazione educativo-trattamentale dell'istituto che, a parere dello scrivente, rimane ampia e solida, attraverso il quotidiano impegno della direzione e dello staff tutto, ma risulta evidente il deterioramento delle condizioni essenziali necessarie per mantenere un'accettabile qualità dell'esperienza detentiva per i ragazzi.


Vanno così proliferando contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento dei ragazzi e pare di assistere a una deriva per la quale la detenzione minorile va assimilandosi alla detenzione degli adulti, aumentando il tempo vuoto e privo di qualità che i ragazzi devono trascorrere nelle celle.

E, in questo contesto, sullo sfondo sempre permane la preoccupazione intimamente collegata alle condizioni di lavoro degli operatori: il rischio concreto che il crescente affanno che il personale sta attraversando possa anche andare a incidere in negativo sulla congruità degli stessi interventi posti in essere.

Tutto ciò premesso, mi permetto di rappresentare la preoccupazione di cui sopra, auspicando i migliori interventi per la qualità delle condizioni di vita dei ragazzi e delle condizioni di lavoro degli operatori.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 21 luglio 2023



Antonio Ianniello
Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota dell'1 settembre 2023 inviata ai media relativa alle crescenti difficoltà del carcere minorile di Bologna - verso un deterioramento delle condizioni di vita dei ragazzi e delle condizioni di lavoro degli operatori.



**Comune
di Bologna**

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Le crescenti difficoltà del carcere minorile di Bologna - verso un deterioramento delle condizioni di vita dei ragazzi e delle condizioni di lavoro degli operatori

Anche il sopralluogo di ieri ha confermato la preoccupazione relativa alla situazione del locale carcere minorile sulla quale ha avuto un impatto assai negativo l'apertura del secondo piano detentivo, iniziata a far data dall'ottobre 2021, che ha di fatto raddoppiato la capienza regolamentare dell'istituto (da 22 a 40 ragazzi).

Così, a oggi, ci troviamo in una situazione in cui sono presenti 45 ragazzi, a fronte di una capienza regolamentare di 40. Sono 26 i ragazzi maggiorenni fino ai 25 anni e 19 i minorenni e fra questi colpisce il dato numerico relativo agli stranieri minori non accompagnati che risultano 12.

Ed è proprio dall'apertura del secondo piano detentivo che sono iniziate anche le attuali difficoltà anche perché si è proceduto in questo senso - apertura avvenuta peraltro in un contesto strutturale inadeguato in quanto gli spazi sono ricavati da un edificio storico riadattato per l'uso carcerario - senza alcun incremento dei professionisti che, a tempo pieno, curano gli interventi educativi dedicati ai ragazzi, né alcuna traccia, nei fatti, di ampliamento della pianta organica degli operatori della Polizia Penitenziaria.

Raddoppiando il numero dei ragazzi sono così anche nei fatti raddoppiate le varie ed eventuali essenziali attività che possono comportare il loro accompagnamento/traduzione all'esterno in condizioni di sicurezza (visite mediche, udienze, trasferimenti), ma il dato numerico del personale dedicato, come detto, è rimasto invariato.

Durante la corrente stagione estiva proprio l'attuale carenza di organico degli operatori della Polizia Penitenziaria ha comportato la saltuaria riduzione delle attività educativo-trattamentali in favore dei ragazzi, nella misura in cui la mancanza del personale che deve garantire le condizioni di sicurezza può non consentire il regolare svolgimento delle attività.

Ciò che non risulta essere in discussione è la vocazione educativo-trattamentale dell'istituto che rimane ampia e solida, attraverso il quotidiano impegno della direzione e dello staff tutto, ma risulta evidente il deterioramento delle condizioni necessarie per mantenere un'accettabile qualità dell'esperienza detentiva per i ragazzi. Tale deriva, nell'assenza di interventi che vadano a incidere sulla qualità delle condizioni di vita dei ragazzi e delle condizioni di lavoro degli operatori, potrebbe anche portare verso una inaccettabile assimilazione della detenzione minorile alla detenzione degli adulti, aumentando e proliferando il tempo vuoto e privo di qualità che i ragazzi devono trascorrere nelle celle e i contenuti di mera detenzione e/o di mero contenimento nei loro confronti.

In questo contesto è prioritario (e doveroso) focalizzare l'attenzione anche sulle condizioni di lavoro degli operatori perchè il rischio concreto che potrebbe configurarsi è che il crescente affanno che il personale sta attraversando possa anche andare a incidere in negativo sulla congruità degli stessi interventi posti in essere.

Tali preoccupazioni sono state anche formalizzate nel luglio scorso ai vertici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Bologna, 1 settembre 2023



Antonio Ianniello
Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 20 dicembre 2022 inviata ai media relativa ai disordini presso l'istituto penale per i minorenni.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Disordini presso l'istituto penale per i minorenni.

Nella giornata di ieri si sono verificati disordini presso il carcere minorile, che hanno interessato il secondo piano detentivo, dove sono collocati i ragazzi maggiorenni.

Si è avuto modo di effettuare un sopralluogo a ridosso degli accadimenti, risultando cinque le celle attualmente inagibili: due al primo piano detentivo, in ragione degli eventi critici verificatisi durante il fine settimana; tre al secondo piano, interessate dai fatti di ieri (in due di esse è stato appiccato il fuoco e in una risulta essere stata in parte divelta la porta blindata).

In relazione alle condizioni di sicurezza della struttura, risulta assai preoccupante la verosimile inadeguatezza delle vie di fuga, nella malaugurata evenienza in cui, in caso di incendio di ampie proporzioni, dovesse configurarsi la necessità di evacuare i ragazzi.

I disordini si sono consumati interamente all'interno della sezione detentiva, i cui accessi erano stati bloccati da parte degli operatori penitenziari.

A seguito dei fatti, tre ragazzi maggiorenni sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Bologna.

Il deterioramento del contesto detentivo dell'istituto penale per i minorenni affonda le sue radici nell'apertura del secondo piano, risalente a circa un anno fa.

Tale opzione organizzativa ha comportato nei fatti il raddoppio della capienza regolamentare all'interno di un contesto strutturale inadeguato con evidenti ricadute anche sulle condizioni di vita dei ragazzi, le cui fragilità si sono con tutta evidenza amplificate.

Peraltro non si è corrisposto all'aumento della capienza regolamentare con ampliamenti degli organici degli operatori della sicurezza e dell'area educativa (a tempo pieno).

Tutto il personale è risultato in affanno nel recente periodo, essendo esposto a situazioni di maggiorata tensione che, se prolungate nel medio/lungo periodo, si teme possano anche andare a incidere sulla congruità degli interventi posti in essere da parte degli stessi operatori.

I disordini di Bologna sono solo gli ultimi in ordine temporale. Va a terminare un anno che sembra aver visto difficoltà senza precedenti in tutti gli istituti penali per i



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

minorenni, da nord a sud, isole comprese.

Nel complesso della detenzione minorile non si contano più gli eventi critici, i danneggiamenti, le aggressioni in danno del personale, risultando a questo punto non più differibili un'urgente e risolutiva riflessione su quanto sta accadendo, nonché conseguenti interventi congrui rispetto all'attuale contesto.

Bologna, 20 dicembre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 14 ottobre 2022 inviata all'Azienda USL Bologna.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Azienda USL Bologna
[redacted]

p.c.

Direzione IPM Bologna

**Oggetto: gentile richiesta informazioni in merito a effettuazione
interventi terapeutico-fisioterapici nei confronti del ragazzo [redacted]
[redacted] nato a [redacted]**

Gentile dott. [redacted],

nel salutare, come anticipato per le vie brevi, a seguito di colloquio con il ragazzo [redacted] nato a [redacted], sono gentilmente a chiedere informazioni in merito all'effettuazione di interventi terapeutico-fisioterapici nei confronti della ragazzo in questione di cui – secondo quanto riferito – a seguito del noto grave incidente, risulterebbe l'indicazione nella documentazione sanitaria di riferimento.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Bologna, 14 ottobre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

In occasione dell'ultima tornata elettorale (come da prassi, in occasione di elezioni), si è chiesto un aggiornamento in merito all'attivazione di adeguate forme di comunicazione relative agli adempimenti che devono essere espletati per chi intenda esercitare il diritto di voto.

Nota del 20 settembre 2022 inviata alla Direzione dell'IPM relativa all'esercizio del diritto di voto per le elezioni politiche.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Direzione IPM Bologna

Oggetto: esercizio diritto di voto da parte dei ragazzi alle prossime elezioni politiche

Gentile Direzione,

sono per prassi gentilmente a chiedere se, con riferimento all'esercizio del diritto di voto da parte dei ragazzi che non abbiano perso il diritto di elettorato attivo e che intendano esercitarlo, siano state attivate adeguate forme di comunicazione relative ai noti adempimenti che devono essere espletati, anche con la collaborazione dell'istituto penitenziario.

Già certo dell'attenzione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 20 settembre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Le altre strutture del Centro Giustizia Minorile (CGM) per l'Emilia-Romagna e Marche sono il Centro di Prima Accoglienza e la Comunità Ministeriale.

Il CPA accoglie - all'occorrenza - i minori (anche le ragazze - durante l'anno non è stato infrequente che giungessero ragazze arrestate a Milano per indisponibilità di apposite strutture nel territorio di riferimento a causa di lavori in corso) in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all'udienza di convalida.

La Comunità Ministeriale accoglie i minori sottoposti al provvedimento della misura cautelare del collocamento in comunità.

La struttura del CPA, ubicata al piano terreno, è divisa in due sezioni (nella sezione maschile si trovano due camere di pernottamento per la fruizione di 4 persone cadauna; nella sezione femminile si trova una camera di pernottamento per 4 persone). Tutte le camere di pernottamento sono dotate di servizio igienico.

Altri locali che fanno parte della struttura del CPA sono: l'infermeria, la sala colloqui con il magistrato e la lavanderia.

Per quanto riguarda gli spazi della Comunità Ministeriale - Comunità Pubblica per Minori, la struttura è ubicata al primo piano e può ospitare 8 ragazzi.

Di seguito il dettaglio di alcuni interventi che hanno interessato le strutture in questione e i relativi ospiti.

Nota inviata del 9 febbraio 2023 inviata a vari referenti istituzionali relativa a ragazzo collocato presso la Comunità Ministeriale di Bologna avente a oggetto - richiesta di **aggiornamento in merito all'individuazione e all'inserimento in una comunità terapeutica** in ragione delle sue urgenti esigenze di cura.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

ASST [REDACTED]
Direzione Generale

Centro [REDACTED]
[REDACTED]

p.c.

Tribunale per i Minorenni di [REDACTED]
[REDACTED]

Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità - Capo dipartimento
Antonio Sangermano

Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità - Direzione generale del
personale, delle risorse e per
l'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile - Ufficio I -
Dirigente - Cira Stefanelli

Centro Giustizia Minorile [REDACTED]
Dirigente - [REDACTED]

Centro Giustizia Minorile Bologna
Dirigente - Marco Bonfiglioli

Centro di Prima Accoglienza con
annessa Comunità Ministeriale -
Bologna - Direttore - Immacolata
Pisano

USSM [REDACTED]
Direzione - [REDACTED]

Azienda USL Bologna
Presidio Sanità Pratello



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Oggetto: ██████████, nato in ██████████ attualmente collocato presso la Comunità Ministeriale di Bologna - richiesta di aggiornamento in merito all'individuazione e all'inserimento in una comunità terapeutica in ragione delle sue urgenti esigenze di cura – grave preoccupazione dello scrivente

Ai Servizi in indirizzo,

nel salutare, chiedo un aggiornamento in merito all'inserimento in una comunità terapeutica del ragazzo in oggetto in ragione delle sue urgenti esigenze di cura che destano una grave preoccupazione nello scrivente.

Nella tarda mattinata di ieri ho effettuato un sopralluogo presso la Comunità Ministeriale di Bologna nell'ambito dell'esercizio della funzione di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna.

Dal confronto con i referenti della struttura ho appreso della delicata vicenda del ragazzo rispetto al quale l'attuale collocamento appare con tutta evidenza inadeguato, emergendo la necessità di un collocamento in una comunità a valenza terapeutica idonea al soddisfacimento delle sue esigenze di cura, così come anche emerge dalle valutazioni svolte dalla Neuropsichiatria di Bologna.

Come noto, il disagio del ragazzo ha anche trovato espressione in agiti autolesionistici reiterati (██████████) che ingenerano nello scrivente una seria preoccupazione, risultando anche evidenti sulle sue braccia i segni di pregressi tagli e ferite.

In questo contesto appaiono non differibili allo scrivente la definizione e l'avvio di un compiuto progetto a valenza terapeutica che possano contribuire ad arginare il deterioramento in atto della vicenda del ragazzo.

In questo senso, anche al fine di escludere che il perdurante collocamento in una struttura inadeguata per il soddisfacimento delle necessità di cura del ragazzo, quale risulta essere l'attuale, possa ulteriormente contribuire ad accentuare le fragilità del ragazzo, si auspica che possa configurarsi quanto prima possibile la presa in carico



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

terapeutica all'esterno dell'attuale contesto.

Tutto ciò premesso, trasmetto con seria preoccupazione la segnalazione in oggetto.
Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 9 febbraio 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota dell'8 marzo 2023 inviata al Centro Giustizia Minorile relativa alla trascuratezza degli ambienti della Comunità Ministeriale.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Centro Giustizia Minorile Bologna
Dirigente – Marco Bonfiglioli

p.c.

Dipartimento Giustizia Minorile e di
Comunità – Capo Dipartimento
Antonio Sangermano

Tribunale per i Minorenni di Bologna -
Presidente
Gabriella Tomai

Garante RER delle persone private della
libertà personale
Roberto Cavalieri

Azienda USL Bologna Dipartimento di
Sanità Pubblica – Direttore
Paolo Pandolfi

Centro di Prima Accoglienza con
annessa Comunità Ministeriale
Bologna - Direttore
Immacolata Pisano

**Oggetto: sopralluogo effettuato in data 7 marzo 2023 presso la
Comunità Ministeriale di Bologna**

All'Autorità in indirizzo,

nel salutare, comunico di aver effettuato un sopralluogo - nella tarda mattinata di
ieri - presso la Comunità Ministeriale, nell'ambito dell'attività espletata in qualità di
Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Bologna, anche allertato dagli esiti dell'attività di vigilanza del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna - effettuata, con riferimento alla struttura di cui si tratta, il 2/9/2022 - così come comunicati anche allo scrivente con nota PG 0016633/2023 del 13.02.2023 avente a oggetto la relazione sugli esiti delle attività di vigilanza del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Bologna presso il Centro Giustizia Minorile di Bologna (IPM - CPA - Comunità Ministeriale).

Di particolare impatto (negativo) è risultata essere la trascuratezza degli ambienti, con particolare riguardo alle insufficienti condizioni igienico-manutentive delle camere in cui dormono i ragazzi, che necessitano evidentemente di tinteggiatura e sanificazione, nonché alla precarietà degli arredi - in particolare gli armadi, comodini sono ridotti ai minimi termini, malfermi e senza ante - palesandosi in maniera evidente condizioni di inadeguata accoglienza per i ragazzi.

Preoccupa aver constatato che la situazione sia rimasta la medesima che l'Azienda USL aveva già rilevato mesi addietro, peraltro potendosi essere verosimilmente ancor più deteriorata nel frattempo.

Tutto ciò premesso, si auspica che - quanto prima possibile - possano essere intrapresi gli opportuni interventi per ripristinare forme di congrua accoglienza per i ragazzi.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 8 marzo 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

LA DOZZA. FRA (IN)SOSTENIBILITA' DEL NUMERO DELLE PRESENZE, INADEGUATEZZE STRUTTURALI, SEGMENTAZIONE DEI CIRCUITI E SFORZO DEGLI OPERATORI

Il dato numerico salta all'occhio in modo immediato: al 30 novembre 2023 erano presenti 806 - di cui 409 straniere - persone (di cui 74 donne) a fronte di una capienza regolamentare di 498 (popolazione detenuta complessiva a questa data 60116).

Un anno prima, al 30 novembre 2022, c'erano 756 - di cui 411 straniere - persone (di cui 76 donne) a fronte di una capienza regolamentare di 502 (popolazione detenuta complessiva a quella data 56524).

Risulta evidente che il tema (irrisolto) del sovraffollamento stia tornando a presentarsi in maniera assai severa: la complessa realtà detentiva locale già è apparsa in grande affanno durante la passata stagione estiva, essendosi dovuto procedere, per brevi periodi, alla temporanea sospensione degli ingressi in carcere, dirottati su altri istituti penitenziari regionali.

Se il trend in crescita dovesse confermarsi, non possono, in prospettiva, escludersi anche estreme conseguenze nel senso dell'allocazione per singola cella di tre persone (ora sono prevalentemente due), condizione che andrebbe assai verosimilmente a configurare ipotesi di violazione dell'art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - che sancisce la proibizione della tortura ponendo il divieto di pene e di trattamenti disumani o degradanti - così come avvenuto quando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la cd. sentenza Torreggiani l'8 gennaio 2013 ha riconosciuto che non sussistevano in maniera sistemica condizioni detentive adeguate per le persone detenute a causa, in particolare, della situazione di sovraffollamento.

La condizione di sovraffollamento carcerario - a fronte della scarsità di risorse disponibili rispetto alla situazione data - viene così a pregiudicare la piena possibilità di assicurare alle persone detenute, che intendano intraprendere percorsi di responsabilizzazione, effettivi strumenti trattamentali individualizzati volti al reinserimento sociale. Viene in questo modo plasticamente frustrato il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, risultando assai accentuata la distanza fra la concreta realtà carceraria e quanto sancito dall'art. 27 comma 3 della Costituzione.

La Corte Edu, nella citata sentenza, ha affermato che l'esperienza detentiva non impedisce alle persone detenute di beneficiare dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Coloro che si trovano in una condizione di privazione della libertà personale, totalmente sotto la responsabilità dello Stato, possono - anzi - avere bisogno di una tutela più incisiva in ragione della loro accentuata vulnerabilità.

Lo Stato ha l'obbligo positivo di assicurare a ogni persona privata della libertà personale condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, facendo in modo **che le modalità di esecuzione della misura non consistano in una prova d'intensità eccedente l'inevitabile e intrinseco livello di sofferenza proprio della misura.**

Non congrue anche le risorse professionali delle varie aree (sicurezza, amministrativa, educativa, sanitaria) che devono occuparsi delle persone detenute, risultando i numeri non sostenibili.

Si apre così la strada a un'esecuzione penale orientata al mero contenimento e/o alla mera neutralizzazione, anche venendo a mancare la possibilità concreta dell'effettiva presa in carico delle singole esperienze detentive.

Fra le (varie) ricette per contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario, gli organismi europei hanno caldeggiato da sempre un ampio ricorso alle misure alternative alla detenzione.

In questo ambito - inoltre - è stata particolarmente suggestiva la prospettiva indicata dal Comitato europeo contro la tortura nel suo rapporto generale sulle attività svolte nel 2021 ossia che il vero argine alla questione del sovraffollamento, che umilia la dignità delle condizioni detentive, possa essere la valutazione dell'opportunità di introdurre il numero chiuso e/o il limite massimo di persone detenute che un singolo istituto possa sopportare per riuscire davvero a garantire la pienezza della presa in carico dei percorsi detentivi - sotto ogni punto di vista, formativo-lavorativo, sanitario, rieducativo-risocializzativo in senso ampio - il che significa orientare l'esecuzione penale al rispetto dei diritti umani e non meramente al contenimento e alla neutralizzazione.

Nella complessa realtà detentiva locale, peraltro, la condizione di sovraffollamento si mischia in modo perverso con l'inadeguatezza strutturale degli spazi.

La struttura è stata a suo tempo costruita male, secondo vecchie logiche improntate prevalentemente alla custodia, secondo un mero esercizio di edilizia penitenziaria che non tiene in minima considerazione quanto anche il profilo architettonico - la congruità degli spazi - sia decisivo per poter consentire la piena attuazione del trattamento penitenziario e dei contenuti di umanizzazione della pena.

La struttura risulta carente di adeguati spazi dedicati alle attività trattamentali e lavorative.

Come si accennava la struttura - oltre a essere stata sovraccaricata dalla condizione di cronico sovraffollamento che negli anni si è costantemente presentata - è stata a suo tempo costruita male - verosimilmente anche con materiali di qualità scadente - così necessita di continuo di interventi di complessiva manutenzione e miglioria.

Con riferimento alle criticità di carattere stagionale, con particolare riguardo al caldo estivo, sino ad oggi sono mancati interventi che possano contribuire a risolvere a pieno gli effetti negativi, contribuendo al miglioramento delle condizioni detentive.

Non sono predisposti pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere azionabili all'interno delle camere stesse (se non in un numero assai limitato di sezioni detentive).

Non sono stati predisposti all'interno delle celle pulsanti per azionare l'allarme in caso di malore.

Bisogna, però, registrare positivamente che sono stati avviati in modo graduale, sezione per sezione, una serie di lavori che porteranno l'acqua calda nei bagni all'interno delle camere di pernottamento.

Salvo che in alcune sezioni, le docce sono comuni, collocate in ambienti all'esterno della camera detentiva.

Mancano gli spazi dedicati ai refettori e di conseguenza i pasti vengono consumati all'interno delle celle.

Durante questa stagione invernale si stanno riscontrando particolari problemi per quanto riguarda il malfunzionamento della caldaia, con particolare riguardo **all'approvvigionamento** dell'acqua calda.

Il malfunzionamento degli impianti è tendenzialmente dovuto alla cattiva manutenzione e le problematiche hanno riguardato - principalmente - la mancanza di acqua calda, la cui erogazione è stata ripristinata (la situazione comunque necessita di un monitoraggio continuo, non potendosi escludere ulteriori malfunzionamenti).

Gli interventi tecnici richiesti alla ditta esterna, a cui è demandata l'assistenza, sono stati pressoché quotidiani, ma non sempre si è riusciti a venire a capo della situazione in ragione del deterioramento dell'impianto.

In ogni caso si sta procedendo all'acquisto di una nuova caldaia. Il riscaldamento in linea generale è sempre stato funzionante presso il reparto maschile (salvo il malfunzionamento di alcuni singoli caloriferi all'interno di alcune celle. In alcuni frangenti, dopo colloqui con le persone detenute, si è personalmente segnalato alla Direzione il malfunzionamento di alcuni termosifoni all'interno delle celle presso la sezione detentiva maschile 2C e presso la sezione femminile.

Nel corso del ponte dell'Immacolata di questo anno, però, ci sono effettivamente stati problemi legati al mancato funzionamento del riscaldamento presso la sezione femminile, così per alcuni giorni le donne detenute (e le operatrici penitenziarie che espletano il servizio nella sezione di cui si tratta) sono rimaste al gelo.

Per tutto l'istituto, resta un profilo legato agli intervalli temporali in cui il riscaldamento è acceso: ci sono momenti della giornata in cui viene spento così ci sono periodi temporali in cui gli ambienti si raffreddano, con evidente disagio sia per le persone detenute che per i visitatori esterni.

Si è chiesto di ampliare l'orario in cui il riscaldamento resta acceso.

Nota del 13 giugno 2023 inviata alla Direzione della Casa Circondariale di Bologna relativa agli accorgimenti per l'avvento della stagione estiva.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Direzione Casa Circondariale di Bologna
Rosa Alba Casella

Oggetto: accorgimenti per avvento stagione estiva (e altro)

Gentile dott.ssa Casella,

nel salutare, come ogni anno, ritualmente, approssimandosi l'avvento della stagione estiva, sono a chiedere gentilmente la valutazione relativa alla possibilità di introdurre alcuni accorgimenti che possano andare a incidere sul miglioramento delle condizioni detentive durante il caldo che si prospetterà.

Del resto, il tema è stato, come noto, da tempo oggetto di apposite circolari del DAP che hanno fornito nel corso degli anni un ricco corredo di indicazioni affinché si organizzassero interventi volti a mitigare le condizioni di disagio dovute alle ondate di calore.

In questo senso, come noto, la circolare GDAP n. 0251808 del 3 luglio 2021 ha richiamato, in quanto ancora attuali ed esaustive, sia nella motivazione che nei contenuti, la circolare GDAP n. 0293197 del 28 luglio 2011, la nota GDAP n. 0214862 del 28 giugno 2017 e la nota GDAP n. 0232862 del 14 luglio 2017.

Fra gli interventi suggeriti dai provvedimenti dipartimentali in oggetto si chiede gentilmente di verificare la praticabilità di alcuni di essi, in particolare:

- diversa modulazione degli orari di permanenza all'aria aperta, evitando le ore



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

più calde, valutando uno slittamento in avanti delle ore d'aria pomeridiane;

- previsione di menù giornalieri che contemplino alimenti consigliati durante la stagione estiva;
- possibilità di acquistare, tramite l'impresa di mantenimento, ventilatori a batteria di piccole dimensioni - al netto del rispetto delle condizioni di sicurezza;
- apertura del blindo delle celle durante l'orario notturno per far circolare l'aria;
- ampliamento della possibilità di utilizzare frigoriferi nei reparti detentivi;
- implementazione della funzionalità, nei cortili di passeggio, dei punti idrici a getto e/o dei nebulizzatori.

Inoltre, essendo, come noto, il periodo estivo riconosciuto quale momento dell'anno in cui si accentua l'insorgenza di situazioni di rischio e disagio per la popolazione detenuta, si chiede gentilmente di valutare l'opportunità di intensificare la possibilità di effettuare corrispondenza telefonica, nell'ambito dell'ampia discrezionalità che la normativa di riferimento attribuisce alle Direzioni di istituto.

Approfitto, inoltre, di questa stessa comunicazione per porre alla sua attenzione un altro profilo che attiene alla quotidianità detentiva, a prescindere dallo specifico contesto stagionale, chiedendo gentilmente di valutare la praticabilità di interventi che vadano nel senso di quanto previsto dalla normativa di riferimento, in particolare:

- adeguate forme di pubblicità degli elenchi per l'assegnazione al lavoro delle persone detenute. Si auspica che si possa procedere all'affissione nelle sezioni detentive degli elenchi in questione, anche essendo una richiesta che sovente proviene dalle persone detenute, anche in ragione di quanto, come noto, è previsto dall'art. 20, comma 5, lettera a) della L.354 26 luglio 1975, n.354.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Tutto ciò premesso, ringraziando sin d'ora per l'attenzione, trasmetto la nota in oggetto.
L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 13 giugno 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

In questo contesto, caratterizzato dalla condizione di sovraffollamento, così sussiste un drastico abbassamento complessivo della qualità della vita all'interno dell'istituto dove risulta inadeguata l'offerta di attività lavorative rispetto alla domanda proveniente dalle persone detenute (molte delle quali risultano assai povere e sprovviste di una rete sociale all'esterno che le possa comunque sostenere).

La domanda di lavoro resta la richiesta principale proveniente da parte della popolazione detenuta, ma proprio il lavoro, considerato fra gli strumenti essenziali attraverso i quali tracciare il percorso trattamentale che deve tendere progressivamente al reinserimento nella società civile, riguarda un numero limitato di persone. Sono circa 170 le persone che, perlopiù a rotazione, sono impiegate ogni mese (e residuali sono i posti di lavoro tempo pieno, meno della metà) in attività scarsamente professionalizzanti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria, riguardanti in particolare lo svolgimento di mansioni utili alla gestione della quotidianità che vive l'istituto.

Per quanto riguarda il lavoro intramurario alle dipendenze di terzi, vengono attualmente svolte le seguenti attività di lavorazione in convenzione: l'officina meccanica che coinvolge uomini detenuti, assunti con contratto a tempo indeterminato; il laboratorio sartoriale che vede assunte donne detenute per quattro ore al giorno con contratto di lavoro a domicilio; la lavanderia industriale; il call-center delle Acli, recentemente operativo.

In questo contesto risulta assai carente l'offerta di lavoro intramurario per le donne detenute.

Di significativo (positivo) impatto l'attuale situazione che riguarda gli ambienti detentivi, fuori dal muro di cinta, che ospitano persone semilibere e lavoranti all'esterno: sono circa 50 le persone collocate in questi ambienti che escono dalla struttura detentiva durante la giornata per recarsi al lavoro, facendo poi ritorno in istituto, una volta terminata l'attività.

La porzione più importante di queste persone usufruisce dell'art. 21 della Legge penitenziaria. Si tratta di uno strumento che riguarda una modalità di esecuzione **della pena che consente di uscire dall'istituto per svolgere attività lavorativa o frequentare corsi di formazione professionale.**

Può essere previsto per: condannati in via definitiva per reati comuni senza alcuna limitazione relativa alla posizione giuridica e al periodo trascorso in carcere; **condannati alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis L.p. dopo 1/3 della pena e comunque non prima di 5 anni; condannati all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno 10 anni.**

Si tratta di un provvedimento di natura amministrativa, concesso dal direttore e approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel provvedimento dovranno essere indicate le prescrizioni a cui attenersi fuori dall'istituto di pena.

Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

Il D.l. n. 78/2013, convertito in legge n. 94/2013, ha aggiunto il comma 4 ter all'art. 21 L.p., all'evidente scopo di allargarne le maglie. Oggi le persone detenute e internate possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito

nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Inoltre possono anche prestare la propria attività - a titolo volontario e gratuito - a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi.

Queste disposizioni non si applicano alle persone detenute e internate per il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste.

Dal 2019 l'INPS, a livello nazionale, non sta riconoscendo l'indennità di disoccupazione per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria.

Stanno, però, aumentando sensibilmente i provvedimenti giurisprudenziali del giudice del lavoro nel senso del riconoscimento della NASpI anche alle persone detenute, accogliendo ricorsi presentati contro il rigetto dell'INPS della domanda di disoccupazione.

Con il messaggio n. 909 del 5 marzo 2019 l'INPS, diversamente rispetto a quanto si verificava sino a quel momento, ha comunicato l'orientamento inteso a non riconoscere l'indennità di disoccupazione (durante il periodo d'inattività nell'attesa della turnazione per poter tornare ad accedere al lavoro, come da prassi) alle persone detenute che abbiano svolto attività lavorativa retribuita alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria. Così le domande per ottenere l'indennità di disoccupazione presentate all'INPS vengono rigettate.

Secondo tale orientamento - che come accennato sta venendo sconfessato dai provvedimenti del giudice del lavoro - la disciplina del lavoro in carcere non viene equiparata al lavoro in libertà sulla base della considerazione che il lavoro intramurario - a cui si accede per domanda e a rotazione con le altre persone detenute - abbia caratteristiche del tutto peculiari in relazione alla finalità rieducativa e di reinserimento sociale a cui è orientato.

Per quanto riguarda la formazione professionale, il finanziamento viene attuato con risorse del Fondo Sociale Europeo assegnate da bandi regionali a enti di formazione che organizzano corsi all'interno del carcere, previo rilevamento dello specifico fabbisogno formativo da parte della Direzione dell'istituto.

Inoltre l'ente di formazione Cefal gestisce all'interno dell'istituto uno sportello di orientamento al lavoro per le persone detenute, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Può attivare tirocini formativi presso datori di lavoro esterni.

Fra le attività trattamentali fondamentali c'è la scuola (i corsi sono attivati anche presso la sezione femminile).

Sono attivati corsi di alfabetizzazione, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, dal C.P.I.A. di Bologna, che coinvolgono annualmente un importante numero di persone detenute (in questa annualità non è stato possibile attivare il corso di scuola media per le sezioni dell'Alta Sicurezza).

La scuola secondaria di secondo grado è attivata dall'I.I.S. Keynes di Castel Maggiore, indirizzo tecnico-commerciale.

Per quanto riguarda gli studi universitari, sono attualmente iscritte nell'ambito della convenzione con l'Alma Mater poco meno di cinquanta persone detenute – fra uomini e donne - nell'ambito dell'attivazione del Polo Universitario Penitenziario (PUP).

Per quanto riguarda l'Area Educativa, risultano allo stato 10, compreso il capo Area, le professionalità giuridico-pedagogiche applicate (ma con l'inizio dell'anno si perderà una risorsa trasferita in altro carcere per ragioni personali).

Risulta anche essere presente una segreteria dell'Area educativa, composta da due figure amministrative.

Senza dubbio, se la situazione fosse maggiormente congrua dal punto di vista numerico, aumenterebbe la possibilità di cogliere a pieno le opportunità offerte dal territorio in termini di capacità di accoglienza e risocializzazione delle persone detenute.

In questo contesto permangono - seppur ridimensionate rispetto al passato - le doglianze delle persone detenute circa la scarsa frequenza dei contatti con i professionisti della rieducazione, non riuscendo l'operatore a essere presente assiduamente all'interno delle sezioni, anche al fine di avere conoscenza diretta della quotidianità della vita detentiva. In questo senso sarebbe fondamentale l'introduzione di prassi che possano prevedere la presenza periodica del funzionario giuridico-**pedagogico all'interno** delle sezioni detentive, nella profonda convinzione che ulteriori forme di conoscenza delle persone detenute possano dare risposte congrue ai bisogni dei singoli, anche permettendo di evitare tensioni interne e prevenire eventi critici.

Anche il dato numerico relativo al personale della Polizia Penitenziaria risulta incongruo, mancando quasi un centinaio di agenti, rispetto a quanto previsto dalla pianta organica.

Questi operatori penitenziari sono depositari di un patrimonio esperienziale di conoscenza, inerente alle dinamiche che attengono **all'attuale** quotidianità penitenziaria, dal quale non si può prescindere.

Continuano a permanere singole interpretazioni del ruolo in chiave banalmente custodiale - anche retaggio di sottoculture carcerarie rispetto alle quali è necessario operare una netta torsione culturale, rinforzando in modo sistematico e diffuso i percorsi formativi - ma il complessivo approccio alla questione detentiva pare solido nel riconoscere il necessario orientamento in senso pienamente costituzionale a cui la pena deve tendere.

Anche grazie al tempestivo intervento di questo personale penitenziario vengono ogni anno sventati tentativi autosoppressivi di persone detenute.

Nelle difficili condizioni operative, proprie delle sezioni detentive, non mancano aggressioni in danno del personale.

Tema assai delicato riguarda l'impiego legittimo della forza fisica, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Viene consentito l'impiego della forza fisica nei confronti delle persone detenute, laddove sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione di ordini impartiti (il personale che per qualsiasi motivo

abbia fatto uso della forza fisica nei confronti delle persone detenute deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto).

In questo contesto risulta fondamentale che i mezzi e le modalità degli interventi, volti a neutralizzare una condotta violenta, rispettino sempre il criterio di proporzionalità che deve sussistere fra la condotta posta in essere dalle persone detenute e la reazione degli operatori penitenziari, anche risultando essenziale che prima di ricorrere all'uso della forza vengano sempre esperite, laddove possibile, tutte le tecniche di mediazione che devono far parte del corredo professionale degli operatori penitenziari.

In questo senso è necessario che l'operatore penitenziario riceva una formazione specifica affinché possa essere acquisita la più piena capacità di valutare i limiti della propria funzione così che si possa neutralizzare il rischio concreto che vengano a configurarsi episodi di contenimento trasmodati in atti di violenza.

In linea generale, se dovessero verificarsi situazioni in cui viene fatto un impiego aberrante della forza fisica da parte di operatori penitenziari, duplice sarebbe il profilo di gravissima preoccupazione: un primo, immediato, relativo agli eventi che si possono essere verificati; un secondo, di prospettiva, che guarda al futuro, in una squisita ottica di prevenzione dei trattamenti inumani e degradanti, nella misura in cui, se ci sono stati operatori penitenziari che hanno fatto un uso aberrante della forza fisica, non si può escludere che, in future analoghe situazioni potenzialmente stressanti, possano adottare, ancora una volta, tali simili condotte.

Con riferimento alla prevenzione delle condotte suicidarie, è urgente elaborare strategie che possano rendere più incisiva l'attuazione del piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie in carcere, coinvolgendo tutti i soggetti che fanno parte della comunità penitenziaria.

Per il piano risulta essenziale garantire la formazione degli operatori locali, in particolare quelli a più diretto contatto con la quotidianità detentiva in un quadro di condivisione del complesso degli interventi fra area penitenziaria e area sanitaria. Ai fini della prevenzione del rischio suicidario possono risultare decisivi anche eventuali contributi tecnici che comunque possono portare tutte le figure che a vario titolo hanno una presenza costante nei settori detentivi e che possono sviluppare una sensibilità finalizzata a cogliere segnali di disagio e a generare soluzioni che limitino la possibilità che i loro portatori rimangano senza una rete di attenzione.

L'OMS ha affermato che esiste una forte associazione tra scelte suicidarie e collocazione del detenuto in isolamento. La tendenza deve, quindi, essere di non isolare le persone a rischio, richiedendo il supporto di altri detenuti, che dovrebbero essere formati attraverso attività congiunte fra area penitenziaria e sanitaria.

In questo senso anche attraverso il coinvolgimento diretto delle persone detenute, se adeguatamente formate a offrire vicinanza e supporto sociale ai soggetti a rischio, si può mirare a raggiungere l'obiettivo di costruire interventi concreti per presidiare le (non poche) situazioni che possono essere potenzialmente stressanti in un contesto di privazione della libertà personale.

Già in altri territori i servizi sanitari del carcere hanno coinvolto alcune persone detenute, selezionate e formate, per assicurare una funzione di sostegno nei confronti delle altre persone a rischio, avendo il compito di allertare i medici e gli operatori penitenziari quando sorgano situazioni di allarme circa lo stato emotivo-psicologico della persona in difficoltà.

L'auspicio è che tale progettualità possa essere avviata quanto prima anche presso la Casa Circondariale di Bologna.

Deve esserci cura particolare nel presidiare le (non poche) situazioni che possono essere potenzialmente stressanti in un contesto di privazione della libertà personale. Fra queste, certamente, il periodo dei primi giorni in cui si è fatto ingresso in carcere. Vi rientrano, inoltre, fra le altre, i processi in corso nelle ipotesi di reati gravi, nel cui caso è necessario prestare particolare attenzione ai giorni prima delle udienze e della condanna e a quelli immediatamente successivi.

In questo senso, nel corso **dell'attività**, **dopo** aver fatto effettuato un colloquio con la persona detenuta alcuni giorni prima di un'udienza, anche in ragione di quanto emerso nell'interlocuzione, si è proceduto alla formalizzazione di apposita segnalazione del giorno in cui si sarebbe celebrato il processo, per puro scrupolo, potendosi appunto caratterizzare come evento potenzialmente stressante.

Anche il personale di scorta e che presta servizio nelle aule di giustizia può fornire informazioni relative alle reazioni della persona nel corso **dell'udienza**.

La medesima attenzione va applicata nel caso di rigetti di misure alternative. Familiari e difensori di fiducia possono riferire informazioni importanti sullo stato emotivo-psicologico della persona. Anche i magistrati, durante gli interrogatori, possono intercettare reazioni emotive e/o lo stress della persona detenuta, potendo informare il personale penitenziario. Con riferimento alle condizioni di salute, **l'informazione relativa alla sopravvenuta diagnosi di gravi patologie può comportare** una destabilizzazione della persona detenuta che deve essere monitorata. Tra le situazioni che possono comportare stress nelle persone detenute va presa in considerazione anche la dimissione, soprattutto per quelle persone che hanno trascorso lunghi periodi di carcerazione e **possono non avere all'esterno una rete** sociale di riferimento. In simili frangenti, può essere decisiva la presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali (da attivare necessariamente nei mesi precedenti alla fase delle dimissioni, così come sta avvenendo con l'esperienza del locale Progetto dimittendi).

Nel corso dell'anno si sono verificati 3 decessi, di cui una donna ricoverata all'esterno per più giorni, per apparenti cause naturali.

Nota del 28 marzo 2023 inviata ai media in occasione del decesso di una persona detenuta nel circuito protetto.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

GARANTE DETENUTI BOLOGNA. Decesso di un uomo di mezza età nella sezione del circuito protetto.

Domenica mattina un uomo italiano di mezza età, da lungo tempo in stato di detenzione, è stato trovato morto nel suo letto presso la sezione del circuito protetto della Casa Circondariale di Bologna.

In questa sezione sono collocate persone per le quali si consuma una detenzione che, per ragioni di opportunità penitenziaria, tende a escludere il contatto con il resto della popolazione detenuta, anche al fine di evitare l'esposizione al rischio di subire aggressioni e/o sopraffazioni, anche per questo motivo essendo limitata la possibilità di accedere a opportunità di lavoro all'interno del carcere fuori dalla sezione medesima.

Nel lasso temporale che va dalla fine del gennaio 2021 al febbraio 2022 erano già state 3 le persone detenute trovate morte improvvisamente nel loro letto (una di queste nella medesima sezione del circuito protetto, ai tempi collocata in un altro piano del reparto giudiziario) così pare configurarsi un tasso di incidenza che necessita di un'adeguata analisi.

Bologna, 28 marzo 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Altra caratteristica della detenzione bolognese è la segmentazione dei circuiti detentivi all'interno dell'istituto penitenziario.

Oltre al circuito della Media Sicurezza, come noto, esistono due sezioni detentive di Alta Sicurezza in cui sono collocate persone che si ritiene abbiano comunque collegamenti con la criminalità organizzata (anche straniera), anche per la tipologia di reato commesso, e che non possono entrare in contatto con la restante popolazione **detenuta. La ratio della previsione è di operare una separazione all'interno degli** istituti penitenziari fra i detenuti comuni e quelli appartenenti a consorterie di tipo mafioso in modo da evitare e impedire il verificarsi di fenomeni di assoggettamento, di reclutamento criminale o di strumentalizzazione ai fini di turbamenti della sicurezza degli istituti.

Appartengono ad altro circuito comunque classificato alcune persone collocate nella sezione protetta - in particolare ex collaboratori di giustizia - in cui convivono, per scelta amministrativa intervenuta negli ultimi anni, persone classificate promiscue (sicurezza passiva) - tendenzialmente di ex collaboratori di giustizia, ma vi sono anche stati parenti di collaboratori di giustizia - e autori di reati sessuali.

Tale circuito è stato evidentemente creato per rispondere a specifiche esigenze di **tutela dell'incolumità di queste persone, anche perché nella sottocultura carceraria tali categorie di autori di reato non vengono accettate dall'altra popolazione detenuta,** esponendole anche al rischio di aggressioni o sopraffazioni.

Nel corso dell'anno alcune di queste persone detenute hanno subito aggressioni o sopraffazioni a opera di altre, quando occasionalmente sono comunque venute in contatto.

La condizione delle persone detenute nel circuito protetto resta sempre estremamente precaria in quanto, come accennato, dovendo per ragioni di opportunità penitenziaria vivere separate da tutte le altre, vivono in un particolare isolamento, in un contesto in cui l'offerta trattamentale è piuttosto limitata.

Anche l'offerta trattamentale per il circuito dell'Alta Sicurezza, per le ragioni dovute alla segmentazione di cui si accennava, resta caratterizzata da limiti (come si ricordava in precedenza in questa annualità non è stato possibile attivare il corso di scuola media).

Come noto, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, l'Azienda USL di Bologna in applicazione del DPCM 1 aprile 2008 provvede all'erogazione delle prestazioni sanitarie all'interno del carcere. Uno staff medico-infermieristico è operativo all'interno della struttura, garantendo assistenza medica h24. Talune specialità sono erogate all'interno. Nell'anno sono stati ripristinati gli ambienti dedicati alle visite specialistiche all'interno che, nel corso dei disordini che si sono verificati nel marzo 2020, erano stati devastati.

Per quanto riguarda le visite specialistiche all'esterno, vengono utilizzati gli ospedali pubblici di Bologna, principalmente l'Ospedale Maggiore quando possibile.

Viene utilizzato l'Ospedale Sant'Orsola quando il paziente deve essere ricoverato per esempio in relazione a un intervento chirurgico (dove è presente uno spazio detentivo appositamente dedicato) e l'Istituto Ortopedico Rizzoli per interventi ortopedici di particolare complessità.

Per quanto riguarda lo spazio detentivo presso l'Ospedale Sant'Orsola, non appare adeguato per le lungodegenze, essendo stato strutturato, sin dalle origini, per situazioni con carattere d'urgenza, ma, al netto di questa premessa, si sono potute riscontrare condizioni materiali, nel complesso, dignitose, durante il sopralluogo effettuato.

Risulta in parte migliorata la situazione dell'area sanitaria che aveva raggiunto - negli anni scorsi - la soglia della grave criticità con riferimento alla carenza di figure mediche anche correlata alla già nota criticità relativa alla continuità professionale delle stesse figure mediche, verificandosi in alcuni casi assai repentini turn-over.

Non si però è tornati al livello pre-Covid19, quando ogni giorno il medico era presente nella sezione detentiva di riferimento per effettuare le ordinarie visite mediche.

La carenza di medici ha comportato doglianze da parte delle persone detenute attraverso lettere collettive, anche inviate agli organi di stampa.

La peculiarità della medicina penitenziaria correlata alla complessità del contesto detentivo fa sì che la condizione di privazione della libertà personale possa anche tendere (in modo irriducibile) a nutrire (e amplificare) il pregiudizio delle persone detenute, le quali hanno la percezione di essere destinatarie di un'assistenza sanitaria precaria. Si tratta di una mera percezione che, però, ha ripercussioni non banali sulla quotidianità della personale esperienza detentiva, aggravandola.

Circa un terzo della popolazione detenuta ha dichiarato di fare uso di sostanze stupefacenti al momento dell'ingresso in carcere.

Perdurano di eventi collegati alla produzione di alcolici ricavati dalla macerazione **della frutta, il cui consumo ha comportato svariate situazioni di tensione all'interno** delle sezioni detentive, anche comportando aggressioni in danno di operatori penitenziari. E si sono anche verificati gravi episodi di violenza perpetrati in danno di altre persone detenute.

In questo contesto potrebbe avere un particolare significato l'attivazione di interventi dedicati alle persone detenute che manifestano più accentuate problematiche **personali, anche valutando l'opportunità di attivare incontri sull'uso responsabile** delle sostanze alcoliche a cura del servizio competente.

Perdura, inoltre, la pratica del misuso dei farmaci.

Nota del 6 novembre 2023 inviata all'Azienda USL Bologna relativa a calendarizzazione intervento urologico per una persona detenuta.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Azienda USL Bologna
Ambulatorio Urologia

p.c.

Regione Emilia-Romagna
Garante delle persone private della
libertà personale
Roberto Cavalieri

Regione Emilia-Romagna
Settore Assistenza Territoriale
Alessio Saponaro

Azienda USL Bologna
Direzione Sanitaria della Casa
Circondariale di Bologna
Francesco Saverio Casimirri

Ministero della Giustizia
Direzione della Casa Circondariale di
Bologna
Rosa Alba Casella

**Oggetto: gentile richiesta aggiornamento in merito alla
calendarizzazione di intervento urologico per persona attualmente
detenuta presso la Casa Circondariale di Bologna [REDACTED],
nato a [REDACTED]**

Gentilissimi,

nel salutare, comunico di aver effettuato nell'odierno pomeriggio un colloquio in carcere con [REDACTED], nato a [REDACTED], attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Bologna.

Nel frangente, ho appreso che, secondo quanto riferito, la persona detenuta in questione attenderebbe da un apprezzabile periodo di tempo di essere sottoposta a



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

intervento urologico, peraltro essendosi già verificati slittamenti della calendarizzazione dell'intervento in questione.

Sempre secondo quanto riferito, a fine novembre 2022, la persona detenuta di cui si tratta avrebbe, una prima volta, già effettuato una visita pre-operatoria senza che poi si procedesse all'intervento; una seconda volta, nel mese scorso, avrebbe effettuato ulteriori esami preparatori senza che a ciò seguisse la finalizzazione dell'intervento urologico, peraltro accentuandosi, nel lasso di tempo intercorso, le connesse problematiche di salute.

Risulta essere nota la complessità del contesto detentivo. Come risulta anche essere noto che, in termini generali, la condizione di privazione della libertà personale possa anche tendere (in modo irriducibile) a nutrire (e amplificare) il pregiudizio delle persone detenute, le quali hanno la percezione di essere destinatari di un'assistenza sanitaria precaria.

Si tratta evidentemente di una mera percezione che, però, ha ripercussioni non banali sulla quotidianità della personale esperienza detentiva, aggravandola.

In ragione di queste premesse, impregiudicata ogni valutazione, su espressa sollecitazione della persona detenuta in questione, mi permetto di chiedere gentilmente un aggiornamento in merito alla possibile calendarizzazione dell'intervento urologico atteso.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 6 novembre 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota dell'1 febbraio 2023 relativa a vicende specifiche di persone attualmente detenute con necessità di una minima assistenza socio-sanitaria.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Regione Emilia-Romagna
Settore Assistenza Territoriale
Alessio Saponaro

p.c.

Magistrato di Sorveglianza
Simona Manna

Magistrato di Sorveglianza
Denise Minotti

Garante RER delle persone
sottoposte a misure restrittive
o limitative della libertà
personale
Roberto Cavalieri

Azienda USL Bologna
Responsabile Medicina
Penitenziaria Adulti e Minori
Francesco Saverio Casimirri

Oggetto: vicende specifiche di persone attualmente detenute presso la Casa Circondariale di Bologna con necessità di una minima assistenza socio-sanitaria - eventuale possibilità di accesso a misura alternativa alla detenzione ma attuale indisponibilità di domicilio – gentile richiesta confronto

Gentile dott. Saponaro,

nel salutare, mi permetto di contattarla relativamente alla questione in oggetto, con



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

particolare riguardo alla posizione soggettiva di due persone attualmente detenute presso la Casa Circondariale di Bologna che non riescono ad accedere a percorsi esterni al carcere per l'attuale indisponibilità di un domicilio idoneo alla loro accoglienza.

Intendo avviare questo canale di comunicazione istituzionale anche al fine di comprendere se possano esistere margini per un intervento del suo ufficio in merito a queste vicende, anche chiedendole gentilmente – nel caso di impossibilità di intervento per carenza di profili di competenza – l'indicazione di eventuali uffici regionali ai quali rivolgersi per strutturare un confronto che possa auspicabilmente portare al superamento del perdurante stallo delle vicende detentive in questione.

Ritengo che, in linea di massima, le vicende detentive in questione possano essere assimilabili nella misura in cui, a fronte di condizioni di salute comunque tali da non integrare un giudizio di incompatibilità con il regime detentivo, la Magistratura di Sorveglianza territorialmente competente – le Magistrate leggono per conoscenza - potrebbe verosimilmente concedere una misura alternativa alla detenzione, ma allo stato non è nelle condizioni di poter procedere in questo senso in quanto non è stato individuato alcun domicilio idoneo allo scopo, perdurando così la permanenza delle persone all'interno del circuito detentivo.

Entrambe le situazioni, in linea di massima, pare che necessitino di un minimo di assistenza socio-sanitaria, anche nella prospettiva di un percorso esterno al carcere.

In particolare:

- ██████████ nato ██████████ residente in carcere – con riferimento alle sue condizioni di salute, la risorsa alloggiativa esterna dovrebbe essere situata non particolarmente distante da strutture ospedaliere adeguatamente attrezzate in termini cardiologici e risulterebbe necessaria la presenza quotidiana di un caregiver (non necessariamente un infermiere) che possa sovrintendere alla somministrazione della terapia, alla gestione del device cardiologico e ai fabbisogni della persona;

- ██████████ nato ██████████ – in carcere gli risulta assegnato un assistente alla persona che lo aiuta in alcune mansioni quotidiane legate alla cura della persona.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Per dettagliati approfondimenti relativi ai quadri clinici delle due persone comunque si rimanda al contatto con l'area sanitaria del carcere di Bologna – il Responsabile legge per conoscenza.

In questo contesto, perdurando la situazione di stallo relativa all'indisponibilità di una risorsa alloggiativa esterna, chiedo gentilmente se sussistano margini per un intervento del suo ufficio per l'individuazione di un domicilio – anche nell'ambito del territorio regionale - idoneo allo scopo e, in caso contrario, chiedo inoltre gentilmente l'indicazione di eventuali uffici regionali competenti nel merito della questione.

Ringraziando per l'attenzione, e già scusandomi nel caso in cui abbia posto alla sua attenzione una questione rispetto alla quale non sussistono profili di sua competenza, porgo cordiali saluti.

Bologna, 1 febbraio 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Presso la sezione femminile è attiva l'articolazione per la tutela della salute mentale che può ospitare donne con patologie psichiatriche.

La situazione relativa al suo funzionamento resta complessa in quanto il contesto detentivo (le pazienti sono ospitate all'interno di vere e proprie celle) e i numeri esigui non consentono l'organizzazione delle necessarie attività di risocializzazione e di attività riabilitative di gruppo. Quando si concentrano in questi spazi pazienti con difficoltà personali particolarmente accentuate – che anche non di rado possono non aderire al programma terapeutico - risulta critica la gestione della quotidianità penitenziaria.

Nota del 9 maggio 2023 relativa alla richiesta di verifica della regolare effettuazione delle attività terapeutico-riabilitative in favore delle pazienti psichiatriche della sezione Girasole.



**Comune
di Bologna**

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale

Direzione CC Bologna
Rosa Alba Casella

Responsabile Medicina
Penitenziaria Adulti e Minori
Francesco Saverio Casimirri

Coordinatore Equipe
Psichiatrica CC Bologna
Federico Boaron

Coordinatrice UA
Penitenziaria
Nadialina Assueri

p.c.

Magistrato di Sorveglianza
Adriana Caravelli

Direzione Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche
Fabio Lucchi

Oggetto: effettivo svolgimento delle attività terapeutico-riabilitative in favore delle pazienti psichiatriche della sezione Girasole - gentile richiesta verifica

Gentilissimi,

nel salutare, sono a rappresentare la mia preoccupazione in relazione alla situazione dell'articolazione per la tutela della salute mentale presso la sezione femminile della Casa Circondariale di Bologna (cd. sezione Girasole), con particolare riguardo all'effettivo svolgimento delle attività terapeutico-riabilitative in favore delle pazienti psichiatriche lì ristrette.

Pare che - non di rado - possano venire a configurarsi situazioni per le quali le attività terapeutico-riabilitative dedicate a queste donne possano anche "saltare", meglio, non venir effettuate.

In particolare, si verifica che, nel caso in cui ci sia la mancanza del personale della Polizia Penitenziaria dedicato - che è solito permanere nella guardiola a ridosso della sezione di cui si tratta - il personale sanitario non entri per motivi di sicurezza nella sezione, così non venendo effettuate le attività terapeutico-riabilitative in favore delle pazienti psichiatriche.

Pare che tale evenienza non sia così rara, anche potendosi verificare più volte nel corso di una settimana, così come anche accaduto nel pomeriggio dello scorso venerdì 5 maggio alla presenza dello scrivente.

Tutto ciò premesso, impregiudicata ogni valutazione, data la (nota) complessità della cura delle persone affette da patologia psichiatrica nell'ambito del contesto detentivo, mi permetto di chiedere gentilmente una verifica rispetto al regolare svolgimento delle attività terapeutico-riabilitative in favore delle donne della sezione Girasole, auspicando ogni miglior intervento.

Ringraziando sempre per l'attenzione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 9 maggio 2023



Antonio Ianniello
Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Come noto, il 9 luglio 2021 è stata inaugurata la sezione nido presso la Casa Circondariale di Bologna, destinata ad accogliere madri detenute (2) con figli al seguito di un'età sino ai tre anni.

Nel corso dell'anno - anche recentemente - ha ospitato per periodi limitati alcune madri con figli al seguito nell'attesa di una collocazione più adeguata, secondo quanto stabilito dall'autorità giudiziaria procedente.

La Legge di Bilancio 2021 ha finanziato fondi triennali ad hoc per garantire le risorse necessarie all'inserimento di madri con bambini all'interno di case-famiglia. In questo senso la soluzione istituzionale che a livello regionale si è inteso praticare va nel senso di strutturare una presa in carico da parte della rete bolognese dei servizi minorili che già accolgono madri con bambini in difficoltà, così procedendo all'inserimento nelle strutture esistenti, laddove la madre detenuta presti il suo consenso.

Risulta sempre effettiva la disponibilità di posti per madri detenute con figli al seguito, in caso di necessità.

Negli allegati si potrà trovare lo schema di protocollo operativo per la **sperimentazione di una azione di sistema di rilievo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con figli/e al seguito** in attuazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021. Tale protocollo illustra la soluzione istituzionale adottata.

Per quanto riguarda il sopravvitto, anche durante questo anno si sono verificate da parte delle persone detenute doglianze relative alla scadente qualità di alcuni prodotti venduti in istituto dalla ditta appaltatrice del servizio. Analoghe doglianze hanno riguardato il vitto, con particolare riferimento alla scarsa varietà del cibo e in taluni frangenti anche relative alla scarsa qualità.

Nota del 18 settembre 2023 relativa alle doglianze delle persone detenute relative al vitto, con particolare riguardo al rispetto delle tabelle vittuarie.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Direzione Casa Circondariale
Bologna

Oggetto: doglianze persone detenute relative al vitto, con particolare riguardo al rispetto delle tabelle vittuarie (e altro)

Gentile Direzione,

nel salutare, procedo alla segnalazione in oggetto, essendosi cumulate - come già accennato per le vie brevi - doglianze provenienti dalla sezione femminile e, da ultimo, anche dalla sezione penale, relative alla qualità e alla quantità del vitto giornaliero, nonché al rispetto delle tabelle vittuarie.

In particolare, dalla sezione femminile è stato segnalato che, con frequenza non episodica, la ditta esterna consegnerebbe gli alimenti del vitto giornaliero non rispettando la qualità e la quantità degli alimenti previsti dalle apposite tabelle vittuarie, operando sostituzioni in autonomia per equivalente di quanto previsto dalla tabella vittuaria giornaliera, approvvigionando le cucine, nei fatti, solo con quanto è nella sua disponibilità di volta in volta. Così, secondo quanto riferito, pare che, durante la recente stagione estiva, i menù giornalieri siano poco variati, presentando i medesimi alimenti per più giorni della settimana (in particolare, uova per 3-4 volte a settimana).

Da ultimo, come noto, sono giunte anche doglianze in questo senso da parte della sezione penale.

In questo contesto, sussistono inoltre doglianze inerenti alla qualità dei generi venduti in istituto.

Tutto ciò premesso, si chiede gentilmente di valutare l'opportunità di prevedere interventi - per quanto possibile - che possano valorizzare e responsabilizzare le rappresentanze di persone detenute che devono controllare l'applicazione delle tabelle vittuarie nonché interventi che possano rendere più accurata e incisiva la pratica del controllo, relativamente alla qualità dei generi venduti in istituto, a



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

opera della commissione composta da rappresentanti delle persone detenute e dal delegato del direttore ex art. 9 L.p. 354/75; in particolare, si auspica, laddove possibile, una significativa responsabilizzazione dell'attività del delegato del direttore da intendersi nel senso di un riconoscimento del ruolo attivo fondamentale che deve svolgere.

Di seguito, si allegano note pregresse attraverso le quali, anni addietro, si erano trattate questioni analoghe.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 18 settembre 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Provveditorato Emilia Romagna –
Marche

p.c.

Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Bologna

Ufficio di Sorveglianza di Bologna

Direzione Casa Circondariale di
Bologna

Oggetto: su erogazione del sopravvitto presso la Casa Circondariale di Bologna da parte dell'impresa aggiudicataria

Gentile Signora Provveditrice,

mi permetto di contattarLa in ragione della notizia apparsa sui quotidiani locali nelle settimane scorse (fatto comunque anche confermato dalle persone detenute) relativa alla presentazione di un esposto collettivo alla competente Procura della Repubblica (anche inviato alla Magistratura di Sorveglianza) da parte della popolazione detenuta.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Da quanto pare risultare, sarebbe stato fornito un quantitativo (non modico) di carne scaduta (da diversi mesi), acquistato tramite il servizio di sopravvitto (a parere dello scrivente incide in maniera non significativa il fatto che l'impresa abbia provveduto alla sostituzione del prodotto, una volta segnalata l'irregolarità).

Come può apparire scontato, in quanto Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, tale accadimento non può che destare una certa preoccupazione anche perché si tratta di questione molto importante per la quotidianità detentiva.

E anche perché non parrebbe trattarsi del primo episodio.

Personalmente, a fronte di reclami collettivi della sezione penale e 2C del 4.4.2018 e del 16.4.2018 (inviati anche alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza e alle Magistrate di Sorveglianza competenti), aventi a oggetto doglianze relative alla scadente qualità della carne e del pesce, acquistati tramite sopravvitto, con nota PG. 160935/2018 del 19.04.2018 rappresentavo alla Direzione della Casa Circondariale di Bologna una seria preoccupazione relativamente all'operato dell'impresa che eroga il servizio.

Venivano anche segnalati informalmente, restando da verificare la fondatezza della doglianza, prodotti alimentari confezionati non forniti delle indicazioni in lingua italiana (ma verosimilmente in lingua cinese).

A ogni buon conto, si allega l'interlocuzione avuta con la Direzione.

Dando seguito al precedente intervento, al netto di quelle che possono essere le azioni che, volta per volta, possono essere messe in campo (in maniera più o meno incisiva) dalla commissione composta da una rappresentanza di persone detenute e dal delegato del direttore ex art. 9 L.p., e configurandosi (a quanto pare in maniera non episodica) profili di irregolarità nell'erogazione del servizio di sopravvitto presso la Casa Circondariale di Bologna, nonché profili di verosimile inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto da parte dell'impresa aggiudicataria, mi permetto di chiedere gentilmente un Suo intervento per quanto di competenza.

Tutto ciò premesso, mi permetto di chiedere in via principale di attivare interventi nei confronti dell'impresa aggiudicataria affinché provveda a svolgere correttamente il proprio compito così da assicurare il regolare adempimento degli obblighi derivanti del contratto.

Mi permetto, inoltre, di chiedere in via subordinata di valutare l'opportunità di



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

avviare sperimentazioni orientate a dare operatività a convenzioni che abilitino soggetti esterni specializzati nel settore alimentare a effettuare controlli sugli alimenti venduti tramite il sopravvito (come noto, già in questo senso la relazione della Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie del 25.11.2013). Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 4 settembre 2019

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

Direzione Casa Circondariale
di Bologna "Rocco D'Amato"
cc.bologna@giustizia.it

p.c.

Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Bologna

Magistrate di Sorveglianza di
Bologna

PG 160935/2018

Oggetto: reclami collettivi sezione penale e sezione 2C - verifica attività commissione sopravvitto

Gentile Direzione,

alla luce del reclamo collettivo dei detenuti della sezione penale (fono n. 15504 del 04.04.2018) ai sensi dell'art. 35 L.p. 354/75, nonché, da ultimo, anche del reclamo collettivo dal medesimo contenuto della sezione 2C (fono n.17757 del 16.04.2018), indirizzati, tra gli altri destinatari, anche alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza e alle Magistrate di Sorveglianza competenti, nei quali vengono segnalate, tra le altre, doglianze relative alla scadente qualità della carne e del pesce acquistati dalla ditta appaltatrice, fermo restando che siano sempre da verificare la fondatezza e l'attendibilità della doglianza (l'elevato numero di sottoscrizioni, comunque, già parrebbe suggestivo e di particolare significato), mi permetto di rappresentare una **seria preoccupazione relativamente all'operato della ditta appaltatrice del sopravvitto**, anche perché trattasi di profili di criticità già emersi nel corso delle interlocuzioni avute dal sottoscritto con la popolazione detenuta. Inoltre, sempre con riferimento all'acquisto di prodotti dalla ditta appaltatrice, non sono mancate, da ultimo, anche segnalazioni informali relative a



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

prodotti alimentari confezionati non forniti delle indicazioni in lingua italiana (in particolare, veniva riferito di confezioni di gnocchi con tutte le indicazioni in una verosimile lingua cinese, comunque del tutto inintelligibili).

In questo contesto, fermo restando che siano sempre da verificare la fondatezza e l'attendibilità delle doglianze, si chiede gentilmente di valutare l'opportunità di prevedere interventi che possano rendere più accurata e incisiva la pratica del controllo, relativamente alla qualità dei generi venduti in istituto, ad opera della commissione composta da rappresentanti dei detenuti e dal delegato del direttore ex art. 9 L.p. 354/75.

In particolare, si auspica, laddove possibile, **una significativa responsabilizzazione dell'attività del delegato del direttore** da intendersi nel senso di un riconoscimento del ruolo attivo fondamentale che deve svolgere.

Sempre in questa prospettiva, trattandosi di un decisivo profilo che incide sulla quotidianità detentiva, valuterò se sottoporre all'attenzione del Provveditorato l'opportunità di prevedere in via sperimentale l'operatività di convenzioni che abilitino soggetti esterni specializzati nel settore alimentare a effettuare controlli (già in questo senso la relazione della Commissione ministeriale per le questioni penitenziarie del 25.11.2013).

Tutto ciò premesso, impregiudicata ogni valutazione, trasmetto la nota in oggetto.

Ringraziando sempre per l'attenzione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 18.04.18

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Amm.ne Penitenziaria
Direzione Casa Circondariale
Rocco D'Amato
= B O L O G N A =

Prot. N. 2118 del 14.05.2018

Al Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale

Oggetto: **Reclami collettivi sezione penale e sezione 2C - verifica attività commissione sopravvitto**

In riscontro alla Sua richiesta di chiarimenti del 18.04.2018 in merito all'oggetto, si rappresenta che questa Direzione ha sollecitato la Ditta Sirio ad attivare gli opportuni controlli circa la denunciata scadente qualità di determinati prodotti e le anomalie riscontrate nel confezionamento degli stessi.

Con nota del 24 aprile u.s., la precitata Ditta ha chiarito che la fornitura della carne viene effettuata tramite un unico soggetto esterno, che si occupa dell'approvvigionamento sia per quanto riguarda il vitto che il sopravvitto; nel caso di specie nessuna doglianza è pervenuta dalla restante parte della popolazione detenuta.

È stato precisato, altresì, che numerosi controlli sono effettuati direttamente dal personale della ditta che riceve la merce dal fornitore e che provvede in seguito alla consegna dei singoli prodotti ai richiedenti. Viene evidenziato, inoltre, che i prodotti c.d. freschi sono conservati con le modalità previste dalla normativa vigente fino alla consegna; gli stessi dovrebbero essere consumati in giornata, evitandone il congelamento, non potendosi dunque addebitare alla ditta le conseguenze di erronee modalità di conservazione degli alimenti in uso tra i detenuti.

Per ciò che concerne le doglianze sulla qualità del pesce, la Ditta ha precisato che trattasi esclusivamente di prodotti congelati, pertanto risulta ostico disquisire sulla qualità degli stessi.

In ordine al presunto utilizzo di prodotti confezionati non forniti delle indicazioni in lingua italiana, nulla risulta agli atti di questa Direzione, né con riferimento ad eventuali segnalazioni da parte dell'organo a ciò deputato, ossia la Commissione prevista dall'Ordinamento Penitenziario, né con riferimento a specifiche doglianze da parte della popolazione detenuta.

Infine preme precisare che la Commissione di cui sopra, composta da una rappresentanza di detenuti designati mensilmente per sorteggio, unitamente ad un delegato del Direttore, quotidianamente assiste al prelievo dei generi vittuari, ne controlla la quantità e la qualità, e verifica che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto.

La rappresentanza suddetta, e il delegato di cui sopra, hanno facoltà congiuntamente o disgiuntamente di presentare eventuali osservazioni al Direttore, cosa che, in riferimento alle doglianze su cui con la presente si riferisce, non è avvenuta.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE
DRA.SSA CLAUDIA CLEMENTI

Fra gli interventi di Comune e ASP Città di Bologna sono finanziati, all'interno dei piani di zona per la salute e il benessere, con l'importante contributo della Regione E-R, i seguenti:

- **lo sportello di mediazione socio-culturale** che è un fondamentale servizio rivolto in particolare alle persone straniere che opera in stretta collaborazione con gli altri operatori del carcere;
- **il Progetto dimittendi che opera per preparare la fase** delle dimissioni dal carcere nei confronti delle persone detenute nei mesi prima della dimissione sino ai 6 mesi successivi per favorire, laddove necessaria, la presa in carico da parte dei servizi territoriali competenti, anche in raccordo con il volontariato; il finanziamento di tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone detenute.

La rete dei servizi comprende inoltre lo Sportello anagrafico del Quartiere Navile e il prestito interbibliotecario tra le Biblioteche comunali e il carcere.

Il protocollo d'intesa per il servizio di sportello anagrafico comunale presso la Casa Circondariale di Bologna.

PROTOCOLLO DI INTESA PER IL SERVIZIO DI SPORTELLO ANAGRAFICO COMUNALE PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA

Si conviene e si stipula che fra il

COMUNE DI BOLOGNA – QUARTIERE NAVILE, qui rappresentato dal Dott. Massimiliano Danielli, domiciliato ai fini del presente Protocollo in Bologna presso la sede del Quartiere Navile via di Saliceto 5

e la

CASA CIRCONDARIALE DI BOLOGNA, qui rappresentata dalla Dirigente della Convivenza della Casa Circondariale Dott.ssa Claudia Clementi, domiciliata ai fini del presente Protocollo in Bologna presso la Casa Circondariale in via del Gomito 2

- considerato in disposto della legge 24 dicembre 1954 n. 1228 sull'Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente, nonché del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 di approvazione del nuovo Regolamento Anagrafico della Popolazione Residente, ed in particolare del combinato disposto degli artt. 5 (convivenza anagrafica), 6 (responsabile delle dichiarazioni anagrafiche), 8 (posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica), 10 (mutazioni anagrafiche), 22 (schede di convivenza), 23 (conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici), 34 (rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente);

- considerato il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, cioè il nuovo regolamento generale UE sulla protezione dei dati (il «regolamento»), disciplina il trattamento dei dati personali relativi alle persone nell'UE, da parte di persone, società o organizzazioni.

Art. 1 FINALITA'

La presente convenzione ha l'obiettivo di fornire un servizio dedicato a persone che in relazione alla loro particolare condizione di privazione delle libertà personali, necessitano di servizi in materia anagrafica e delle attività connesse.

Art. 2 OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Oggetto del presente protocollo di intesa è la fornitura del servizio di Sportello anagrafico comunale presso la Casa Circondariale di Bologna in via del Gomito 2, al fine di favorire l'erogazione dei servizi anagrafici e di assicurare la regolarità della gestione ordinaria dei movimenti anagrafici.

Art. 3 SERVIZI FORNITI DALLO SPORTELLO ANAGRAFICO

Lo sportello è dotato di postazione mobile con accesso alle banche dati anagrafiche locali e nazionali. Permette l'attività immediata di verifica delle eventuali posizioni anagrafiche dichiarate dai detenuti e dell'avvio di procedimenti in tempo reale.

- a) rilascio della certificazione anagrafica e di stato civile consentita dalla legge, e di carte di identità.
 - b) autenticazione di firme su dichiarazioni istanze e altri documenti previsti dalla normativa vigente.
 - c) ricezione e registrazione delle richieste di iscrizione anagrafica in convivenza e mutazioni anagrafiche.
 - d) prenotazione delle richieste di formazione degli atti di stato civile.
- In caso di mancato accoglimento da parte del magistrato di sorveglianza dell'istanza per recarsi presso la casa comunale, l'ufficiale dello stato civile si recherà presso la Casa Circondariale per ricevere la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale.
- e) informazioni inerenti la materia anagrafica, di stato civile e servizi comunali.

Art. 4 SERVIZI FORNITI ALL'UFFICIO MATRICOLA DELLA CASA CIRCONDARIALE

Per un costante aggiornamento dell'elenco delle persone residenti nella Casa Circondariale, lo Sportello Anagrafico fornisce all'Ufficio Matricola l'elenco aggiornato delle persone iscritte in Convivenza e riceve dallo stesso l'elenco delle persone da cancellare in quanto non più soggiornati.

Art 5 ONERI DELLE PARTI

per la Casa Circondariale:

- messa a disposizione degli operatori comunali di una idonea postazione lavorativa con attrezzature di lavoro all'interno dell'Ufficio Matricola.
- messa a disposizione di personale di contatto con gli operatori comunali.

per il Comune di Bologna:

- messa a disposizione di personale dell'Urp del Quartiere Navile per lo svolgimento delle attività.
- accesso del personale alla Casa Circondariale con cadenza mensile o nell'eventualità, al bisogno dettato da casi particolari.

Art. 6 COSTI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

Per l'attuazione del presente Protocollo le Parti si impegnano a concludere gli opportuni e necessari adempimenti a titolo gratuito, ferme restando le responsabilità relative e fatti salvi gli oneri di cui all'art. 5.

Ulteriori interventi specifici ed opportuni che si rendano necessari e non sono previsti nel presente protocollo, possono essere oggetto di specifica pattuizione di concerto tra le parti sottoscriventi con idonei accorsi per l'imputazione dei relativi costi.

Art. 7 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E SINERGI

Il presente protocollo viene inviato all'Ufficio del "Garante per i diritti delle persone private delle libertà personali" per lo sviluppo di eventuali e utili forme di collaborazione.

Art. 8 DURATA

Il presente Protocollo ha la durata di 1 anno e, per gli anni successivi, viene confermato tacitamente qualora non si manifestino espressa volontà di disdetta.

Le Parti si riservano la facoltà di disdetta con preavviso di tre mesi in caso di impossibilità sopravvenuta, forza maggiore, caso fortuito o per nuove e preclusive disposizioni di Legge.

Art. 9 CONTROVERSIE

Ogni controversia derivante dal presente Protocollo viene composta attraverso un idoneo tentativo di conciliazione amichevole tra le parti. In caso di esito negativo dello stesso, viene decisa a mezzo di un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, di cui un rappresentante designato da ciascuna delle parti e un terzo rappresentante con le funzioni di Presidente, designato di comune accordo dai due Arbitri, in caso di difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 10 REGISTRAZIONE

Il presente Atto può essere soggetto a idonea registrazione nelle forme prescritte dalla Legge.

Per il Comune di Bologna – Quartiere Navile
il Direttore del quartiere Dott. Massimiliano Danielli

Per la Direzione della Casa Circondariale di Bologna
la Dirigente della Convivenza Dott.ssa Claudia Clementi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE E CONSERVATO AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 e S.M.I.

Per quanto riguarda la possibilità di procedere all'iscrizione anagrafica delle persone detenute straniere, c'è stata una stretta interlocuzione con la dirigente dei servizi demografici del Comune di Bologna e con la funzionaria responsabile dello sportello anagrafico.

La prassi in essere - alla luce di quanto previsto dalla normativa di riferimento - considera la corretta identificazione del cittadino straniero il presupposto essenziale per la corretta registrazione dei suoi dati anagrafici che, per essere riportati negli archivi dell'Anagrafe della Popolazione Residente, devono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza (la norma di riferimento viene considerata l'art. 24 della L. n. 218/1995 per la quale l'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; inoltre, si richiama l'art. 14 del D.P.R. 223/1989 nel quale si fa riferimento all'obbligo di esibire il passaporto o altro documento equipollente per procedere all'iscrizione anagrafica). Così, si ritiene di non potersi procedere all'iscrizione anagrafica della persona detenuta straniera solo sulla base dei dati anagrafici (autodichiarati) che risultano all'Amministrazione Penitenziaria (riportati nella sentenza penale di condanna), se non ci sono certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di appartenenza idonei alla corretta identificazione del cittadino straniero.

Se - invece - a monte, è già stata risolta preliminarmente la questione della corretta identificazione, si potrà procedere all'iscrizione anagrafica (vedi il caso di permesso di soggiorno in passato già scaduto, dove, già risultando a suo tempo la corretta identificazione, si potrà ottenere la residenza in carcere). Nello specifico, nel caso in cui la persona detenuta straniera senza permesso di soggiorno non abbia alcun documento dello Stato di appartenenza che lo identifica, c'è la possibilità di chiedere al Consolato di riferimento una dichiarazione sostitutiva d'identità che, con foto allegata della persona, potrà essere considerata utile allo scopo.

Di particolare pregio l'iniziativa del Quartiere Navile che ha portato all'avvio di un percorso di programmazione condivisa sul tema del carcere che si pone l'obiettivo di mappare il complesso delle realtà dell'associazionismo (e anche di singoli) attive, di favorire la collaborazione tra loro e con le amministrazioni coinvolte e di far emergere i bisogni prioritari connessi alle loro attività.

Le adesioni sono state 34, di cui 11 da realtà non ancora attive sul tema del carcere, ma intenzionate a farlo.

Esiste una rete esterna di alloggi che può offrire accoglienza alle persone anche in misura alternativa alla detenzione (di cui possono usufruire anche i familiari delle persone detenute che, provenendo da territori di residenza lontani, si recano a effettuare i colloqui con i propri congiunti) o al momento della scarcerazione,

Sono 25 i posti tendenzialmente disponibili sui quali si può fare affidamento: 16 posti letto gestiti in particolare dall'associazione A.Vo.C., su assegnazione di immobili in comodato d'uso a seguito di bando pubblico da parte del Comune di Bologna; 5 posti

letto di ASP Città di Bologna; e si aggiungono inoltre altri 4 posti letto di Caritas, all'interno del Villaggio del Fanciullo; sono stati inoltre ultimati i lavori di ristrutturazione della Casa per il Reinserimento "Don Nozzi" dedicata all'accoglienza di persone in esecuzione penale, sino a 8.

Nell'attuale momento storico in cui nel discorso pubblico continua a essere presente il ricorso alla retorica della certezza della pena, è civicamente doveroso rilanciare con forza il contenuto dell'articolo 27 della Costituzione relativo alle pene che non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione della persona condannata. Coloro che sostengono che una persona condannata alla pena della reclusione debba rigidamente scontare dal primo all'ultimo giorno in carcere così negano a priori la possibilità di accesso a progressivi e responsabili percorsi di inclusione nella società esterna attraverso l'utilizzo delle misure alternative e così disconoscono il significato e il finalismo della pena in senso costituzionalmente orientato. L'attuazione del canone costituzionale della rieducazione, invece, consacra la possibilità che il giudice verifichi i progressi compiuti lungo l'esperienza detentiva da parte della persona condannata, prevedendo, ricorrendone i presupposti, che le modalità dell'esecuzione della pena possano configurarsi anche, in maniera flessibile, in percorsi all'esterno del carcere, con assaggi di libertà (pur sempre limitata dalle necessarie prescrizioni impartite dal giudice) che possano favorire il progressivo reinserimento della persona nella società. Risulta pertanto necessario un impegno collettivo orientato alla costruzione di strutturati percorsi alternativi alla detenzione, prevedendo adeguate risorse organizzative che possano sostenere l'accoglienza, la formazione e l'avviamento al lavoro delle persone in esecuzione penale affinché si possa configurare un rischio minore di nuova commissione di reati e una maggiore sicurezza collettiva. Questa prospettiva davvero rappresenta il principale e concreto passaggio per iniziare a immaginare un'idea di sicurezza condivisa e una società che sia più sicura per i cittadini.

Risulta fondamentale l'azione del volontariato penitenziario, potendosi considerare, la partecipazione della società esterna al percorso di responsabilizzazione delle persone detenute, il vero valore aggiunto della detenzione bolognese.

Il suo apporto è straordinario in termini di iniziative.

La sua capacità di dialogo e di collaborazione con le istituzioni, rendendosi protagonista di molteplici attività all'interno e all'esterno del carcere, sono valori e contributi dai quali non si può prescindere se davvero s'intende mettere al centro della propria azione la valorizzazione della dignità delle persone detenute e la prospettiva di un (auspicato) reinserimento della società.

Tanto è più efficace l'intervento del volontariato quanto più è puntuale l'integrazione della sua attività all'interno dell'organizzazione penitenziaria nella consapevolezza che i migliori (e più utili) percorsi di rieducazione/responsabilizzazione delle persone detenute siano quelli condivisi e arricchiti da più esperienze. Un volontariato penitenziario che merita, avendolo guadagnato sul campo, un ruolo da attore protagonista nell'ambito dell'esecuzione penale. Del resto, la stessa volontà del Legislatore, in questo senso, è chiara ed evidente, avendo previsto all'art 17 L.p. che la finalità del reinserimento sociale delle persone condannate debba essere

perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati e associazioni all'azione rieducativa.

Un apporto - quindi - ritenuto fondamentale, non subalterno, né ancillare o di minore rilevanza nell'ambito dell'esecuzione penale.

In questa prospettiva si cerca di mantenere in via prioritaria una connessione stabile e un dialogo costante con il volontariato, cercando di valorizzare la peculiarità degli interventi e delle attività e fornendo, per quanto di competenza, sostegno istituzionale a quei progetti che possono utilmente contribuire all'opera di responsabilizzazione delle persone detenute e a un miglioramento delle condizioni di vita all'interno. Vengono per questo attivate ogni anno forme di collaborazione attraverso convenzioni con associazioni che prestano la loro attività al carcere della Dozza (e anche al Pratello), prevedendo un (esiguo) contributo economico a titolo di rimborso parziale degli specifici interventi effettuati, attinto dai fondi del budget annuale.

Convenzione con l'associazione "L'altro diritto Bologna".

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E L'ASSOCIAZIONE "L'ALTRO DIRITTO BOLOGNA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE GIURIDICA E CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE IN FAVORE DI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE "ROCCO D'AMATO" DI BOLOGNA

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

TRA

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G. n. 91642 del 23/02/2022, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/5570 - P.G. n. 211322/2022,

e

L'Associazione denominata "**L'Altro Diritto Bologna**" (C.F. 91353670374), con sede in Bologna, Via Porrettana 48/2, iscritta alle Libere Forme associative del Comune di Bologna n. Archivio 2359 Prot. Iscrizione Albo 38279/2013, legalmente rappresentata dall'Avv. Silvia Furfaro, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

- il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna, (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;
- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti delle persone detenute nella Casa Circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna;
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone reclusi, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

Premesso altresì che:

- l'Associazione di volontariato "L'Altro Diritto Bologna" (di seguito Associazione) svolge da anni nel Carcere "Rocco d'Amato" attività di consulenza extragiudiziale in favore di

Mr. F



soggetti detenuti e ha maturato esperienza di informazione giuridica, di ricerca e documentazione;

- l'Associazione di volontariato "L'Altro Diritto Bologna" dal 1 dicembre 2012 svolge nel Carcere di Bologna attività di consulenza extragiudiziale in favore di soggetti detenuti, in collaborazione con l'Ufficio del Garante, nell'ambito di convenzioni con il Comune di Bologna, l'ultima delle quali terminata il 31/12/2019 (Rep. n. 4329/2019);
- "L'Altro Diritto Bologna", ha manifestato la disponibilità a proseguire e consolidare le attività descritte al punto precedente in favore delle persone detenute presso la Casa Circondariale di Bologna, in collaborazione con l'Ufficio del Garante, ed ha presentato a tale scopo apposito Progetto acquisito agli atti del Settore con PG n. 189472/2022 ;
- in virtù dell'esperienza maturata, valutato positivamente l'esito delle precedenti collaborazioni, è individuato nell'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" il soggetto qualificato a proseguire nelle attività di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale in favore delle persone reclusi nella Casa Circondariale di Bologna;
- che lo Statuto dell'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" prevede che le finalità oggetto della presente Convenzione rientrino fra gli scopi sociali dell'Associazione stessa;

Visto:

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)" e successive modificazioni, ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);
- la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 Contenuto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare il proseguimento del rapporto di collaborazione tra Comune di Bologna - Ufficio del Garante per i diritti delle persone



private della libertà personale - e Associazione "L'Altro Diritto Bologna", per lo svolgimento di attività di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale in favore di persone recluse nella Casa Circondariale di Bologna.

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli. In particolare l'Associazione si impegna a proseguire nelle seguenti attività:

- a. offrire un servizio di ascolto e informazione sui diritti dei detenuti, con particolare riferimento a questioni che attengono al diritto dell'immigrazione. Questo servizio verrà attivato con cadenza settimanale, con la presenza di un'equipe di giuristi e studenti di giurisprudenza e medici e studenti di medicina (in numero minimo di 2 presumendo di riuscire ad incontrare un numero compreso tra i 7 e i 10 detenuti a settimana);
- b. fornire al Garante informazioni di carattere giuridico, sociale e sanitario che potranno essere utili al suo operato;
- c. redigere e trasmettere al Garante un rapporto finale sull'attività svolta.

Art. 3 Qualifica operatori e copertura assicurativa

L'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche l'attività richiede.

L'Associazione garantisce inoltre la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore e dai Decreti ministeriali attuativi. Prima dell'inizio dell'attività, l'Associazione provvederà a fornire al Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

Art. 4 Materiale informativo

Saranno a carico del Comune di Bologna, con riferimento all'espletamento dei servizi in parola, l'eventuale materiale informativo a stampa, che sarà concordato tra "L'Altro Diritto Bologna" e il Garante, e il materiale informativo diffuso via internet attraverso i siti istituzionali del Comune di Bologna e realizzato con le medesime intese e competenze di cui al materiale a stampa. In particolare l'Amministrazione si riserva il diritto di mettere in rete e diffondere i rapporti annuali.

Art. 5 Norme di comportamento

"L'Altro Diritto Bologna" assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

MT.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e alla normativa anti-COVID vigente.



Art. 6 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

L'Associazione non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

L'Associazione è designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 7 Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data della sua stipula fino al 31/12/2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops.

BOLOGNA

Art. 8 - Rimborsi

Conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 117/2017 art.56, co 2 e dalla L.R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, art. 13, gli oneri e le spese effettivamente sostenuti dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro 400,00 (quattrocento). Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

- a) quota parte (fino ad un massimo del 5% del valore ammesso al rimborso) di spese generali di funzionamento dell'Associazione corrispondente all'incidenza del programma di attività di cui alla presente Convenzione rispetto al complesso delle attività gestite dall'Associazione;
 - b) oneri assicurativi;
 - c) spese sostenute direttamente dai Volontari utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
 - d) eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (norme anti-COVID e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

Art. 9 Responsabilità civile e penale

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 10 Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia e a quelle richiamabili rispetto ai casi di volta in volta presentati per la mediazione, anche con riferimento alla Legge n. 69/2009 e al D. Lgs. n. 28/2010, se e quando richiamabili, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi a mezzo di raccomandata a.r., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 11 Clausole

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

Art. 12 Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Mar. 

Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, il 10 maggio 2022



Per il Comune di Bologna
La Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale
Avv. Maria Pia Trevisani

Maria Pia Trevisani

Per l'Associazione "L'Altro Diritto Bologna"
La Legale Rappresentante
Avv. Silvia Furfaro

Silvia Furfaro

Convenzione con l'associazione "A.Vo.C."

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA, E "ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARCERE - A.VO.C.- ODV" - PER ATTIVITA' DA SVOLGERSI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "ROCCO D'AMATO" DI BOLOGNA NEI CONFRONTI DELLE PERSONE RECLUSE E RECENTEMENTE SCARCERATE.

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge

TRA

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G.N. 91642 del 23/02/2022, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2022/6395, PG n. 223160/2022, esecutiva ai sensi di legge,

e

L'Associazione denominata "**Associazione Volontari Carcere - A.Vo.C. - ODV**" (C.F. 92034280377), con sede in Bologna, Via San Mamolo n. 2, presso la parrocchia della SS. Annunziata, iscritta al Registro Regionale del Volontariato dell'Emilia Romagna con Decreto n. 475 del 23 aprile 1993, legalmente rappresentata da Roberto Lolli, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

- il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna, (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;
- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti delle persone detenute nella Casa Circondariale "Rocco d'Amato" di Bologna;
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

Premesso altresì che:

- l'Associazione di volontariato A.Vo.C. "Associazione Volontari Carcere - ODV" in base alle previsioni dell'art. 2 del suo Statuto ha lo scopo di favorire la promozione umana e sociale in particolare delle persone detenute, ex detenute e a qualunque titolo sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nonché le loro famiglie;
- che tra le attività che l'Associazione svolge tramite l'apporto personale, gratuito e volontario dei propri soci vi è anche il reperimento ed organizzazione di mezzi idonei a contribuire al superamento di problemi individuali, siano essi di natura materiale o morale e psicologico;
- che gran parte delle entrate dell'Associazione viene investita nell'acquisto di abiti, biancheria e scarpe di cui i detenuti, senza disponibilità finanziarie, necessitano;

Visto che:

- il Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);
- che la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Contenuto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra Comune di Bologna- Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale – e A.Vo.C. "Associazione Volontari Carcere ODV" (di seguito "l'Associazione") per un intervento ai fini del miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e delle detenute della Casa Circondariale di Bologna

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a a fornire ai volontari dell'Associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione si impegna a :

- perseguire un miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti e delle detenute della Casa Circondariale "Rocco D'Amato" di Bologna, in particolare delle persone prive di risorse personali o parentali al di fuori del carcere mediante organizzazione di un servizio di distribuzione di vestiario, biancheria e quant'altro possa dare risposta al soddisfacimento di bisogni primari;
- iniziative di sensibilizzazione relative alla condizione delle persone private della libertà personale o comunque sul carcere;
- organizzare momenti di incontro con i famigliari (Feste della Famiglia), dove i volontari dell'Associazione provvedono alla distribuzione di cibi e bevande, intrattenendo anche i bambini presenti col gioco;
- accoglienza all'esterno della Casa Circondariale, in otto appartamenti messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Bologna, di alcuni detenuti nella fase finale della pena con lo scopo di facilitare il reinserimento nella società civile e il riavvicinamento con i famigliari offrendo gratuitamente a quelli che non hanno mezzi di sostentamento autonomi, la maggioranza degli ospitati almeno nel primo periodo dopo la scarcerazione, oltre all'ospitalità vitto, vestiario decoroso e prodotti d'igiene personale.

Art. 3 – Qualifica operatori e copertura assicurativa

L'Associazione garantisce che siano inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione n. 20 volontari.

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017, salvo rimborso ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto e art. 8 della presente convenzione. Prima dell'inizio dell'attività, l'Associazione provvederà a fornire al Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

Art. 4 – Svolgimento attività dell'Associazioni terze

Nello svolgimento delle attività descritte nella presente Convenzione e per finalità ad essa comunque riconducibili, l'Associazione si potrà avvalere della collaborazione della Parrocchia dei SS. Angeli Custodi ubicata anch'essa in Bologna, via Lombardi 37 con cui svolge, come precisato nello statuto dell'Associazione, attività in rete anche con altre realtà del territorio che operano nel campo della solidarietà e della promozione umana, per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 – Norme di comportamento

L'Associazione assicura di intraprendere azioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 .

L'Associazione individua nel sig. Roberto Lolli il proprio Responsabile per la tutela dei dati personali.

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza dei propri volontari, che sono tenuti a non divulgare informazioni o notizie relative all'attività svolta.

I volontari, in particolare, sono tenuti all'osservanza della normativa in materia di tutela dei dati personali e alla riservatezza su ogni notizia acquisita nel corso dello svolgimento dell'attività, riferita sia ai cittadini richiedenti che ad informazioni necessarie acquisite dall'Amministrazione.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008, nonché alla normativa anti-COVID vigente.

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente Convenzione decorre dalla stipula del presente atto sino al 31 dicembre 2022.

Art. 8 - Rimborsi

Conformemente a quanto disposto dalla L.R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, art. 13, gli oneri e le spese effettivamente sostenuti dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro 900,00 (novecento). Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

–rimborso costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione e comunque non superiore al 5% del valore ammesso a rimborso;

–oneri assicurativi;

–spese sostenute direttamente dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

–eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (norme anti-COVID e D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

Art. 9 Responsabilità civile e penale

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.

Art. 10 Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia e a quelle richiamabili rispetto ai casi di volta in volta presentati per la mediazione, anche con riferimento alla Legge n. 69/2009 e al D. Lgs. n. 28/2010, se e quando richiamabili, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi mediante posta elettronica certificata (PEC), per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 11 Clausole

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

Art. 12 Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, li 20 maggio 2022

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale

Maria Pia Trevisani

f.to digitalmente

Per A.Vo.C. "Associazione Volontari Carcere ODV"

Il Legale Rappresentante

Roberto Lolli

f.to digitalmente

Convenzione con l'associazione "U.V.a.P.Ass.A." .

Repertorio n. 7310/2022

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA, E ASSOCIAZIONE U.V.a. P.Ass.A. –
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RIVOLTE AI MINORI RISTRETTI PRESSO L'IPM
"PIETRO SICILIANI" DI BOLOGNA**

TRA

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con atto sindacale P.G. n. 698447 del 28/10/2022, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale P.G. n. 733264/2022, Repertorio DD/2022/15744, esecutiva ai sensi di legge,

e

L' Associazione denominata "**Associazione U.V.a. P.Ass.A.**" (C.F. 91272870378), con sede in Bologna, Via Scipione dal Ferro n. 4, iscritta al Registro Regionale del Volontariato dell'Emilia Romagna n. 265098/2676, legalmente rappresentata da Maria Valentina Ferrari, che interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

· il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna, (di seguito Garante) nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità della persona in stato di privazione della libertà, che implica, tra l'altro, che ogni detenuto possa esercitare i diritti stabiliti dalle vigenti leggi dello Stato nelle forme previste;

l.m.

l.m.

- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti dei ragazzi ristretti nell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna, affinché vengano loro assicurati percorsi formativi, di socializzazione e reinserimento sociale (Progetto acquisito al P.G. n. 709061/22);
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone recluse, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

Premesso altresì che:

- l'Associazione di volontariato "Associazione U.V.a. P.Ass.A. è attiva dal 2006 all'interno dell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" dove svolge tramite l'apporto dei volontari, prevalentemente giovani quasi coetanei dei ragazzi ristretti, attività in prevalenza ludico-creative, utilizzando lo strumento del gioco e della condivisione per creare occasioni di incontro e socializzazione;
- lo scopo dell'Associazione è il sostegno alla persona e la solidarietà sociale nell'ambito del disagio minorile, in cui quest'ultimo viene accompagnato in un percorso di ridefinizione della propria identità sociale fondata sullo sviluppo del senso di competenza ad agire e ad essere soggetto protagonista attivo della propria storia;
- l'Associazione attua anche interventi rivolti alla gestione della emotività, alla cura di sé, alla responsabilizzazione, alla educazione alla legalità e alla costruzione di una rete di relazioni interpersonali;
- i volontari si occupano occasionalmente di attività esterne e diverse da quelle sopra richiamate, offrendo la propria disponibilità per momenti di supporto allo studio o per accompagnamenti all'esterno di ragazzi in permesso;
- l'Associazione si propone inoltre di sostenere e accompagnare nel percorso di reinserimento in società i giovani che terminano il loro periodo di detenzione con una particolare attenzione per coloro che rimangono sul territorio senza la presenza di riferimenti familiari;

MM



–l'Associazione si propone infine di creare occasioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della detenzione e della migrazione minorile a sostegno di una riconosciuta esigenza di porre un'attenzione educativa comune verso queste realtà;

–l'Associazione sostiene tutti i costi relativi all'organizzazione e da sostenersi per lo svolgimento di tutte le attività indicate tramite eventi di autofinanziamento, occasionalmente riceve donazioni da parte di privati ed è regolarmente iscritta negli elenchi dei beneficiari del 5 x 1000;



Visto che:

- il Decreto legislativo, 03/07/2017 n° 117 e ss.mm.ii., Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);
- che la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Contenuto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra Comune di Bologna- Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale – e "Associazione U.V.a. P.Ass.A. (di seguito "l'Associazione") per lo svolgimento di attività di volontariato direttamente rivolte ai ragazzi ristretti presso l'IPM di Bologna.

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'Associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione si impegna a:

- realizzare attività specifiche anche con utilizzo di materiali per la produzione di manufatti all'interno dell'IPM da eventualmente destinare alla raccolta fondi, creando occasioni di sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche della detenzione e della migrazione minorile;
- sostenere i ragazzi ristretti anche con l'acquisto di beni a loro destinati che possano andare incontro ad esigenze prioritarie e bisogni primari (schede telefoniche, capi di abbigliamento di prima necessità...ecc), alla promozione e al supporto della formazione scolastica (acquisto di materiale scolastico, preparazione di attività di supporto allo studio...), nonché alla promozione di momenti di socializzazione e ricreativi;
- eventuale accompagnamento all'esterno dei ragazzi in permesso, o attività esterne diverse da quelle soprarichiamate.

Art. 3 – Qualifica operatori e copertura assicurativa

L'Associazione garantisce che siano inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione n. 3 volontari. L'Associazione garantisce la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017, salvo rimborso ai sensi dell'art. 56 del medesimo decreto e art. 6 della presente convenzione. Prima dell'inizio dell'attività, l'Associazione provvederà a fornire al



Handwritten signature in blue ink.

Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

Art. 4 – Norme di comportamento

L'Associazione "U.V.a. P.Ass.A" assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 5 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente convenzione.

L'Associazione non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

L'Associazione è designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.



Art. 6 - Durata della convenzione

La presente Convenzione decorrerà dalla stipula del presente atto sino al 31 dicembre 2022.

Art. 7 - Rimborsi

Conformemente a quanto disposto dalla L.R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, art. 13, gli oneri e le spese effettivamente sostenuti dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro 550,00 (cinquecentocinquanta).

Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

- rimborso costi indiretti limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione e comunque non superiore al 5% del valore ammesso a rimborso;
- oneri assicurativi;
- spese sostenute direttamente dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;

– eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

Art. 8 Responsabilità civile e penale

L'Associazione esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone o a cose, di qualsiasi specie ed entità, e da qualsiasi altra causa, nonché da fatti di terzi, che dovessero derivare dallo svolgimento da parte dell'Associazione medesima delle attività di cui alla presente Convenzione.



Art. 9 Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento alle norme generali e speciali vigenti in materia, assumendosi l'Associazione ogni responsabilità in merito.

La presente Convenzione potrà essere risolta per inadempimento totale o parziale agli impegni che l'Associazione assume con il presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva fin da ora la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi a mezzo di raccomandata a.r., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 10 Clausole

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Art. 11 Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare sarà il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, li 14 novembre 2022

7

Per il Comune di Bologna

Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale


María Pia Trevisani



Per Associazione U.V.a. P.Ass.A.

Il Legale Rappresentante

Maria Valentina Ferrari





**Comune
di Bologna**

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale

Gruppo Elettrogeno
A.P.S.
Bologna

Oggetto: Adesione al progetto "I Fiori Blu: musicateatro festival"- settima edizione

Gentile Gruppo Elettrogeno,

appreso del rinnovato progetto "I Fiori Blu: musicateatro festival" - settimana edizione, avviato sin dal 2012 e rivolto - tra gli altri - anche a persone in esecuzione di misura alternativa alla detenzione e a coloro che fruiscono della sospensione del procedimento con messa alla prova – temi nei quali anche il mio ufficio è direttamente coinvolto per l'ambito di competenza - e anche considerata la prevista realizzazione di interventi di sensibilizzazione sulle tematiche legate alla messa alla prova, alla riparazione del danno e all'inclusione sociale, valuto in maniera decisamente positiva il percorso che verrà sviluppato dal progetto in questione e anche le relative forme di comunicazione a esso connesse, manifestando così la mia adesione.

Esprimo disponibilità ad aderire al progetto, condividendo le finalità e le modalità operative illustrate nello stesso e anche offrendo collaborazione.

Cordiali saluti.

Bologna, 27 aprile 2023

Antonio Ianniello
Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Anche questo anno, durante il periodo del Ramadan, è stato possibile organizzare l'iniziativa di beneficenza che ha previsto la consegna, alle persone detenute che aderiscono al precetto religioso (circa 250), di un pacchetto alimentare composto da caffè, olio, zucchero, datteri, tè verde e altro.

L'iniziativa è stata possibile grazie alla stretta collaborazione e al dialogo fra associazionismo, Comunità islamica, Empori Solidali delle Case Zanardi di Bologna e Casa Circondariale di Bologna.

Nell'ambito della complessiva limitatezza strutturale del carcere di Bologna non esiste un luogo appositamente pensato per l'esercizio della fede islamica.

Esiste (ormai da anni) l'attenzione da parte della direzione dell'istituto volta a consentire che alcuni spazi detentivi - all'interno delle sezioni - possano essere adibiti a luogo di preghiera per i fedeli islamici.

Come noto, la normativa penitenziaria, di livello nazionale e internazionale, stabilisce che le tradizioni culturali e religiose delle persone detenute debbano essere rispettate, consentendo di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Nel carcere di Bologna risulta possibile acquistare carne halal dalla lista per l'approvvigionamento della spesa interna.

Durante il periodo sacro del Ramadan la direzione dell'istituto locale va incontro alle esigenze delle persone detenute di fede islamica che intendono rispettare il precetto religioso, dando indicazioni affinché la cucina consegni cibi non cotti che possono essere consumati dopo il tramonto.

Dal 2015, l'Amministrazione Penitenziaria a livello centrale ha ritenuto opportuno predisporre un Protocollo d'Intesa con l'Unione delle Comunità Islamiche in Italia (UCOII) al fine di prestare assistenza spirituale e morale alle persone detenute di fede islamica attraverso l'accesso ad alcuni istituti penitenziari (8), individuati in via sperimentale, di persone adeguatamente preparate (dell'iniziale sperimentazione ha fatto parte, nell'ambito del territorio emiliano-romagnolo, il carcere di Modena).

Nel giugno 2020 è stato rinnovato il Protocollo d'Intesa fra DAP e UCOII, prevedendo, dopo l'iniziale sperimentazione, l'estensione della possibilità di accesso a tutti gli istituti penitenziari, previo nulla osta del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale degli Affari dei Culti.

Nel corso dell'anno si sono verificati due casi di sottoposizione di persone detenute al regime di sorveglianza particolare previsto dall'art 14 bis della Legge penitenziaria. La norma prevede che possano essere sottoposte a tale regime, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, le persone condannate, internate, imputate, nei seguenti casi: se con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; se con la violenza o minaccia impediscono le attività delle altre persone detenute; se nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione delle altre persone detenute nei loro confronti.

Con particolare riferimento a uno di questi casi, si espongono di seguito gli interventi effettuati.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

Direzione Casa Circondariale di
Bologna
Rosa Alba Casella

Responsabile Medicina Penitenziaria
Casa Circondariale di Bologna
Francesco Saverio Casimirri

p.c.

Presidente Tribunale di Sorveglianza di
Bologna
Manuela Mirandola

Magistrato di Sorveglianza
Denise Minotti

Garante RER delle persone private della
libertà personale
Roberto Cavalieri

Oggetto: ██████████ nato ██████████ in regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis L.p. dal ██████████

Gentilissimi,

nel salutare, mi permetto di soffermarmi sulla vicenda detentiva in questione, collegandomi alla nota già inviata nei mesi scorsi (PG 694680/2022 - che si allega).

Proprio nella giornata di ieri sono maturati 4 mesi da quando alla persona detenuta in questione, come noto, è stato applicato il regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis L.p., in ragione di specifico provvedimento del DAP, la cui durata risulta essere di mesi 6.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Il provvedimento del DAP, come noto, prevede stringenti prescrizioni - sino al divieto di utilizzare il televisore, tolto dalla camera di pernottamento - e, anche se gli è stata consegnata una radiolina e effettuata colloqui con gli operatori, si sta traducendo nei fatti in un isolamento prolungato della persona.

In questo contesto, alla luce dei colloqui che ho effettuato di recente (l'ultimo la settimana scorsa), sembrerebbero iniziare a intravedersi - a parere dello scrivente - alcune "crepe" relative alla sua tenuta psicologica: i plurimi rapporti disciplinari che nel recente periodo sta accumulando potrebbero (forse) anche essere letti come segnali della accentuate difficoltà che sta incontrando, perdurando alle condizioni date l'applicazione del regime di sorveglianza particolare.

Anche le problematiche di carattere sanitario - ha una dentatura davvero ridotta ai termini che non gli consente una corretta masticazione e digestione - in questo contesto sembrerebbero tendere ad amplificare il suo attuale disagio.

In ragione di queste premesse, chiedo gentilmente alla Direzione sanitaria se sussista un'attuale valutazione circa la capacità della persona di sopportare - alle condizioni date - la prospettiva temporale di ulteriori 2 mesi di sottoposizione a tale regime.

Tutto ciò premesso, mi permetto di condividere le preoccupazioni di cui sopra, anche nell'ottica di evitare un ulteriore deterioramento di questa vicenda detentiva.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 20 febbraio 2023

Antonio Ianniello

Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale
del Comune di Bologna



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Direzione Casa Circondariale
di Bologna
Rosa Alba Casella

Responsabile Medicina
Penitenziaria Casa
Circondariale di Bologna
Francesco Saverio Casimirri

p.c.

Presidente Tribunale di
Sorveglianza di Bologna
Manuela Mirandola

Magistrato di Sorveglianza
Denise Minotti

Garante RER delle Persone
private della libertà
personale
Roberto Cavalieri

**Oggetto: applicazione regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis
L.p. nei confronti di ██████████ nato in ██████████**

Gentilissimi,

nel salutare, mi permetto di condividere alcune considerazioni sulla vicenda



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

detentiva in oggetto alla luce dell'applicazione, come noto, del regime di sorveglianza particolare ex art. 14 bis L.p. nei confronti della persona detenuta in questione, interessata dal provvedimento del DAP.

L'ottica vuole essere squisitamente preventiva, anche al fine di scongiurare la prospettiva di un (ulteriore) progressivo deterioramento della vicenda detentiva, nonché personale, di questa persona detenuta.

Ovviamente non entro nel merito della valutazione dei presupposti che hanno portato alla sottoposizione di ██████████ al regime di sorveglianza particolare per mesi 6, perché non ne ho titolo, anche non avendo elementi di conoscenza a riguardo delle sue precedenti condotte in contesto penitenziario.

Sembra di capire che ██████ si sia caratterizzato per una pericolosità penitenziaria assai elevata, anche ponendo in essere (ripetuti) atti di sopraffazione nei confronti di altre persone detenute.

Prendo atto del provvedimento del DAP e mi limito a considerare che tale decisione comporterà nei fatti un isolamento continuo della persona della durata di mesi 6, la cui prospettiva mi pone, da subito, interrogativi circa la tenuta psicologica della persona, anche in ragione dei concreti contenuti assai restrittivi del regime di sorveglianza particolare (nello specifico penso, tra gli altri, al divieto di utilizzare il televisore).

L'ho incontrato nei giorni scorsi, informandolo che entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento può comunque proporre reclamo al Tribunale di Sorveglianza e, in questo senso, ho agevolato il contatto con il difensore di fiducia.

Sono certo che la Direzione saprà valutare in maniera adeguata la sussistenza delle condizioni concrete perché il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato in istituto e negli spazi detentivi in cui l'interessato è attualmente collocato, così come sono certo che farà in modo di agevolare l'intervento di funzionari giuridico-pedagogici e/o di altri professionisti della rieducazione a supporto della persona detenuta (chiedo contestualmente se si possa procedere alla fornitura di un apparecchio radio, essendone consentito, a quanto pare, l'uso).

Come anche sono certo che l'Area sanitaria saprà costantemente monitorare la capacità della persona di sopportare la prospettiva di un regime che in concreto andrà a tradursi in un isolamento prolungato sino a mesi 6, anche sottoponendola a costanti controlli sanitari.

Tutto ciò premesso, prendendo atto dell'applicazione del regime di sorveglianza



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

particolare ex art. 14 bis L.p. nei confronti di [REDACTED] mi permetto di condividere le considerazioni di cui sopra, auspicando fortemente che si possa comunque evitare un (ulteriore) progressivo deterioramento della vicenda detentiva, nonché personale, in questione.

Ringraziando sempre per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 24 ottobre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Seguirà l'esposizione di alcuni interventi che hanno caratterizzato l'attività in favore delle persone detenute.

Nota del 17 febbraio 2023 relativa all'isolamento disciplinare di persona detenuta.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

Azienda USL di Bologna
Responsabile Medicina Penitenziaria
Casa Circondariale di Bologna
Francesco Saverio Casimirri

p.c.

Direzione Casa Circondariale di
Bologna - Rosa Alba Casella

Oggetto: ██████████ nato ██████████ **isolamento
disciplinare**

Gentile Direzione sanitaria,

stante l'isolamento disciplinare in atto nei confronti della persona detenuta in oggetto, si chiede gentilmente se si ritiene che tale regime disciplinare sia adeguato alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto.

Ringrazio sempre per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Bologna, 17 febbraio 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 20 dicembre 2022 inviata a Servizio territoriale per le tossicodipendenze con richiesta di aggiornamento in merito alla possibilità di accedere a un percorso di cura esterno.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Azienda USL Bologna
[Redacted]
[Redacted]

Oggetto: [Redacted], nato a [Redacted], attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Bologna - gentile richiesta di aggiornamento in merito alla possibilità di accedere a un percorso di cura esterno, con particolare riferimento all'inserimento in una comunità terapeutica

Gentile dott. [Redacted],

nel salutare, mi permetto di chiedere gentilmente un aggiornamento in merito alla possibilità di inserimento in una comunità terapeutica del ragazzo in oggetto. Anche in ragione della complessità del contesto detentivo, in relazione al quale non si esclude che possano amplificarsi le fragilità del ragazzo, si auspica che possa configurarsi la possibilità di una presa in carico terapeutica all'esterno del carcere quanto prima possibile.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 20 dicembre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 14 aprile 2023 inviata a Servizio territoriale per le tossicodipendenze con richiesta di aggiornamento in merito alla possibilità di accedere a un percorso di cura esterno.



**Comune
di Bologna**

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale

Azienda USL Bologna
[REDACTED]
[REDACTED]

p.c.

Avv. [REDACTED]

**Oggetto: vicenda detentiva [REDACTED] - gentile richiesta di
aggiornamento in merito alla possibilità di accedere a un percorso di cura
esterno, con particolare riferimento all'inserimento in una comunità
terapeutica**

Gentile dott. [REDACTED],

nel salutare, mi permetto di contattarla in quanto, come noto, nei giorni scorsi sono stato inserito fra i destinatari di comunicazioni fra l'avv. [REDACTED] - difensore di fiducia della persona detenuta in questione - e referenti del [REDACTED]

Nel comunicare che per il momento, nell'ambito dell'esercizio della funzione di garanzia - con riferimento ai luoghi di privazione della libertà personale che insistono sul territorio comunale - non ho ancora avuto modo di conoscere direttamente in carcere la persona detenuta in questione, mi permetto di chiedere gentilmente un aggiornamento in merito alla possibilità di inserimento in una comunità terapeutica del paziente in oggetto, anche considerando la (nota) complessità del locale contesto detentivo.

Tutto ciò premesso, impregiudicata ogni valutazione, mi permetto di chiedere gentilmente l'aggiornamento in oggetto.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Bologna, 14 aprile 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 17 luglio 2023 inviata a Servizio territoriale per i minori relativa alla possibilità di mantenere rapporti con il figlio minore.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

Azienda di Servizi alla Persona

██████████
Servizio Minori

Assistente Sociale

██████████

Oggetto: gentile richiesta notizie in merito alla possibilità di mantenere rapporti con il figlio minore (con particolare riguardo alla modalità del videocolloquio) da parte della signor ██████████ nato a ██████████, attualmente recluso presso la Casa Circondariale di Bologna

Gentilissimi,

nel salutare, mi permetto di contattarvi avendo incontrato presso la Casa Circondariale di Bologna il detenuto, il cui nominativo risulta nell'oggetto di questa nota, in occasione degli accessi che effettuo presso il locale carcere ai sensi dell'art. 67 della L. 26 luglio 1975, n. 354.

Tale intervento (anche) avviene sulla base di espressa sollecitazione da parte della persona detenuta in questione.

In particolare, si chiedono gentilmente notizie in merito alla possibilità di mantenere rapporti con il figlio minore - che risulta in carico al Servizio Minori dell'Azienda di Servizi alla Persona ██████████ - con particolare riferimento alla possibilità di effettuare videocolloqui, modalità, come noto, già sperimentata e che risulterebbe interrotta nel corso degli ultimi mesi.

Ferma restando la preminenza dell'interesse superiore del minore e la necessaria conformità del mantenimento dei rapporti con il padre con il pieno benessere e sviluppo psicofisico del minore, si rappresenta che la possibilità di mantenere rapporti con il proprio figlio - laddove serenamente praticabile - risulta essere un tassello fondamentale nell'opera di rieducazione e responsabilizzazione che viene intrapresa durante l'esecuzione della pena detentiva, proprio nell'ottica di operare



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

una puntuale risocializzazione della persona condannata.

Tutto ciò premesso, in qualità di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, e su espressa sollecitazione della persona detenuta in questione, impregiudicata ogni valutazione, chiedo gentilmente notizie in merito alla possibilità di mantenere rapporti con il figlio minore, con particolare riguardo alla modalità del videocolloquio.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 17 luglio 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota dell'8 maggio 2023 inviata a Servizio territoriale per i minori relativa alla possibilità di effettuare colloqui in carcere con la figlia minore.



**Comune
di Bologna**

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale

████████████████████
██████████
Responsabile del Servizio
Sociale Minori e Responsabilità
Familiari

████████████████████
Assistente Sociale

████████████████████
Educatrice professionale

**Oggetto: mantenimento del rapporto con la figlia ████████████████████,
nata ████████████████████, da parte della madre, ████████████████████,
nata ████████████████████, attualmente
ristretta presso la Casa Circondariale di Bologna - gentile richiesta
valutazione possibilità colloqui in carcere**

Gentilissime,

nel salutarvi, sono a scrivervi in qualità di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, avendo effettuato - in queste settimane - colloqui in carcere con la donna detenuta in oggetto, nell'ambito dell'attività istituzionale che svolgo presso la Casa Circondariale di Bologna.

In questo contesto, risultando la possibilità di mantenere rapporti e/o effettuare colloqui (protetti) fra la madre e la figlia minore - in questo senso, secondo quanto riferito, già sarebbe stata effettuata una videochiamata nell'attuale sede penitenziaria di destinazione della madre - si chiede gentilmente di valutare la possibilità di effettuare colloqui in carcere, con particolare riguardo alla prossima cd. Festa della Famiglia, organizzata in carcere dalle associazioni di volontariato, che si svolgerà, per quanto riguarda la sezione femminile, a partire dall'ora di pranzo di lunedì 22 maggio, consentendo alle persone detenute di effettuare in

un'unica soluzione più ore di colloquio con i propri cari per coltivare gli affetti familiari.

Tutto ciò premesso, trasmetto la richiesta in oggetto, auspicandone l'accoglimento.

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Bologna, 8 maggio 2023



Antonio Ianniello
Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 2 settembre 2023 inviata a Servizio territoriale per i minori con richiesta di aggiornamento in merito alla possibilità di effettuare colloqui con la figlia.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
per i diritti delle persone
private della libertà personale
è Bologna

Area Servizi alla Persona
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

**Oggetto: mantenimento del rapporto con la figlia [redacted],
nata [redacted], da parte della madre, [redacted],
nata [redacted], attualmente ristretta presso la Casa
Circondariale di Bologna - gentile richiesta di aggiornamento in merito
a possibilità di effettuare colloqui con la donna detenuta**

Gentile [redacted],

nel salutare, sono a scrivere in qualità di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, avendo effettuato - nei giorni scorsi - colloqui in carcere con la donna detenuta in oggetto, nell'ambito dell'attività istituzionale che svolgo presso la Casa Circondariale di Bologna, risultando codesto Servizio competente nel merito della questione, secondo quanto riferito.

In questo contesto, previo raccordo con la funzionaria giuridico-pedagogica ([redacted]) che cura il percorso trattamentale in carcere della donna detenuta in questione, è emerso il profilo relativo alla possibilità del mantenimento dei rapporti con la figlia minore, previa congrua verifica della compatibilità della graduale ripresa della relazione e dei contatti con il superiore interesse della minore.

Da quanto verificato, i vari decreti dell'autorità giudiziaria che si sono succeduti negli anni hanno proprio lasciato aperture verso la graduale ripresa dei rapporti, sussistendone le condizioni.

Come noto, negli anni, sono intervenuti avvicendamenti con riferimento ai servizi territorialmente competenti nonché con riferimento alle relative figure istituzionali che, comunque, hanno effettuato colloqui nel merito con la donna detenuta in questione, durante il periodo detentivo trascorso presso il carcere [redacted], secondo quanto riferito.

Tutto ciò premesso, anche in ragione di espressa sollecitazione da parte della donna detenuta in questione, si chiede gentilmente un aggiornamento in merito alla



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

possibilità del mantenimento del rapporto con la figlia minorenni, auspicando una graduale ripresa della relazione fra madre e figlia, sussistendone le condizioni.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 2 settembre 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 22 novembre 2022 relativa alla strutturazione di percorso di presa in carico territoriale in vista delle dimissioni di persona detenuta.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

[REDACTED]

p.c.

Magistrato di Sorveglianza
Simona Manna

Direzione Casa Circondariale di
Bologna
Rosa Alba Casella

Responsabile Medicina Penitenziaria
Adulti e Minori
Francesco Saverio Casimirri

**Oggetto: persona attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di
Bologna – [REDACTED], nato a [REDACTED]**

Gentilissimi,

nel salutare, comunico di aver conosciuto in carcere la persona detenuta in questione nell'ambito dell'attività espletata in qualità di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna.

Con riferimento alla specifica vicenda detentiva, come noto, tendono ad avvicinarsi il fine pena (restano da espiare alcuni mesi) e la relativa fase delle dimissioni.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Come noto, la persona detenuta in questione [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Attualmente risulta la sua iscrizione anagrafica in carcere e l'intendimento
risulterebbe essere [REDACTED]
[REDACTED].

In virtù di queste premesse, e anche in considerazione del fatto che è stata ordinata
in sentenza una misura di sicurezza e che il magistrato di sorveglianza competente
dovrà valutare la persistenza della pericolosità sociale, chiedo gentilmente di
iniziare ad avviare la valutazione relativa alla strutturazione di un percorso di presa
in carico territoriale adeguato alla (nota) complessità della vicenda personale in
questione.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere distinti
saluti.

Bologna, 22 novembre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 2 settembre 2023 inviata a Servizio territoriale per le tossicodipendenze con richiesta di aggiornamento in merito alla predisposizione del progetto di inserimento in comunità terapeutica.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

SerDP [REDACTED]

p.c.

Magistrato di Sorveglianza
Adriana Caravelli

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Oggetto: [REDACTED], nata a [REDACTED]
[REDACTED], attualmente ristretta presso la Casa Circondariale di Bologna -
gentile richiesta di aggiornamento in merito alla predisposizione del progetto
di inserimento in comunità terapeutica [REDACTED] situata in ambito
territoriale extra-regionale

Spettabile Servizio,

nel salutare, sono a scrivervi in qualità di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, avendo avuto modo di conoscere la vicenda detentiva della donna detenuta in questione, nell'ambito dell'attività istituzionale che svolgo presso la Casa Circondariale di Bologna (in questo senso sono stati anche avviati un dialogo e una collaborazione istituzionale con i referenti del [REDACTED]

[REDACTED] nota PG 328976/23 dell'8 maggio u.s. relativamente alla possibilità di effettuare incontri in carcere con la figlia).

In questo contesto, al netto delle determinazioni che verranno assunte dall'autorità giudiziaria competente, potrebbe configurarsi, come noto, la possibilità di un inserimento della donna detenuta in questione in una comunità terapeutica [REDACTED] collocata in ambito territoriale extra-regionale, immediatamente disponibile all'accoglienza, laddove, d'altro canto, e al contempo, non risulterebbe la sussistenza di una disponibilità alla medesima accoglienza da parte di analoghe strutture terapeutiche in ambito territoriale emiliano-romagnolo.

Tutto ciò premesso, al netto delle determinazioni che verranno assunte dall'autorità



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

giudiziaria competente, e al netto della valutazione d'idoneità della struttura terapeutica individuata, immediatamente disponibile all'accoglienza e situata in ambito territoriale extra-regionale, stante l'attuale indisponibilità all'accoglienza da parte di comunità terapeutiche collocate in ambito territoriale regionale, mi permetto di chiedere un aggiornamento in merito alla predisposizione del progetto di inserimento nella comunità terapeutica [REDACTED] individuata, e che ha fornito immediata disponibilità all'accoglienza, benchè situata in ambito territoriale extra-regionale, auspicando una soluzione positiva, del resto compatibile con quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per progere cordiali saluti.

Bologna, 2 settembre 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Nota del 28 novembre 2023 inviata a Servizio territoriale per le tossicodipendenze con richiesta di aggiornamento in merito alla possibilità di inserimento in comunità terapeutica.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
di Bologna

Servizio Tossicodipendenze [REDACTED]
[REDACTED]

Oggetto: [REDACTED], nato a [REDACTED]
attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Bologna - gentile
richiesta di aggiornamento in merito alla possibilità di inserimento in
comunità terapeutica

Spettabile Servizio,

nel salutare, sono a scrivervi in qualità di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Bologna, avendo avuto modo di conoscere la vicenda detentiva della persona detenuta in questione, nell'ambito dell'attività istituzionale che svolgo presso la Casa Circondariale di Bologna, anche avendo effettuato nelle settimane scorse con la medesima un (lungo) colloquio in carcere.

In questo contesto, al netto delle eventuali determinazioni che potranno essere assunte dall'autorità giudiziaria competente, si chiede gentilmente un aggiornamento in merito alla possibilità di definizione di un ulteriore progetto di inserimento in una comunità terapeutica, stante il (recente) fallimento della pregressa opzione che ha, come noto, comportato per varie ragioni, a far data [REDACTED] [REDACTED] il ripristino dello stato di detenzione (misura dell'affidamento in casi particolari ex art. 94 del DPR 309/90, [REDACTED] [REDACTED]).

Come noto, la situazione della Casa Circondariale di Bologna si caratterizza per un cronico sovraffollamento (attualmente si registra un dato numerico relativo alle presenze intorno a 800 a fronte di una capienza regolamentare di 502) che - ovviamente - tende ad acuire la fragilità (e la vulnerabilità) delle persone che hanno specifici bisogni correlati alle esigenze di cura - quali appaiono relativamente alla persona detenuta di cui si tratta. E proprio in un siffatto contesto, le possibilità di congrue ed effettive prese in carico della complessità delle situazioni personali sono ridotte ai minimi termini, potendosi configurare il rischio concreto che la condizione di privazione della libertà personale non possa far altro che produrre il mero deterioramento della complessiva vicenda della persona.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

In ragione di queste premesse, mi permetto di chiedere gentilmente un aggiornamento in merito alla possibilità di un (ulteriore) inserimento in comunità terapeutica per la persona detenuta di cui si tratta.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 28 novembre 2023

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

Come noto, le persone detenute possono anche mantenere il diritto di elettorato attivo. In occasione dell'ultima tornata elettorale (come da prassi, in occasione di elezioni), si è chiesto un aggiornamento in merito all'attivazione di adeguate forme di comunicazione relative agli adempimenti che devono essere espletati per chi intenda esercitare il diritto di voto.

Nota del 20 settembre 2022 relativa all'esercizio del diritto di voto da parte delle persone detenute per le elezioni politiche.



Comune di Bologna
Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale



Ufficio del Garante
è Bologna

Direzione Casa Circondariale di
Bologna

**Oggetto: esercizio diritto di voto da parte delle persone detenute alle
prossime elezioni politiche**

Gentile Direzione,

sono per prassi gentilmente a chiedere se, con riferimento all'esercizio del diritto di voto da parte delle persone detenute che non abbiano perso il diritto di elettorato attivo e che intendano esercitarlo, siano state attivate adeguate forme di comunicazione relative ai noti adempimenti che devono essere espletati, anche con la collaborazione dell'istituto penitenziario.

Già certo dell'attenzione, porgo cordiali saluti.

Bologna, 20 settembre 2022

Antonio Ianniello

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

I LUOGHI DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTA' PERSONALE PER PAZIENTI PSICHIATRICI. CASA DEGLI SVIZZERI, SPDC MAGGIORE.

Casa degli Svizzeri, già Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza detentive (REMS), è stata ora destinata a residenza terapeutica riabilitativa a carattere estensivo, che accoglie pazienti psichiatrici autori di reato in misura di sicurezza non detentiva, in particolare in libertà vigilata.

Vi si trovavano internate, come noto, in ragione della persistente pericolosità sociale, autori di un fatto di reato prosciolti in sede di giudizio per incapacità d'intendere e di volere dovuta a infermità mentale.

Nasceva, sin dalle origini, come provvisoria in attesa che fosse ultimata la struttura di Reggio Emilia che oggi i pazienti del territorio emiliano-romagnolo secondo il principio della territorialità, agganciando il bacino dei pazienti alla prossimità con i servizi psichiatrici territorialmente competenti in relazione alla residenza.

Gli ambienti della struttura risultano adeguati, ampia l'area verde a disposizione.

Di particolare pregio gli spazi dedicati alle attività polivalenti.

La residenza ha cambiato destinazione senza che - durante tutto il periodo in cui è stata REMS - ci fossero interventi per ovviare alla criticità, ritenuta inaccettabile, che era stata ampiamente stigmatizzata dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), dopo il sopralluogo effettuato nel periodo compreso tra l'8 e il 21 aprile 2016: la presenza della guardia armata (con pistola alla cintola, seppur occultata nell'ultimo periodo).

In questo senso, come già ampiamente riportato nelle precedenti relazioni, con particolare riguardo alla raccomandazione formulata dal CPT, e in ragione del fatto che il servizio di vigilanza perimetrale era fornito da Coopservice S.Coop.p.A. con sede legale a Reggio Emilia, aggiudicataria dell'appalto per i servizi di sicurezza e guardiania dell'Azienda USL Bologna, in data 6 luglio 2018 si era prodotta una nota indirizzata al Questore di Reggio Emilia nella quale si era chiesto, per quanto di competenza, di individuare soluzioni organizzative, con il minor impatto securitario possibile, orientate a non impiegare guardie armate all'interno della struttura, essendo a contatto con pazienti psichiatrici.

La nota in questione è sempre rimasta senza esito, non essendo giunta alcuna forma di riscontro.

Per quanto riguarda il SPDC Maggiore, nel corso dell'estate, è stato effettuato un accesso alla struttura per effettuare una visita a un paziente sottoposto nel periodo a trattamento sanitario obbligatorio.

La visita ha dato anche l'opportunità di conoscere un profilo di particolare criticità riguardante la condivisione dei medesimi spazi fra pazienti adulti e minorenni in occasione dei ricoveri, non esistendo spazi esclusivamente dedicati per i ragazzi in tutte le strutture che fanno riferimento all'Azienda USL Bologna.

Si è così formalizzata una nota alla Direzione sanitaria.

La nota del 24 luglio 2023 inviata alla Direzione sanitaria dell'Azienda USL Bologna relativa alla commistione fra adulti e minorenni in occasione dei ricoveri per trattamenti sanitari.



**Comune
di Bologna**

Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale

Azienda USL Bologna

Direttore sanitario
Lorenzo Roti

Oggetto: SPDC Maggiore - tema commistione adulti e minorenni durante ricoveri per trattamenti sanitari

Gentile Direttore,

nel salutare, come anticipato, sono a informare che lo scorso venerdì 21 luglio mi sono recato presso il SPDC Maggiore (previo accordo con i referenti psichiatri) per effettuare una visita a un paziente - che mi aveva contattato telefonicamente alcuni giorni prima - sottoposto nel periodo a trattamento sanitario obbligatorio.

In occasione di questa circostanza, riscontrata la più ampia disponibilità e collaborazione da parte dei referenti psichiatri, la visita ha dato anche l'opportunità di confrontarsi, in termini più generali, in merito all'andamento del Servizio e a eventuali profili di criticità.

Così emergeva un profilo che, a parere dello scrivente, sembrerebbe andare a configurare caratteri di (accentuata) inadeguatezza e che mi permetto di condividere: in particolare, la condivisione di quei medesimi spazi fra pazienti adulti e minorenni in occasione dei ricoveri (precisando comunque che durante il sopralluogo non erano presenti pazienti minorenni).


Pare che, come noto, l'incidenza dei ricoveri di ragazzi/e minorenni sia comunque significativa dal punto di vista numerico e che, in talune passate circostanze, negli spazi del SPDC Maggiore si sia verificata la convivenza fra pazienti adulti anche estremamente gravi (anche in attesa di ricovero in REMS), anche provenienti dal

carcere e piantonati dalla Polizia Penitenziaria, e ragazzi/e assai giovani (financo una bambina di anni 13).

Tutto ciò premesso, mi permetto di chiedere gentilmente se possano esistere alternative percorribili, per quanto riguarda i ricoveri di ragazzi/e minorenni assai giovani che devono essere sottoposti/e a trattamenti sanitari, andando a individuare spazi esclusivamente dedicati per questa tipologia di pazienti rispetto ai quali risulta la competenza della neuropsichiatria infantile.

Ringraziando sin d'ora per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Bologna, 24 luglio 2023



Antonio Ianhiello
Garante per i Diritti delle persone
private della Libertà personale
del Comune di Bologna

MESSA ALLA PROVA. L'INTERVENTO DEL COMUNE DI BOLOGNA

La sospensione del procedimento con messa alla prova è un istituto giuridico mutuato dall'ordinamento minorile che è stato introdotto negli scorsi anni anche per gli adulti con la L. 67/2014. La cd. Riforma Cartabia ne ha ampliato l'ambito di applicazione.

La convenzione fra il Comune e il Tribunale di Bologna permette di dare applicazione all'istituto della messa alla prova, consentendo alle persone che sono indagate o imputate per una condotta con profilo di rilievo penale - in particolare, nel caso in cui si proceda per determinati reati - di usufruire, per una volta, della sospensione del procedimento con messa alla prova, prestando attività lavorativa volontaria e gratuita a favore della collettività, effettuando percorsi di riparazione del danno e dell'offesa cagionata alla vittima, nonché, quando possibile, percorsi di mediazione fra autore del reato e vittima. La gestione a livello locale di tale percorso sanzionatorio penale è affidata all'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bologna che elabora idoneo programma di trattamento, valutate le specificità del caso, che deve essere approvato dal Giudice. In caso di esito positivo del periodo di prova si estingue il reato. La prestazione, svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato, ha una durata giornaliera che non è inferiore alle due ore e non può superare le otto ore. Il Comune di Bologna sin dalla entrata in vigore della L. 67/2014 si è attivato per intervenire concretamente nell'attuazione di progetti e percorsi riabilitativi nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova, offrendo la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità nell'ambito dei servizi di competenza comunale nonché in attività svolte in collaborazione con il mondo associativo locale. L'Ufficio del Garante, di concerto con la Direzione del Settore Staff del Consiglio Comunale, assicura il rispetto della prassi instaurata con l'UIEPE, occupandosi prevalentemente della parte amministrativa iniziale di filtro mediante il rilascio della dichiarazione di disponibilità, necessaria alla predisposizione dello specifico programma di trattamento.

Esiste un apposito Ufficio comunale che coordina la messa alla prova (Ufficio della Messa alla Prova – Area Nuove Cittadinanze e Quartieri del Comune di Bologna), operando gli inserimenti delle persone, previa conoscenza attraverso colloquio, in raccordo con l'UIEPE, nei vari settori/servizi/uffici comunali coinvolti.

Come si accennava, gli inserimenti delle persone possono anche avvenire nelle realtà ospitanti convenzionate con il Comune di Bologna, composte da cooperative, associazioni e Onlus.

Già nel corso del 2019 c'era stato un ampliamento della convenzione che ha previsto la possibilità di prestare attività lavorativa volontaria e gratuita a favore della collettività nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova anche presso gli uffici del Tribunale ordinario di Bologna.

L'attuale convenzione in essere fra Comune e Tribunale, in vigore dal 29.12.2022, avrà la sua scadenza il 31.12.2024. Prevede che il Comune possa accogliere contemporaneamente fino a un massimo di n. 40 ammessi al lavoro di pubblica

utilità ai sensi della legge 67/2014, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi.

L'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto: prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie; prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile; prestazioni di lavoro per fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico; prestazioni di lavoro per fruibilità e tutela del patrimonio ambientale; prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

I Servizi del Comune di Bologna coinvolti sono:

Area Quartieri - Case di Quartiere, Welfare e promozione del benessere di comunità, per prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;

Protezione Civile - Sicurezza Urbana Integrata, per prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;

Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della Città, Biblioteche comunali e Welfare culturale, Musei civici Bologna, Sport, per prestazioni di lavoro finalizzate alla fruibilità e tutela del patrimonio culturale;

Quartieri Navile, Santo Stefano, San Vitale, San Donato per prestazioni di lavoro finalizzate alla fruibilità e la tutela del patrimonio pubblico e ambientale.

L'attuale convenzione fra Comune di Bologna e Tribunale di Bologna sulla messa alla prova.



**Comune
di Bologna**



**Ministero della Giustizia
Tribunale di Bologna**

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ –
MESSA ALLA PROVA, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E
DELL'ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

Premesso che

- la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;
- Questo consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co. 2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità;
- a norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza dell'imputato, richiede all'UIEPE di predisporre con l'imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova ;
- tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie con l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto richiede lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il quale consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, in misura non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis ,co. 3 c.p.);
- l'art. 2, comma 1 del DM 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274 del 2000 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; il Ministro della Giustizia con provvedimento

del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

- il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall' art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 8 giugno 2015, e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 151 del 2 luglio 2015, conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti, o alle organizzazioni indicate nell'art.1 comma 1;
- il suddetto Regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo;
- l'UIEPE di Bologna ha favorito, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall' art. 8 della legge n. 67 del 2014, i contatti tra il Comune di Bologna e il Tribunale di Bologna;
- il 12.05.2015 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra Tribunale di Bologna e Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Bologna e Ferrara, nel quale viene definito l'iter per l'attivazione dell'Istituto della Messa alla prova e disciplinati in dettaglio le modalità di accesso, i criteri per la proposta del programma di trattamento, le modalità di svolgimento e le modalità di verifica dell'andamento del progetto;
- sin dal 2011 è stata attivata la Convenzione con il Tribunale di Bologna che ha per oggetto lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso servizi di competenza comunale da parte di soggetti condannati con sentenza definitiva che hanno ottenuto di poter scontare la pena in forma sostitutiva, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art.2, co. 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, e che l'esperienza ha dato esito positivo;
- nelle date 02/10/2015, 20/09/2017 e 26/09/2019 sono state sottoscritte tra Comune di Bologna e Tribunale di Bologna, convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 8 della L. 28/4/14 n.67 e art. 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 (Istituto della Messa alla Prova), con cui sono stati incaricati per il coordinamento e la gestione operativa dei soggetti ammessi alla prova alcuni Settori comunali, grazie anche alla collaborazione con associazioni di volontariato convenzionate;
- il Comune di Bologna ha istituito la figura del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale che opera nell'ambito dei compiti istituzionali affidati in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna e svolge le sue funzioni anche attraverso intese ed accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con Associazioni ed enti del territorio, per

favorire l'attivazione di progetti rivolti a persone private della libertà o sottoposte a programmi trattamentali in ambito penale, promuovendo e stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche;

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione")

tra

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")

e

il COMUNE DI BOLOGNA nella persona del Sindaco Matteo Lepore, domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione Comunale, Piazza Maggiore n. 6, in collaborazione con l'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale;

Art. 1

Attività da svolgere

L'Ente consente che gli imputati, ammessi con provvedimento del Giudice ex articolo 464^{quater} c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture, presso strutture convenzionate o con le quali vi sono in essere accordi di collaborazione, la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente fino a un massimo di n. **40 ammessi al lavoro di pubblica utilità** ai sensi della legge 67/2014, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi.

L'Ente, in caso di necessità, si dichiara disponibile ad aumentare il numero di persone accolte, verificata la concreta possibilità di inserimento e la reale capacità di offrire un elevato grado di compatibilità e rispondenza alle esigenze specifiche.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente precisa che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
- 2) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
- 3) fruibilità e tutela del patrimonio culturale e archivistico ;
- 4) fruibilità e tutela del patrimonio ambientale;
- 5) prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

A richiesta dell'interessato, l'Ente si impegna ad esprimere formalmente la disponibilità ad accogliere il soggetto in messa alla prova, nei limiti della capienza massima sopra indicata, da confermarsi al momento dell'effettivo inserimento.

Nel caso di effettiva disponibilità di posti, l'Ente si impegna a inserire il richiedente nell'attività di pubblica utilità secondo il programma di trattamento concordato e in esecuzione delle prescrizioni e termini indicati nel decreto penale/ sentenza/ ordinanza emessa dal Giudice, previa sottoscrizione di apposito Accordo Individuale tra Ente e Richiedente.

Nel suddetto Accordo Individuale saranno esplicitati:

- *Il nominativo del responsabile dell'Ente o del soggetto da lui incaricato*
- *la sede di impiego, il settore e le mansioni prevalenti*
- *l'articolazione dell'orario giornaliero e settimanale*
- *gli obblighi del lavoratore.*

Art. 2

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono Direttori, Responsabili o loro delegati dei seguenti Servizi:

- Area Quartieri – Case di Quartiere, Welfare e promozione del benessere di comunità, per prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie;
- Protezione Civile – Sicurezza Urbana Integrata, per prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile;
- Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della Città, Biblioteche comunali e Welfare culturale, Musei civici Bologna, Sport, per prestazioni di lavoro finalizzate alla fruibilità e tutela del patrimonio culturale;
- Quartieri Navile, Santo Stefano, San Vitale, San Donato per prestazioni di lavoro finalizzate alla fruibilità e la tutela del patrimonio pubblico e ambientale.

I suddetti potranno delegare i responsabili dei Servizi, anche in collaborazione con soggetti del Terzo settore convenzionati, per le attività da svolgere, con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato affidato alla struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 5 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi all'UIEPE competente.

I nominativi dei responsabili incaricati sono espressamente indicati dall'Ente nell'atto denominato "Accordo Individuale".

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale e all'UIEPE le eventuali integrazioni o sostituzioni dei soggetti incaricati.

Si richiede a U.I.E.P.E. di comunicare al Comune il nominativo del funzionario incaricato per ciascuna persona inserita, e le eventuali sostituzioni che dovessero intervenire durante l'intero percorso.

Le parti concordano che le persone ammesse all'istituto della sospensione del processo con messa alla prova, nei limiti indicati dall'art. 1 della Convenzione, possano essere inserite presso il Tribunale di Bologna. Le persone a ciò destinate stipuleranno l'"Accordo Individuale" con gli Uffici Giudiziari e saranno da questi operativamente gestiti relativamente allo svolgimento delle attività.

Art. 3 Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 4 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria l'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni impartite dall'INAIL.

Art. 5 Verifiche e relazione sul lavoro svolto

La presenza è documentata, a cura del responsabile incaricato per l'Ente, su apposito registro o mediante mezzi di rilevazione elettronica. Le frazioni di ora non sono utili ai fini del computo dell'orario di lavoro nella messa alla prova.

L'accertamento della regolarità della prestazione è effettuato dall'UIEPE attraverso il proprio funzionario incaricato.

L'Ente si rende disponibile a fornire al funzionario UIEPE le informazioni dallo stesso richieste, utili a verificare la regolarità dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità consentendo l'accesso e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.

Nel caso in cui il soggetto sia impedito a prestare in tutto o in parte la propria attività, l'Ente provvede a raccogliere la documentazione giustificativa in conformità a quanto previsto dall'art 3 comma 6 del Regolamento del Ministro e provvede a definire le modalità di recupero del tempo non lavorato.

In ogni caso, per la necessaria comunicazione al Giudice ai fini della decisione ai sensi dell'art.168 quater c.p., l'Ente ha l'onere di informare l'UIEPE sulle eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) .

Nel caso di temporanea impossibilità dell'Ente a ricevere la prestazione lavorativa in date e orari specifici, l'Ente ne darà notizia anche vie brevi, al funzionario dell'UIEPE. L'orario di lavoro verrà recuperato come sopra, d'intesa tra lavoratore ed Ente.

Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UIEPE che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

Le attività in corso, ai sensi della convenzione Rep. n. 4435 stipulata il 26/09/2019, proseguiranno sino al loro completamento.

Art. 6

Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 7

Privacy

Nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione le parti si impegnano a mantenere riservati i dati e le informazioni trattate e ad effettuare il

trattamento dei dati personali, garantendo che avvenga in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, con scadenza al 31/12/2024.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati pubblicato sul sito web.

Bologna, lì _____

Per il Comune di Bologna

Il Sindaco

Matteo Lepore

f.to digitalmente in data _____

Per il Tribunale di Bologna

// Presidente Vicario

Alberto Ziroldi

f.to digitalmente in data _____

ALLEGATI - SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN'AZIONE DI SISTEMA DI RILIEVO REGIONALE PER L'ACCOGLIENZA DI GENITORI DETENUTI CON FIGLI/E AL SEGUITO. BUDGET.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2172 del 12/12/2022

Seduta Num. 51

Questo lunedì 12 **del mese di** Dicembre
dell' anno 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Priolo Irene	Vicepresidente
2) Calvano Paolo	Assessore
3) Colla Vincenzo	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Salomoni Paola	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Presiede il Vicepresidente Priolo Irene
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2022/2276 del 01/12/2022

Struttura proponente: SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ
DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Assessorato proponente: ASSESSORE A WELFARE, POLITICHE GIOVANILI, MONTAGNA E AREE
INTERNE

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER
L'ATTUAZIONE DI UNA AZIONE DI SISTEMA DI RILIEVO REGIONALE
SPERIMENTALE PER L'ACCOGLIENZA DI GENITORI DETENUTI CON
FIGLI/E A SEGUITO - DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 15
SETTEMBRE 2021.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gino Passarini

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- il Decreto del Ministero della Giustizia 15 settembre 2021 "Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino";
- la propria deliberazione n. 2001 del 21 novembre 2022, che recita "Sperimentazione di una azione di sistema di rilievo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con figli/e a seguito in attuazione del decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021. Approvazione progetto presentato dal Comune di Bologna";
- la determinazione dirigenziale n. 23348 del 28/11/2022 "Avvio della sperimentazione di una azione di sistema di rilievo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con figli/e a seguito in attuazione del decreto del Ministero della giustizia del 15 settembre 2021. Concessione risorse a favore del Comune di Bologna. Assunzione impegno di spesa";

Visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Dato atto che con la propria deliberazione n. 2001/2022, in attuazione del DM 15 settembre 2021 sopracitato, tra le altre:

- si è approvato il progetto sperimentale di rilievo regionale, presentato dal Comune di Bologna in collaborazione con ASP Città di Bologna, per l'accoglienza extrapenitenziaria di madri detenute con minori al seguito e donne in stato di gravidanza (ed eccezionalmente, qualora si verifichi la casistica, per padri detenuti con figli minori al seguito);
- è stato stabilito, al fine di agevolare le procedure volte all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito che vedono una pluralità di competenze tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti (in particolare Comune di Bologna, ASP Città di Bologna, PRAP, UIEPE, Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza), di procedere alla sottoscrizione di un protocollo operativo con i medesimi soggetti;

Ritenuto opportuno, alla luce della sperimentabilità del percorso avviato con la soprarichiamata deliberazione n. 2001/2022, prevedere anche la costituzione di un apposito gruppo di lavoro tecnico, con funzioni di monitoraggio e finalizzato a favorire l'efficacia della sperimentazione, composto dai soggetti indicati dai firmatari il protocollo operativo, il cui schema è allegato come parte integrante al presente atto, e a cui possono essere invitati le Autorità giudiziarie minorili e i Garanti

regionali delle persone private della libertà personale e per l'infanzia e l'adolescenza;

Richiamati, con riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod., ed in particolare l'art. 23, comma 1, lettera d);
- la delibera di Giunta regionale n. 1846 del 2 novembre 2022 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2022 - 2024";
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Richiamati infine, quali atti posti a base della disciplina amministrativa ed organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii;
- la DGR n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione di Giunta n. 468/2017;
- la DGR n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la DGR n. 324 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- la DGR n. 325 del 7 marzo 2022, avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la DGR n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

- la DGR n. 1615 del 28 settembre 2022, avente ad oggetto "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali / Agenzie della Giunta Regionale";
- le determinazioni dirigenziali:
 - n. 6229 del 31 marzo 2022 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali";
 - n. 7162 del 15 aprile 2022 "Ridefinizione dell'assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie";

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne Igor Taruffi,

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo operativo, di cui all'allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di demandare al Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare, con proprio atto, la nomina di un apposito gruppo di lavoro tecnico, con funzioni di monitoraggio e finalizzato a favorire l'efficacia della sperimentazione, composto dai soggetti indicati dai firmatari il protocollo operativo e a cui possono essere invitati le Autorità giudiziarie minorili e i Garanti regionali delle persone private della libertà personale e per l'infanzia e l'adolescenza;
3. di stabilire che la durata del suddetto gruppo coincida con quello della sperimentazione del percorso sopra descritto;
4. di dare mandato al dirigente regionale responsabile dell'Area Programmazione sociale, Integrazione e Inclusione. Contrasto alle povertà di sottoscrivere il suddetto Protocollo operativo, anche apportando al medesimo le modifiche non sostanziali che in sede di firma si rendessero necessarie;
5. che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi degli artt. 7 bis, comma 3, 23, comma 1, lettera d), del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2335/2022.

Schema di Protocollo operativo

Sperimentazione di una azione di sistema di rilievo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con figli/e a seguito in attuazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021

Regione Emilia-Romagna, Assessorato al Welfare, Politiche giovanili, Montagna e aree interne,

Comune di Bologna, Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità,

ASP Città di Bologna,

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e le Marche,

Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per l'Emilia-Romagna e le Marche,

Corte di Appello di Bologna,

Tribunale di Sorveglianza di Bologna,

Richiamati

- l'Art. 24 della Carta Europea dei diritti fondamentali che sancisce per ogni bambino il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il proprio benessere, sostenendo che l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente in tutti gli atti ad esso relativi e ribadito il diritto di tutti i bambini ad intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al loro interesse;

- l'Art. 9 della Convenzione Onu sui Diritti del fanciullo che sancisce che ogni bambino non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo;

- la Raccomandazione CM/Rec(2018)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui minori con genitori detenuti del 4 aprile 2018 la quale chiede che le autorità nazionali competenti adottino un "approccio multi-agenziale e intersettoriale al fine di promuovere, sostenere e proteggere efficacemente i diritti dei minori con genitori detenuti, compreso il loro superiore interesse, attraverso la cooperazione con i servizi di libertà vigilata, le comunità locali, le scuole, i servizi sanitari e di assistenza all'infanzia, la polizia, il difensore civico dei bambini o altri funzionari responsabili della protezione dei diritti dei bambini, nonché altre agenzie pertinenti, comprese le

organizzazioni della società civile che offrono sostegno a bambini
le loro famiglie”;

Viste

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

- la legge 21 aprile 2011, n. 62, recante “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”, che introduce nuovi istituti volti a favorire il rapporto tra madre e figli minori, nel corso del processo penale e durante l'esecuzione della pena;

- il decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2013, recante, ai sensi dell'art. 4 della legge 62/2011, le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette previste dall'art. 284 del codice di procedura penale e degli artt. 47-ter e 47 quinquies della Legge 26 luglio 1975, n. 354, che disciplinano rispettivamente le misure degli arresti domiciliari, della detenzione domiciliare e della detenzione domiciliare speciale;

- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che all'articolo 1, comma 322, istituisce nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei genitore-bambino;

- il D.M. 15 settembre 2021, recante “Ripartizioni tra le regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino” ha disposto la ripartizione del fondo in argomento, prevedendo per la Regione Emilia-Romagna uno stanziamento di euro 81.772,78 per l'anno 2021;

- il D.M. 15 aprile 2022 “Ripartizione delle risorse 2022 del fondo istituito dall'art. 1, comma 322, legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le case famiglia protette”, che, ai sensi dell'art. 3 del sopracitato D.M. 15/09/2021, ripartisce alle Regioni le risorse del fondo 2022 per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito;

Richiamati anche:

- la legge n. 354 del 26/07/1975 e “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà” e s.m.i.;

- il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con modificazione dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- il Codice di Procedura Penale e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1904 del 19 dicembre 2011, avente ad oggetto "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari";

Premesso che:

- sulla base dei dati forniti dal Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria, relativi alla presenza di genitori con minori presso gli istituti della regione, negli ultimi anni si rileva una casistica numericamente esigua e limitata esclusivamente a donne, in particolare: nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 agosto 2022, si è rilevata una presenza esclusivamente di donne, nello specifico 11 madri con 11 minori di tre anni al seguito, con una permanenza media tendenzialmente di pochi giorni in base alle determinazioni della persona detenuta di aspettare l'esito della magistratura competente o di presentare istanza per misura alternativa in modo autonomo o tramite l'avvocato;
- la permanenza dei minori al seguito dei genitori nelle strutture penitenziarie è pertanto limitata ai tempi necessari per la concessione di provvedimenti non detentivi intramurari;
- rimane comunque potenzialmente scoperta la situazione di coloro che, in assenza di una situazione alloggiativa idonea, non possono usufruire dell'applicazione delle misure extrapenitenziarie previste dal Legislatore;
- in Emilia-Romagna gli istituti penitenziari dotati di una sezione femminile sono quelli di Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Forlì e Bologna, solo l'istituto di Bologna è dotato, dal luglio 2021, di una "sezione nido";
- è opinione condivisa che la situazione detentiva, sia pure attenuata dal contesto della sezione nido presso la Casa Circondariale di Bologna sopra richiamata, sia incompatibile con il corretto sviluppo psico-fisico di un minore nonché con i diritti sanciti da ogni documento internazionale;

Rilevato inoltre che:

- in Emilia-Romagna, non sono presenti ICAM e case-famiglia

protette indicate all'art. 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62 e i cui requisiti sono indicati nel decreto del Ministro della Giustizia 8 marzo 2013 ma è attiva una qualificata rete di strutture di accoglienza rivolte ai minori, regolamentata con deliberazione di Giunta regionale n. 1904/2011 e ss.mm.ii "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari", tra cui figurano le comunità madre-bambino;

- il Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con propria circolare del 27 gennaio 2022, ha chiarito che "le strutture di accoglienza inquadrabili nella categoria delle case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino soggiaceranno alla normativa amministrativa che ad esse specificamente si riferisce presso le Regioni";

- oltre alle strutture di accoglienza, regolamentate dagli stringenti requisiti strutturali, organizzativi e gestionali sopra richiamati, in Emilia-Romagna è presente una rete strutturata di servizi pubblici rivolti ai minori e alle persone in difficoltà;

- nel Comune di Bologna, in cui è ubicata l'unica sezione nido della regione, operano da anni servizi altamente qualificati tra cui un Pronto intervento sociale in grado di fornire un servizio centralizzato H24 - 365 giorni all'anno, per l'attivazione di risposte di emergenza in connessione con la rete delle strutture di accoglienza;

Richiamati il confronto tecnico e le intese intercorse tra gli uffici regionali e le articolazioni dell'amministrazione della giustizia competenti per materia (in particolare Tribunale di Sorveglianza e Corte d'Appello), il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria Emilia-Romagna e Marche (da qui PRAP), l'Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Emilia-Romagna e Marche (da qui UIEPE) e i referenti del Comune di Bologna e di ASP Città di Bologna;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2001 del 7 dicembre 2022, che recita "Sperimentazione di una azione di sistema di rilievo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con figli/e a seguito in attuazione del decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021. Approvazione progetto presentato dal Comune di Bologna";

Le parti concordano quanto segue

1. di avviare un percorso sperimentale di rilievo regionale (fino al 31/12/2023 salvo proroghe), volto a strutturare una risposta tempestiva e qualificata per l'accoglienza di genitori detenuti con figli minori al seguito (nella fattispecie madri o donne in stato di gravidanza), con l'obiettivo di prevenire o evitare il più possibile la permanenza di minori all'interno degli istituti penitenziari regionali;

2. di prevedere, alla luce della sperimentabilità dell'impianto,

della complessità dei processi da attivare e della pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro tecnico, con funzioni di monitoraggio e finalizzato a favorire l'efficacia della sperimentazione;

3. di stabilire inoltre che tale gruppo di lavoro tecnico, i cui lavori si concluderanno con il termine del percorso sperimentale, sia composto dai soggetti istituzionali firmatari e che possano essere invitate le Autorità giudiziarie minorili, il Centro Giustizia Minorile dell'Emilia-Romagna e i Garanti regionali delle persone private della libertà personale e per l'infanzia e l'adolescenza;

Impegni specifici delle parti

Oltre alle competenze e agli obblighi in capo a ciascun firmatario del presente protocollo operativo, ai fini della sperimentazione di una azione di sistema di rilievo regionale per l'accoglienza di genitori detenuti con figli/e a seguito, le parti stabiliscono quanto segue:

La Regione Emilia-Romagna

1. Si occupa del coordinamento generale e amministrativo del progetto sperimentale;
2. si raccorda con il Ministero della Giustizia, l'Autorità Giudiziaria, Cassa delle Ammende, il Comune di Bologna per l'attuazione del progetto sperimentale;
3. provvede alla diffusione delle possibilità previste dal presente protocollo ai soggetti interessati inclusi gli Ordini degli avvocati del territorio regionale;
4. attua il confronto con le altre Amministrazioni Regionali anche attraverso gli strumenti della Conferenza delle Regioni;
5. presidia e facilita le reazioni e gli scambi tra i soggetti istituzionali coinvolti a livello regionale;
6. informa i soggetti istituzionali interessati delle possibilità offerte dalla presente sperimentazione;
7. istituisce, coordina e convoca il gruppo di lavoro tecnico.

Il Comune di Bologna ed Asp Città di Bologna

1. Attuano l'azione sperimentale di rilievo regionale per l'accoglienza di madri detenute con minori al seguito e donne in stato di gravidanza¹;
2. mettono a disposizione dei Tribunali competenti, qui rappresentati per l'intera regione dalla Corte d'Appello e a livello-

¹ Qualora si verifichi la necessità ed eccezionalmente, potrà essere attivata una risposta anche per padri detenuti con minori al seguito

lo locale dal Tribunale di Bologna (Ufficio GIP/GUP e Magistratura di Sorveglianza), l'accesso a strutture di accoglienza residenziale, quale misura alternativa alla custodia cautelare o all'esecuzione penitenziaria;

3. attivano, per la gestione delle richieste di accoglienza residenziale per madri con minori, due punti della rete dei servizi cittadini attivi tra Comune di Bologna ed Asp Città di Bologna, in relazione al momento in cui si verificherà il bisogno:
 - o il Servizio Risorse Minori, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 16,30 in concomitanza con l'apertura del Servizio Sociale Territoriale Unitario del Comune di Bologna;
 - o il Pronto Intervento Sociale operativo sul territorio metropolitano di Bologna, che opera attraverso una Centrale Operativa Telefonica (COT) H24/365gg/anno e garantisce reperibilità telefonica ed intervento diretto negli orari di chiusura dei SST;
4. prevedono due diversi livelli di intervento a seconda che le segnalazioni siano relative a situazioni che necessitino di una tempestiva accoglienza comunitaria o della programmazione di un'accoglienza comunitaria:
 - o strutture di prima/pronta accoglienza individuate per la risposta indifferibile ed urgente, per il tempo necessario ad una valutazione complessiva ed eventualmente al trasferimento presso una struttura di seconda accoglienza;
 - o strutture di seconda accoglienza individuate dal Servizio sociale del Comune di Bologna incaricato (Servizio tutela minori Navile) tra quelle disponibili all'attuazione del presente Protocollo, in collaborazione con UIEPE o UEPE territorialmente competente e con il Servizio sociale del territorio di residenza del nucleo, attraverso colloqui finalizzati alla costruzione di un idoneo percorso di accoglienza di medio-lungo periodo;
5. curano, attraverso il Servizio sociale tutela minori del Comune di Bologna, in collaborazione con la comunità accogliente ed il Servizio risorse minori di Asp, l'osservazione del nucleo rilevando bisogni ed eventuali fattori di protezione e/o di rischio, offrono un supporto educativo alla madre e al/alla minore al fine della formulazione da parte dei Servizi sociali territoriali di un eventuale progetto di sostegno individualizzato da condividere con le Autorità giudiziarie competenti;
6. si impegnano altresì ad informare e mantenere aggiornate le Autorità giudiziarie penali e civili minorili coinvolte al fine di favorire l'armonizzazione dei percorsi giudiziari con

i percorsi socioassistenziali di sostegno alla genitorialità e tutela dei minori;

7. predispongono eventuali interventi finalizzati all'inclusione sociale a favore delle madri con minori al seguito che abbiano usufruito dell'accoglienza extra carceraria (anche oltre il fine della misura) in collaborazione con i Servizi sociali competenti per residenza del nucleo;
8. predispongono relazioni periodiche² quali-quantitative anche con riferimento a quanto previsto dal DM 15/9/2021, al comma 1 dell'art. 2, in particolare lettera a), punti 4 e 5, lettere b), c).

UIEPE

(Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna Emilia-Romagna)

1. Assicura la presa in carico di genitori condannati con figli, che si trovano ad espiare la condanna in esecuzione penale esterna presso una struttura di pronta accoglienza;
2. assicura una comunicazione diretta e tempestiva con la magistratura di sorveglianza per le eventuali modifiche di prescrizioni, qualora fossero necessarie per il buon andamento della misura alternativa in corso;
3. assicura la collaborazione e il coordinamento con i servizi territoriali coinvolti nella gestione complessiva della situazione del genitore condannato con minore;
4. segnala all'UEPE di competenza, la persona condannata con minore al seguito che, dopo il periodo trascorso in struttura di pronta accoglienza, voglia spostarsi in altro territorio diverso da quello ove ha dimorato sino a quel momento;
5. relaziona periodicamente alla Magistratura di Sorveglianza competente in merito all'andamento della misura alternativa in corso;
6. inoltra le istanze di deroga o modifica prescrizioni alla Magistratura di Sorveglianza competente, in collaborazione con l'operatore referente della pronta accoglienza;
7. assicura, laddove ritenuto necessario, la prosecuzione della presa in carico da parte dell'UEPE, dopo il fine pena, per un massimo di mesi 6 (assistenza post penitenziaria art. 46 O.P.);

PRAP Emilia-Romagna - Direzioni di Istituto

² La tempistica verrà fissata con atto del dirigente regionale competente in sede di concessione delle risorse

1. Le Direzioni di Istituto provvedono a comunicare entro massimo 24 ore alla persona direttamente interessata e/o al suo avvocato, le disposizioni previste dal progetto regionale;
2. le Direzioni che ospitano sezioni detentive ove si trovino collocati minori al seguito del genitore detenuto trasmettono alle competenti Procure della Repubblica dei Minori, le comunicazioni previste³;
3. le Direzioni di Istituto in caso di madre di minore con età inferiore ad anni 1 e ad anni 3 informano:
 - o la Magistratura di Sorveglianza affinché valuti i presupposti di cui agli art. 146 e 147 c.p.⁴;
 - o il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'assegnazione della detenuta ad Istituto del distretto dotato di Asilo Nido e affinché lo stesso PRAP, ricorrendone i presupposti, segnali il caso al DAP per l'assegnazione ad ICAM;
4. le Direzioni effettuano le stesse segnalazioni qualora il padre o altro familiare consegna il figlio minore alla madre del minore precedentemente ristretta in Istituto, avendo cura di segnalare la circostanza anche all'Autorità Giudiziaria competente sul provvedimento restrittivo della detenuta;
5. se la detenuta è imputata, ferma restando la segnalazione al Prap in merito al trasferimento in sezione nido, va segnalata la situazione all'AG competente in relazione a quanto presupposto dall'art. 275CPP (imputata incinta o madre di prole di età non superiore ad anni sei come da art. 275 CPP c. 4) o dall'art. 285 bis CPP (Custodia cautelare in ICAM per detenuta madre).

Corte di Appello di Bologna

1. Assicura il costante rispetto del disposto dell'art. 275, comma 4, c.p.p. (come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 21 aprile 2011, n. 62), che reca il divieto di applicare la custodia cautelare in carcere - salve esigenze eccezionali - nel caso della "donna incinta o madre di prole di età inferiore a sei anni con lei convivente".
In relazione a ciò, nell'ottica di bilanciare positivamente le esigenze genitoriali e di educazione con quelle cautelari ed evitare la permanenza di minori negli istituti penitenziari, si privilegia il ricorso al regime di arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p., che al comma 1 menziona - oltre al luogo di abitazione, ai luoghi di privata dimora ed ai luoghi pubblici di cura ed assistenza - anche la specifica figura della casa-famiglia protetta. A tale scopo - stante la mancanza sul ter-

³ Come da estratto della G.U. n. 281 del 03.12.2018 e nota del 28.01.2019 della Procura presso il tribunale per i Minorenni di Bologna cui si rimanda

⁴ Differimento obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena

ritorio regionale di dette strutture così come delle ICAM di cui all'art. 285 bis cpp:

2. valorizza viepiù il ricorso alla qualificata rete, predisposta dagli Enti locali, di accoglienza dei minori, tra cui le comunità madre-bambino, oltre che ai Servizi pubblici territoriali rivolti ai minori ed alle persone in difficoltà;
3. assicura dunque una costante interazione con gli Enti aderenti al progetto "Genitori detenuti con figli minori al seguito" per la tempestiva messa in atto di misure cautelari alternative alla custodia carceraria.

Tribunale di Sorveglianza di Bologna

(compatibilmente con le risorse umane disponibili)

1. Studia tempestivamente le istanze di genitori condannati con figli minori di anni 10 o affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3 legge n. 104/1992, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti delle diverse misure alternative/umanitarie previste dall'ordinamento penitenziario, scegliendo quella maggiormente funzionale all'avvio di un progetto di reinserimento;
2. iscrive procedimenti per la concessione di misure in via provvisoria nei confronti di genitori condannati con figli minori di anni 10 o affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3 legge n. 104/1992 ove previsto dalla normativa a prescindere da formale domanda in tal senso;
3. modula le prescrizioni, ove possibile e tenendo conto della gravità del reato commesso, della pena inflitta e dei precedenti penali, in modo da favorire l'adesione a eventuali progetti di reinserimento proposti;
4. tratta con priorità eventuali richieste di modifica delle prescrizioni e deroghe ove siano strettamente necessarie alla prosecuzione di eventuali progetti di reinserimento.

Regione Emilia-Romagna

Comune di Bologna

ASP Città di Bologna *

Provveditorato regionale
All'Amministrazione penitenziaria
Emilia-Romagna Marche *

Ufficio Interdistrettuale Esecuzione
Penale esterna Emilia-Romagna Marche *

Corte di Appello di Bologna *

Tribunale di Sorveglianza di Bologna *

**GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Bilancio Organismo - Anno 2023**

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	BUDGET	SPESA	RESIDUO
Consumi specifici	Altri servizi diversi n.a.c.	€ 2.406,29	€ 1.712,00	€ 694,29
	Giornali e riviste	€ 50,00	€ 50,00	€ -
Totale Consumi specifici		€ 2.456,29	€ 1.762,00	€ 694,29
Servizi centralizzati	Cancelleria	€ 20,00	€ -	€ 20,00
	Carta	€ 15,00	€ 14,49	€ 0,51
	Prodotti tipografici	€ 50,00	€ -	€ 50,00
	Telefonia Mobile	€ 52,32	€ 52,32	€ -
Totale Servizi centralizzati		€ 137,32	€ 66,81	€ 70,51
Totale generale		€ 2.593,61	€ 1.828,81	€ 764,80

**GARANTE DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Dettaglio spese**

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	DATA REG.	FORNITORE	N. ORDINE SAP	FATTURA	DESCRIZIONE	SPESA	
Consumi specifici	Altri servizi diversi n. a.c.	04/05/2023	GATTINONI TRAVEL NETWORK S. R.L.	4500113018	2023/0160260/1 6- 2023/0160259/1 6	Spese viaggio Garante a Roma 28 febbraio - 4 marzo 2023	€ 128,00	
		09/06/2023	Agenzia Gattinoni	4500113018	2023/0161207/1 6- 2023/0161206/1 6	Spese viaggio A/R Garante BOLOGNA-ROMA 14-16 giugno 2023	€ 128,00	
		23/09/2023	"A.Vo.C" (Associazione Volontari del Carcere - ODV)			2023/0161737/1 6- 2023/0161736/1 6	Convenzione PER ATTIVITA' PROGETTUALI "CONTINUIAMO AD ESSERCI 2023" PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE * "ROCCO D'AMATO" DI BOLOGNA	€ 1.200,00
		16/10/2023	Agenzia Gattinoni	4500113018		2023/0162340/1 6-2023- 2023/0162341/1 6-2023	Spese viaggio A/R Garante BOLOGNA-ROMA IL 29.09.2023	€ 128,00
		01/12/2023	AGENZIA GATTINONI	4500113018			Spese viaggio A/R Garante BOLOGNA-ROMA IL 15.11.2023	€ 128,00
	Giornali e riviste	01/01/2023	GRANELLO DI SENAPE PADOVA ODV			Rinnovo abbonamento rivista bimestrale Ristretti Orizzonti anno 2023 2024	€ 50,00	
Totale Consumi specifici							€ 1.762,00	
Servizi centralizzati	Carta	07/06/2023	Valsecchi Cancelleria srl	centralizzato		fornitura di carta	€ 14,49	
	Telefonia Mobile	09/02/2023	TIM SPA	Centralizzato	7X00827613	Spese telefoniche Sim lannielo 2° BIM. DICEMBRE-GENNAIO 2023	€ 3,66	

TIPOLOGIA	VOCE DI COSTO	DATA REG.	FORNITORE	N. ORDINE SAP	FATTURA	DESCRIZIONE	SPESA
		15/06/2023	TIM SPA	Centralizzato	7X01502508/7X 01813524	Spese telefoniche Sim lannielo 3°bim.2023 febbraio-marzo	€ 8,66
		23/06/2023	TIM SPA	Centralizzato	7X02658354	Spese telefoniche Sim lannielo 4°bim.2023 aprile-maggio 2023	€ 10,00
		10/08/2023	TIM SPA	Centralizzato	7X03680842	Spese telefoniche Sim lannielo 5°bim.2023 giugno-luglio 2023	€ 10,00
		13/10/2023	TIM SPA	Centralizzato	7X04710282	Spese telefoniche Sim lannielo 6°bim.2023 agosto-settembre 2023	€ 10,00
		18/12/2023	TIM SPA	Centralizzato	7X05688122	Spese telefoniche Sim lannielo 1°bim.2024 ottobre-novembre 2023	€ 10,00
Totale Servizi centralizzati							€ 66,81
Totale generale							€ 1.828,81